



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 28 maggio 2026 - n. 475

Approvazione del terzo atto integrativo all'accordo di programma tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, ALER di Bergamo Lecco e Sondrio, Comune di Boltiere, Comune di Ciserano, Comune di Osio Sotto, Comune di Verdellino e Comune di Verdello, finalizzato alla riqualificazione dell'area di Zingonia approvato con d.p.g.r. 21 dicembre 2012 n. 10563 e successivamente integrato con d.a.r. 28 febbraio 2019 n. 259 e d.p.g.r. 10 dicembre 2021 n. 846 2

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 25 maggio 2026 - n. XII/6193

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, ufficio scolastico regionale per la Lombardia e le Autorità Militari / i corpi dello Stato per la realizzazione del progetto «Sport per la legalità» - Anno scolastico 2026/2027. 33

Delibera Giunta regionale 25 maggio 2026 - n. XII/6222

Strategia regionale aree interne «Agenda del controesodo» 2021 - 2027. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Consorzio Oltrepò Mantovano quale soggetto capofila dell'area interna Oltrepò Mantovano per l'attuazione della strategia d'area denominata «Oltrepò Mantovano Smart Community: Villaggi intelligenti. Sostenibilità, rigenerazione, innovazione. Un territorio con una governance inclusiva per uno sviluppo responsabile e per la coesione sociale». 42

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 28 maggio 2026 - n. 7044

Programma regionale 2026/2028 di cui alla d.g.r. n. 6200/2026: Approvazione piano di riparto delle risorse e delle modalità attuative del programma 58

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Decreto dirigente unità organizzativa 28 maggio 2026 - n. 7111

D.d.u.o. n. 283 del 14 gennaio 2025 – Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 14 - Sebino – sostituzione allegato 1 parte integrante 98

Decreto dirigente struttura 27 maggio 2026 - n. 7022

Misure di sostegno per interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, recupero e manutenzione straordinaria impianti e attrezzature per allevamenti zootecnici in aree montane - Edizione 2026. 119

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 26 maggio 2026 - n. 6935

Conferimento del permesso esclusivo di ricerca per risorse geotermiche denominato convenzionalmente «Milano Integrazione TLR» a favore della società A2A Calore & Servizi s.r.l. 160

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 03 giugno 2026

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 28 maggio 2026 - n. 475**Approvazione del terzo atto integrativo all'accordo di programma tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, ALER di Bergamo Lecco e Sondrio, Comune di Boltiere, Comune di Ciserano, Comune di Osio Sotto, Comune di Verdellino e Comune di Verdello, finalizzato alla riqualificazione dell'area di Zingonia approvato con d.p.g.r. 21 dicembre 2012 n. 10563 e successivamente integrato con d.a.r. 28 febbraio 2019 n. 259 e d.p.g.r. 10 dicembre 2021 n. 846**

IL PRESIDENTE

Visti:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» e, in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di programma;
- l'art. 7 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale» e il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19»;
- il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 19 del 29 novembre 2019»;

Richiamati:

- Il d.p.g.r. 21 novembre 2012 n. 10563 di approvazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione dell'area di Zingonia fra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Aler di Bergamo, Lecco e Sondrio, Comune di Boltiere, Comune di Ciserano, Comune di Osio Sotto, Comune di Verdellino e Comune di Verdello, sottoscritto in data 29 ottobre 2012;
- il d.a.r. 28 febbraio 2019 n. 259 di approvazione del Primo Atto Integrativo al sopracitato Accordo di Programma, sottoscritto in data 18 ottobre 2018;
- il d.p.g.r. 10 dicembre 2021 n. 846 di approvazione del Secondo Atto Integrativo al sopracitato Accordo di Programma, sottoscritto in data 22 novembre 2021;
- la d.g.r. XII/5934 del 30 marzo 2026 di approvazione dello schema di Terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Aler di Bergamo Lecco e Sondrio, Comune di Boltiere, Comune di Ciserano, Comune di Osio Sotto, Comune di Verdellino e Comune di Verdello, finalizzato alla riqualificazione dell'area di Zingonia, denominato Allegato «A», con i relativi sub-allegati:
 - All. 1 - Planimetria con individuazione delle Aree delle Torri di Ciserano;
 - All. 2 - Planimetria con individuazione delle aree in Comune di Verdellino comprese tra Corso Asia e Piazza Affari;
 - All. 3 - Planimetria con individuazione delle aree del Comune di Verdellino per l'intervento di cui all'art. 5;
 - All. 4 - Planimetria con individuazione dell'area per il Community Organizing;
 - All. 5 - Cronoprogramma con le fasi di attuazione dell'Accordo di Programma;
 - All. 6 - Prospetto economico di ripartizione delle risorse; parti integranti e sostanziali del provvedimento;
- i provvedimenti con cui i soggetti aderenti hanno approvato l'ipotesi di Terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione dell'area di Zingonia, con i relativi allegati, ed in particolare:
 - Provincia di Bergamo, con decreto del Presidente n. 76 del 10 marzo 2026;
 - ALER di Bergamo, Lecco e Sondrio, con provvedimento del Presidente n. 21 del 19 marzo 2026;
 - il Comune di Boltiere, con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 12 marzo 2026;
 - il Comune di Ciserano, con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 26 febbraio 2026;
 - il Comune di Osio Sotto, con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 25 marzo 2026;
 - il Comune di Verdellino, con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 4 marzo 2026;
 - il Comune di Verdello, con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 24 febbraio 2026;

Dato atto che il Terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma è stato sottoscritto digitalmente dai soggetti interessati, ossia dai Presidenti della Provincia di Bergamo e di ALER Bergamo Lecco e Sondrio, dai Sindaci dei Comuni di Boltiere, Ciserano, Osio Sotto, Verdellino e Verdello e, da ultimo, dall'Assessore alla Casa e Housing Sociale Paolo Franco in data 21 maggio 2026;

Considerato che il sopracitato Terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma di cui trattasi è rispondente alle finalità previste dalla d.g.r. 18 giugno 2012 n. IX/3651 di promozione dell'Accordo di Programma;

Richiamato l'art. 7, comma 5, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 che prevede l'approvazione da parte del Presidente della Regione degli Accordi promossi dalla stessa;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7, comma 5, della l.r. 29 novembre 2019 n. 19, il Terzo Atto integrativo all'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, ALER di Bergamo Lecco e Sondrio, Comune di Boltiere, Comune di Ciserano, Comune di Osio Sotto, Comune di Verdellino e Comune di Verdello, finalizzato alla riqualificazione dell'area di Zingonia, Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con i relativi sub-allegati:

- All. 1 - Planimetria con individuazione delle Aree delle Torri di Ciserano;
- All. 2 - Planimetria con individuazione delle aree in Comune di Verdellino comprese tra Corso Asia e Piazza Affari;
- All. 3 - Planimetria con individuazione delle aree del Comune di Verdellino per l'intervento di cui all'art. 5;
- All. 4 - Planimetria con individuazione dell'area per il Community Organizing;
- All. 5 - Cronoprogramma con le fasi di attuazione dell'Accordo di Programma;
- All. 6 - Prospetto economico di ripartizione delle risorse;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto nonché dell'Allegato «A» e dei relativi sub-allegati di cui al punto 1) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 7, comma 11, della l.r. 29 novembre 2019 n. 19, e nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale regionale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Il presidente
Attilio Fontana

_____ • _____

ALLEGATO "A"

TERZO ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI BERGAMO, ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO, COMUNE DI BOLTIERE, COMUNE DI CISERANO, COMUNE DI OSIO SOTTO, COMUNE DI VERDELLINO E COMUNE DI VERDELLO, FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI ZINGONIA, APPROVATO CON D.P.G.R. 21/11/2012 N. 10563 E SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO CON D.A.R. 28/02/2019 N. 259 E D.P.G.R. 10/12/2021 N. 846

(testo coordinato)

TRA

- La **Regione Lombardia**, con sede in piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata dall'Assessore alla Casa e Housing Sociale Paolo Franco;
- la **Provincia di Bergamo**, con sede a Bergamo, in via Tasso n. 8, rappresentata del presente atto dal Presidente della Provincia, Gianfranco Gafforelli;
- l'**Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale delle Province di Bergamo, Lecco e Sondrio** (di seguito Aler), con sede a Bergamo, via Mazzini 32/a, rappresentato dal Presidente Corrado Zambelli
- il **Comune di Boltiere**, con sede a Boltiere, via Don Giulio Carminati n. 2, rappresentato dal Sindaco Osvaldo Palazzini;
- il **Comune di Ciserano**, con sede a Ciserano, piazza Papa Giovanni XXIII n. 29, rappresentato dal Sindaco Caterina Vitali;
- il **Comune di Osio Sotto**, con sede a Osio Sotto, piazza Papa Giovanni XXIII n.1, rappresentato dal Sindaco Corrado Quarti;
- il **Comune di Verdellino**, con sede a Verdellino, piazza Don Martinelli n. 1, rappresentato dal Sindaco Silvano Zanoli;
- il **Comune di Verdello**, con sede a Verdello, via Cavour n. 23/a, rappresentato dal Sindaco Fabio Mossali;

VISTI:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura, approvato con d.c.r. 20 giugno 2023 n. XII/42;
- la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. d), che individua tra le funzioni di competenza della Regione la realizzazione di piani e programmi d'intervento a carattere regionale finalizzati ad incrementare l'offerta

- abitativa pubblica e sociale, la rigenerazione urbana e le misure per contrastare l'emergenza abitativa;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di programma;
 - la l.r. n. 17 del 2 dicembre 2013, "Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)" con la quale è stato delineato un nuovo assetto della gestione dell'Edilizia Residenziale Pubblica in Lombardia, che ha previsto l'istituzione dell'Aler Bergamo-Lecco-Sondrio attraverso accorpamento con fusione dell'Aler di Bergamo (incorporante) con le Aler di Lecco e Sondrio (incorporate), fusione approvata con Provv. n. BG/23 del 19 giugno 2014;
 - la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale" e, in particolare, l'articolo 7 "Accordo di Programma" recante la disciplina degli accordi di programma;
 - il regolamento regionale 22 dicembre 2020 n. 6;

VISTI inoltre:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (d.p.g.r.) n. 10563 del 21 novembre 2012 con il quale è stato approvato l'Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Aler Bergamo, Comune di Boltiere, Comune di Ciserano, Comune di Osio Sotto, Comune di Verdellino e Comune di Verdello, finalizzato alla riqualificazione dell'area di Zingonia;
- il Decreto dell'Assessore Regionale (d.a.r.) n. 259 del 28 febbraio 2019 con il quale è stato approvato il Primo Atto Integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Aler Bergamo, Comune di Boltiere, Comune di Ciserano, Comune di Osio Sotto, Comune di Verdellino e Comune di Verdello, finalizzato alla riqualificazione dell'area di Zingonia;
- il d.p.g.r. n. 846 del 10 dicembre 2021 con il quale è stato approvato il Secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, Comune di Boltiere, Comune di Ciserano, Comune di Osio Sotto, Comune di Verdellino e Comune di Verdello, finalizzato alla riqualificazione dell'Area di Zingonia,

PREMESSO che:

- l'aggregato urbano di Zingonia è il risultato di un progetto urbanistico degli anni '60, realizzato a cavallo dei confini amministrativi dei comuni di Boltiere, Ciserano, Osio Sotto,

Verdellino e Verdello, in un ambito territoriale strategico sia in termini di accessibilità, sia per la presenza di centri produttivi di eccellenza;

- tale aggregato, pur essendo caratterizzato da molteplici qualità urbane e dalla presenza di attività di pregio, ha sovente presentato gravi problematiche dal punto di vista della sicurezza, dell'integrazione sociale, del degrado urbano, che si sono manifestate in episodi di vandalismo, abbandono di rifiuti, prostituzione, spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamenti di mezzi privati e attrezzature pubbliche, occupazioni abusive di immobili;
- le Amministrazioni locali, da sempre impegnate a fronteggiare tale situazione, avendo riconosciuto il carattere sovracomunale delle problematiche di cui al precedente punto, hanno avviato un'azione condivisa per risolvere la situazione di degrado urbano ed edilizio. A tal fine, hanno deciso di coinvolgere la Regione, la Provincia, l'Aler e la Prefettura per programmare un processo di riqualificazione idoneo a valorizzare la centralità dell'area, che sarà interessata anche dalla realizzazione di infrastrutture viabilistiche strategiche, quali l'autostrada Bergamo-Treviglio che conetterà Pedemontana, BreBeMi e la tangenziale di Bergamo;
- a tale scopo, in data 15 settembre 2008 i Comuni di Verdellino e Ciserano hanno siglato un Protocollo di Intesa per individuare gli obiettivi di un intervento di riqualificazione e trasformazione urbanistica, da sviluppare mediante la stesura di un progetto, che è stato successivamente candidato al bando regionale del 2° Contratto di Quartiere, per l'assegnazione di fondi regionali;
- in data 25 gennaio 2010, vista l'impossibilità di ottenere il finanziamento, i Comuni di Boltiere, Ciserano, Osio Sotto, Verdellino e Verdello, la Regione, la Provincia, l'Aler e la Prefettura hanno sottoscritto un "*Protocollo di Intesa per Zingonia*", volto ad individuare una reale proposta di riqualificazione, da tradurre in uno studio di prefattibilità, al fine di soddisfare i seguenti obiettivi:
 - sicurezza dell'area;
 - sostenibilità sociale;
 - sviluppo locale;
 - qualità degli spazi e delle architetture.

Con il medesimo Protocollo, le Amministrazioni hanno istituito: (i) un Tavolo di Coordinamento presso la Provincia di Bergamo, avente lo scopo di definire soluzioni utili al raggiungimento delle finalità del Protocollo; (ii) un Gruppo di Lavoro Tecnico presso la Prefettura per affrontare specificamente i temi della sicurezza e dell'ordine pubblico;

- successivamente, in data 9 febbraio 2011, i Comuni, la Regione, la Provincia, l'Aler e la Prefettura hanno sottoscritto un ulteriore Protocollo di "Aggiornamento" di quello del gennaio del 2010, con cui hanno ribadito la volontà di addivenire all'intervento di riqualificazione;
- su richiesta congiunta dei Comuni interessati e della Provincia, la Regione Lombardia ha incaricato Infrastrutture Lombarde S.p.A. (di seguito I.L.S.p.A.) di predisporre uno studio di prefattibilità dell'operazione;
- in data 25 maggio 2012, I.L.S.p.A. ha presentato il masterplan, presso la sede Territoriale di Regione Lombardia di Bergamo, alla presenza di tutti gli Enti istituzionali interessati, che lo hanno ritenuto rispondente alle loro direttive;
- con d.g.r. IX/3651 del 18 giugno 2012 Regione Lombardia ha promosso, ai sensi della l.r. n. 2/2003, l'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione dell'area di Zingonia; procedura che si è conclusa con l'approvazione dello stesso con d.p.g.r. n. 10563 del 21 novembre 2012, che è stato poi modificato con il Primo Atto Integrativo, approvato con d.a.r. n. 259 del 28 febbraio 2019, e con il Secondo Atto Integrativo, approvato con d.p.g.r. n. 846 del 10 dicembre 2021;

CONSIDERATO che:

in coerenza con i contenuti e le finalità dell'Accordo e dei suoi Atti Integrativi, gli enti sottoscrittori, in base agli impegni presi, hanno attuato le attività che di seguito si riportano:

- 1) trasferimento delle risorse pari a euro 5.000.000,00 a favore di Aler e I.L.S.p.A. da parte di Regione Lombardia;
- 2) acquisizione da parte di Aler della "relazione di stima per la determinazione del valore del comparto "6 Torri di Zingonia" redatta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia – Direzione Provinciale di Bergamo – Ufficio Provinciale del Territorio in data 24 luglio 2012, che ha determinato il più probabile valore di mercato del compendio immobiliare da porre a base d'asta pari a euro 4.203.000,00 (superato);
- 3) esclusione dall'Edilizia Residenziale Pubblica di complessivi n. 55 alloggi di proprietà Aler, funzionali alla mobilità dei residenti, autorizzata con d.g.r. n. IX/4817 del 6 febbraio 2013 (n. 35 alloggi) e d.g.r. n. X/1697 del 17 aprile 2014 (n. 20 alloggi);
- 4) realizzazione delle attività del Laboratorio Sociale da parte del Comune di Verdellino, finanziato inizialmente dalla Fondazione Cariplo, per attività di supporto e mediazione culturale a favore dei residenti dell'area residenziale di Verdellino, localizzata nel perimetro dell'area di Zingonia, tra Piazza Affari, Viale Oleandri, Corso Asia e via Fermi. Le attività, finalizzate alla valorizzazione del rapporto con gli spazi abitativi e di vita e alla promozione del senso di identità e rinnovamento dell'immagine di Zingonia, nonché allo

sviluppo delle forme di mutualità familiare, potenziamento delle capacità comunicative e culturali degli adulti, con particolare attenzione all'empowerment femminile, sono state avviate a partire da giugno 2013; il laboratorio è stato rinnovato una prima volta a giugno 2015 e in seguito ad agosto 2017, per poi concludersi a luglio 2018 (come da presa d'atto del C.d.V. nella seduta del 12 settembre 2018).

- 5) approvazione con d.g.r. n. X/18 del 3 aprile 2013 delle determinazioni relative al "Piano di Governo del Territorio" del Comune di Ciserano;
- 6) pubblicazione sul BURL n. 38 del 18 settembre 2013 dell'approvazione del P.G.T. del Comune di Ciserano e successivo avvio della procedura di predisposizione del Piano Attuativo attraverso l'approvazione dello schema planivolumetrico;
- 7) predisposizione a cura di I.L.S.p.A. del bando esplorativo volto alla selezione di offerte di beni immobili privati ai fini della realizzazione dell'intervento di housing sociale da realizzare con i proventi dell'alienazione dell'area delle Torri di Ciserano, pubblicato il 17 giugno 2014, con scadenza al 20 settembre 2017 e revocato con determina di I.L.S.p.A. del 7 settembre 2017, a seguito della decisione del Collegio di Vigilanza del 18 luglio 2017;
- 8) consegna da parte di I.L.S.p.A. al Comune di Ciserano di:
 - progetto definitivo per le demolizioni delle Torri, in data 2 luglio 2014;
 - Piano Attuativo Comparto "ARU 01", in data 23 luglio 2014;
- 9) adozione da parte del Consiglio Comunale di Ciserano, con deliberazione n. 13 del 10 febbraio 2015, del Piano Attuativo relativo all'ambito di riqualificazione urbana, conforme al P.G.T. vigente, denominato "ARU 01", successivamente approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 28 maggio 2015 e conseguente dichiarazione di pubblica utilità con deliberazione di C.C. n. 57 del 10 novembre 2015;
- 10) consegna da parte di I.L.S.p.A. ad Aler del progetto esecutivo per la demolizione delle 6 Torri di Ciserano, comprensivo del quadro tecnico economico per euro 1.537.544,41, come da presa d'atto del Collegio di Vigilanza nella seduta del 18 luglio 2017;
- 11) avvio incontri con la Prefettura nel periodo ottobre/dicembre 2017 per la condivisione dei primi aspetti operativi relativi allo sgombero delle Torri di Ciserano;
- 12) acquisizione da parte di Aler di unità immobiliari delle Torri di Ciserano e precisamente di n. 129 alloggi di cui n. 91 all'asta e n. 38 bonariamente, oltre a n. 23 altre unità (negozi, magazzini e box) di cui n. 4 all'asta e n. 19 bonariamente;
- 13) avvio a cura di Aler della procedura espropriativa, attraverso l'emissione e notifica dei decreti di esproprio per le Torri di Ciserano e contestuale deposito delle indennità di esproprio presso il Ministero delle Economie e delle Finanze;

- 14) assegnazione a cura di Aler degli alloggi esclusi dall'ERP a favore di nuclei familiari uscenti dalle Torri di Ciserano;
- 15) concessione, con d.g.r. n. X/7536 del 18 dicembre 2017, di un contributo integrativo di euro 1.075.000,00 da parte di Regione Lombardia a favore di Aler, di cui:
- euro 1.000.000,00 per acquisto e riqualificazione di alloggi nell'area compresa tra Corso Asia e Piazza Affari in Comune di Verdellino, localizzati nelle Torri di Via degli Oleandri n. 4, come da istanza da parte del Comune di Verdellino prot. U1.2017.0006606 del 5 ottobre 2017;
 - euro 75.000,00 per interventi a favore delle mobilità e degli sgomberi;
- 16) demolizione delle Torri Anna e Athena da parte di I.L.S.p.A. con i seguenti passaggi procedurali: sottoscrizione del contratto di appalto in data 28 febbraio 2019, consegna dei lavori in data 25 marzo 2019 e 6 maggio 2019, fine lavori il 31 gennaio 2020 e collaudo il 17 aprile 2020;
- 17) riqualificazione delle Torri di Via Oleandri 4 a Verdellino, a partire dalla determina del Direttore Generale n. 432 in data 07/12/2020 con l'approvazione del progetto esecutivo, da parte di Aler che ha provveduto a:
- acquisire all'asta n. 26 alloggi sparsi nei condomini A – B – C e D;
 - avviare su indicazione del Collegio di Vigilanza del 7 maggio 2020 la realizzazione delle opere di somma urgenza nelle parti comuni dei condomini;
 - predisporre il progetto di riqualificazione dei primi 16 alloggi che risultavano liberi da persone, dandone copertura con pro quota del cofinanziamento posto a carico di Aler nell'ambito dell'AdP;
 - affidare, previa gara di evidenza pubblica, l'incarico per lo svolgimento di attività propedeutiche alla costituzione dei condomini in Verdellino, Via Degli Oleandri 4 – Torri A e D;
 - avviare le procedure di verifica circa la contrattualizzazione del rapporto di locazione con le n. 9 famiglie tuttora occupanti gli alloggi, prevedendone la ricollocazione ove le condizioni impiantistiche o igienico-sanitarie degli immobili richiedano interventi di ristrutturazione incompatibili con la permanenza di persone;
 - completare in data 14 novembre 2022 la ristrutturazione di 13 dei 16 alloggi delle Torri di Via Oleandri n. 4 a Verdellino. Le rimanenti 3 unità saranno completate dopo i lavori del bonus ristrutturazione 110%, promossi dal condominio, per cui l'intervento, in relazione agli impegni presi nell'ambito dell'Accordo di Programma, si considera concluso (Collegio di Vigilanza nella seduta del 14 dicembre 2022);

- 18) acquisizione da parte di Aler della "relazione di stima per la determinazione del più probabile valore di mercato dell'area denominata le sei torri di Ciserano costituita dai due lotti ex Athena e ex Anna" redatta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia – Direzione Provinciale di Bergamo – Ufficio Provinciale del Territorio in data 19 febbraio 2020, e che ha determinato il più probabile valore di mercato del compendio immobiliare da porre a base d'asta pari a euro 2.450.000,00 (superato);
- 19) presa d'atto da parte del Collegio di Vigilanza, nella seduta del 10 dicembre 2020, a seguito della richiesta di accertamento IMU da parte del Comune di Ciserano nei confronti di Aler per il periodo 2014/2019, di un ammontare IMU di euro 289.260,58, senza l'applicazione di penali e sanzioni, che il Comune di Ciserano si è impegnato a rimettere a disposizione dell'Accordo di Programma per un intervento di housing sociale, al netto di alcune spese legali e per incarichi professionali riferibili alla revisione del Piano Attuativo, e quindi per un importo definitivo pari a euro 263.493,58.
- 20) adozione da parte del Comune di Ciserano della variante al Piano di Riqualificazione Urbana "ARU01" con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 21 gennaio 2021 e sua approvazione definitiva con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 25 febbraio 2021.
- 21) acquisizione da parte di Aler in data 22 dicembre 2021 della "relazione di stima per la determinazione del più probabile valore di mercato dell'area denominata le sei torri di Ciserano costituita dai due lotti ex Athena e ex Anna" redatta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia – Direzione Provinciale di Bergamo – Ufficio Provinciale del Territorio, e che ha determinato il più probabile valore di mercato del compendio immobiliare da porre a base d'asta pari a euro 2.200.000,00;
- 22) predisposizione da parte di Aler (come da I Atto Integrativo) e pubblicazione in data 31 maggio 2022, del bando per l'alienazione dell'area delle ex Torri di Ciserano, che prevedeva le seguenti modalità di presentazione delle offerte:
- 05/08/2022 – scadenza per la presentazione delle offerte;
 - 05/09/2022 – eventuale apertura delle buste;
 - 05/12/2022 – eventuale aggiudicazione.
- Nella seduta del 14 dicembre 2022 il Collegio di Vigilanza ha preso atto che il bando è andato deserto;
- 23) presa d'atto da parte del Collegio di Vigilanza nella seduta del 19 dicembre 2022 della richiesta di un finanziamento di euro 1.837.949,79 presentata dal Comune di Ciserano all'Assessorato alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia, con nota prof.19564 del 16 dicembre 2022, per la realizzazione di opere infrastrutturali nell'area delle ex Torri e incarico alla Segreteria Tecnica di sviluppare tutti gli approfondimenti

- tecnici per apportare eventuali modifiche al Piano Attuativo per rendere il bando maggiormente aderente alle esigenze del territorio;
- 24) avvio valutazioni in sede di Segreteria Tecnica nel periodo settembre 2023/ottobre 2024 per definire le modifiche da apportare al Piano Attuativo;
- 25) approvazione da parte di Collegio di Vigilanza nella seduta del 30 dicembre 2024 di:
- ipotesi di modifica del Piano Attuativo ARU01 da parte del Comune di Ciserano;
 - utilizzo di una quota dell'accantonamento IMU, versato da ALER Bergamo, per circa euro 110.000,00, di cui 90.000,00 euro per la copertura residua della rotatoria sud;
 - nuova destinazione dei fondi residui dell'Accordo, di Regione Lombardia, Aler Bergamo e accantonamento IMU, per finanziare un nuovo progetto di sicurezza urbana nell'area dell'Accordo e per dare copertura ad ulteriori interventi necessari e urgenti per l'attuazione dell'A.d.P.;
- 26) adozione da parte del Comune di Ciserano, della Variante 2025 al Piano di Riqualficazione Urbana "ARU01" con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 29 aprile 2025, e sua approvazione definitiva con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 10 giugno 2025;
- 27) richiesta da parte di Aler del 25 giugno 2025 (Protocollo Aler n. 14750) all'Agenzia delle Entrate di Bergamo di redazione di una nuova "stima del valore venale delle aree delle Ex Torri", redatta sulla base della variante ARU 01 – 2025;
- 28) incarico da formalizzare mediante stipula di accordo di collaborazione tra Agenzia delle Entrate di Bergamo e l'Aler di Bergamo Lecco Sondrio per la fornitura dei servizi di valutazione tecnico estimativa e consulenza specialistica;
- 29) incarico a figura notarile da parte di Aler per la redazione del nuovo bando di messa in vendita all'asta dell'area in due lotti distinti, sulla base del nuovo piano attuativo e dei nuovi valori di vendita.

CONSIDERATO, inoltre, che:

- a) il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma per la riqualificazione dell'Area di Zingonia si è riunito in data 14 gennaio 2026 ed ha espresso il proprio consenso unanime all'approvazione dell'ipotesi di Terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma;
- b) i soggetti sottoscrittori hanno approvato l'ipotesi del sopracitato atto coi provvedimenti di seguito indicati:
- la Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta Regionale n. XII/5934 del 30 marzo 2026;

- la Provincia di Bergamo, con decreto del Presidente n. 76 del 10 marzo 2026;
- Aler Bergamo, Lecco e Sondrio, con provvedimento del Presidente n. 21 del 19 marzo 2026;
- il Comune di Boltiere, con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 12 marzo 2026;
- il Comune di Ciserano, con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 26 febbraio 2026;
- il Comune di Osio Sotto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 25 marzo 2026;
- il Comune di Verdellino, con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 4 marzo 2026;
- il Comune di Verdello, con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 24 febbraio 2026.

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti sottoscrittori, come individuati in epigrafe al presente Accordo di Programma, convengono e **stipulano il seguente Terzo Atto Integrativo**, che tiene conto di tutte le modifiche intervenute e fornisce una lettura completa e coordinata;

Capo I – ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati di cui al successivo art. 21 costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Accordo di Programma e sono vincolanti in ogni loro parte per i soggetti sottoscrittori.

Art. 2 – Oggetto e finalità dell'Accordo di Programma

2.1 In coerenza con le finalità indicate nell'atto di promozione, il presente Accordo di Programma definisce gli impegni dei soggetti sottoscrittori al fine di consentire l'intervento di riqualificazione e valorizzazione dell'Area di Zingonia e, in particolare, dell'area sita nel Comune di Ciserano, meglio individuata nella planimetria allegata (All. 1), originariamente interessata dalla presenza dei condomini denominati Athena 1, 2, 3 e Anna 1, 2, 3, nonché delle annesse piastre commerciali (di seguito tutti questi immobili, per brevità, saranno chiamati "**Torri di Ciserano**" e "**Area Torri di Ciserano**" per il periodo precedente alle demolizioni ed "**Ex Torri di Ciserano**" e "**Area Ex Torri di Ciserano**" per il periodo successivo).

2.2 I soggetti sottoscrittori si danno reciprocamente atto che per avviare il processo di riqualificazione, anche attraendo capitali privati, è necessario risolvere – con assoluta priorità ed urgenza – la situazione di degrado urbano ed edilizio dell'Area delle Torri di Ciserano sia mediante azioni volte a garantire e a preservare la sicurezza e l'ordine pubblico, sia mediante un intervento di ristrutturazione urbanistica, volto a ricucire la continuità del tessuto urbano attraverso la

sostituzione della destinazione residenziale con funzioni più compatibili con gli esistenti insediamenti industriali.

2.3 ¹ I soggetti sottoscrittori si danno altresì reciprocamente atto che, al fine di interrompere il processo di degrado sociale ed edilizio in atto nell'area in Comune di Verdellino, compresa tra Corso Asia e Piazza Affari, ed impedire il verificarsi di una situazione analoga a quella di cui al precedente art. 2.2 è necessario intervenire con strategie condivise, meglio descritte al successivo art. 6.

2.4 ² La complessità e l'innovatività della procedura impone una "governance" unica per i passaggi critici (stazione appaltante per bando esplorativo, redazione Piano Attuativo e stazione appaltante per le demolizioni e per l'housing sociale) rappresentata da un solo attore, inizialmente individuato in I.L.S.p.A. e successivamente in Aler.

Capo II – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 3 – La demolizione e riqualificazione dell'Area delle Torri di Ciserano

3.1 ³ L'Area delle Torri di Ciserano è stata interessata da una grave situazione di degrado edilizio, urbano e sociale, che si prestava a favorire una situazione di particolare criticità nella convivenza sociale ed episodi di criminalità, che si stavano diffondendo anche su parte del territorio del Comune di Verdellino.

3.2 Le Torri di Ciserano presentavano una compromissione delle strutture edilizie, dello stato di funzionamento degli impianti e delle condizioni di salubrità degli immobili, che ha richiesto un costante monitoraggio da parte del Comune, allo scopo di dichiarare l'eventuale inagibilità degli immobili e salvaguardare così l'incolumità delle persone residenti.

3.3 Per agevolare la riqualificazione e favorire il processo di ricollocazione delle famiglie residenti, Aler - nel rispetto dei principi di convenienza e di congruenza economica, da valutare alla luce delle stime dell'Agenzia del Territorio, o di altro Ente pubblico competente in materia di servizi tecnico-estimativi, e previa verifica delle situazioni debitorie (ossia dell'esistenza di mutui, ipoteche da estinguere, nonché di imposte e spese condominiali insolute o spese per utenze, insolute) – si è impegnata ad acquisire le unità immobiliari delle Torri di Ciserano fin dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Programma e, quindi, prima dell'approvazione del Piano Attuativo (concluso).

3.4 L'intervento di riqualificazione dell'Area delle Torri di Ciserano verrà attuato mediante un piano di recupero di cui all'art. 28, L. 5 agosto 1978, n. 457 o altro strumento urbanistico di attuazione previsto dalla legislazione nazionale o regionale avente effetto di dichiarazione di

¹ Articolo inserito con I Atto Integrativo e modificato con il presente Atto.

² Articolo modificato con II Atto Integrativo.

³ Articolo modificato con I Atto Integrativo.

pubblica utilità ed apposizione del vincolo espropriativo (di seguito, per brevità, "**Piano Attuativo**") (in corso).

Tale Piano Attuativo dovrà essere conforme sia alle previsioni del Piano di Governo del Territorio vigente (di seguito, per brevità, "**P.G.T.**"), approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 28 maggio 2013, sia alla variante generale adottata con Deliberazione C.C. n. 7 del 26 febbraio 2025 che hanno individuato, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni delle relative procedure amministrative di approvazione, nonché ai principi di pianificazione indicati al successivo art. 3.5, l'ambito di riqualificazione urbana denominato "ARU 01".

3.5 ⁴ Il Piano Attuativo disciplinerà un intervento di ristrutturazione urbanistica volto a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio attraverso la demolizione delle Torri di Ciserano e a prevedere funzioni più idonee rispetto al contesto territoriale circostante, ossia qualunque funzione afferente alle destinazioni d'uso terziarie, servizi, direzionali, commerciali, anche nel tipo grande struttura, con l'unica eccezione della destinazione residenziale.

Il Piano Attuativo prevederà il riconoscimento di diritti edificatori quantitativamente pari a quelli degli immobili esistenti e dovrà tenere conto delle esigenze di equilibrio economico-finanziario dell'intervento urbanistico di riqualificazione. A tal fine, il contributo sul costo di costruzione derivante dall'attuazione degli interventi previsti dal Piano Attuativo verrà determinato in misura non superiore al 5% del costo di costruzione degli interventi; detto contributo concorrerà alla realizzazione di quota parte degli interventi di riqualificazione dell'asta stradale di Corso Europa.

3.6 In caso di inerzia dei proprietari e previa diffida, l'intervento di riqualificazione verrà realizzato da Aler, che sarà beneficiaria delle espropriazioni disposte dal Comune di Ciserano e che corrisponderà le indennità di espropriazione utilizzando parte del finanziamento regionale di cui al successivo art. 11.1, lett. a).

Per l'intera operazione Aler contribuisce anche con risorse proprie di cui al successivo art. 11.1, lett. b). Una volta ultimata la procedura di acquisizione coattiva da parte del Comune di Ciserano a favore di Aler, si procederà alla demolizione delle Torri di Ciserano.

3.7 I.L.S.p.A., tramite gara di evidenza pubblica, procederà alla demolizione delle Torri (concluso).

Art. 4 – Realizzazione di un intervento di Housing sociale

4.1 Al fine di attuare la riqualificazione di Zingonia e di rispondere al fabbisogno in aumento di alloggi di edilizia residenziale sociale, i soggetti sottoscrittori prevedono di realizzare un intervento di edilizia per servizi abitativi pubblici e/o sociali (di seguito, per brevità, "Housing sociale"), nelle aree che saranno individuate ai sensi dei successivi articoli 5.1 e 5.2. Il bando di assegnazione degli alloggi potrà prevedere dei criteri per favorire l'attribuzione in favore delle giovani coppie.

⁴ Articolo modificato con il presente Atto.

4.2. ⁵ Per anticipare e avviare la riqualificazione nelle Torri di via degli Oleandri n. 4 in Comune di Verdellino, Aler si impegna ad acquisire gli alloggi all'asta o direttamente a trattativa privata dagli Istituti di Credito che hanno avviato le esecuzioni immobiliari, per la loro successiva manutenzione e/o ristrutturazione finalizzata all'housing sociale ovvero per servizi abitativi pubblici e sociali (concluso).

Articolo 5 - Attuazione dell'intervento di Housing a mezzo del trasferimento dell'Area delle Torri di Ciserano

5.1 Per realizzare l'intervento di Housing sociale, I.L.S.p.A. indirà una procedura di evidenza pubblica per selezionare le offerte di privati che si obbligheranno a cedere gli immobili di loro proprietà. Tali offerte non saranno vincolanti per l'acquirente. La procedura sarà rivolta prioritariamente all'acquisizione di immobili ubicati in Comune di Verdellino nell'area compresa tra Corso Asia e Piazza Affari, meglio individuata nella planimetria allegata (All. 2) e, in subordine, nel territorio dei Comuni interessati dall'ambito di Zingonia. Gli immobili selezionati ai sensi del presente articolo dovranno comunque risultare idonei alla realizzazione dell'intervento di Housing Sociale, tenuto conto della loro ubicazione conformazione, nonché delle connesse esigenze di gestione, e dell'obiettivo di riqualificazione dell'area di Zingonia. Il valore degli immobili indicato dagli offerenti nell'ambito della procedura dovrà essere verificato mediante apposite perizie dell'Agenzia del Territorio, o di altro Ente pubblico competente in materia di servizi tecnico-estimativi, ed essere comunque coerente con limiti del costo convenzionale utilizzato da Regione Lombardia nell'attuazione dei propri Programmi di edilizia residenziale pubblica ⁶.

5.2 ⁷ Aler, successivamente all'alienazione dell'area attualmente sedime delle Torri, provvederà alla realizzazione di un intervento di Housing Sociale sull'area di proprietà del Comune di Verdellino, meglio individuata nella planimetria (All. 3).

L'eventuale intervento di nuova edificazione dovrà svilupparsi in stretta connessione con lo sviluppo del fondamentale processo di Community Organizing, con l'obiettivo di consolidarne i benefici attesi in termini di migliore qualità di vita dei residenti, di rigenerazione dello spazio urbano pubblico e privato compreso nell'area di progetto e di conseguenti ricadute positive nel territorio complessivo dei cinque Comuni coinvolti.

⁵ Articolo modificato con I Atto Integrativo.

⁶ Bando pubblicato e poi revocato.

⁷ Articolo modificato con I e II Atto Integrativo e con il presente atto.

Art. 6 – Attivazione di un servizio di Community Organizing

6.1 Al fine di interrompere il processo di degrado sociale ed edilizio in atto in particolare nell'area in Comune di Verdellino, compresa tra Corso Asia e Piazza Affari, meglio individuata nella planimetria allegata (All. 2), ed impedire il verificarsi di una situazione analoga a quella dell'Area delle Torri di Ciserano, verrà attivato un servizio di Community Organizing avente lo scopo di promuovere iniziative volte a sviluppare forme di convivenza sostenibile, di integrazione sociale e di sensibilizzazione sulle regole alla base della tolleranza reciproca.

6.2 Il servizio di Community Organizing sarà attivato sulle aree meglio individuate nella planimetria allegata (All. 4). Il Comune di Verdellino acquisirà la disponibilità di questi spazi che verranno poi sistemati, a cura e spese di Aler (di seguito, per brevità, "**Intervento Community Organizing**"). La sistemazione degli spazi verrà concordata tra le parti con successive convenzioni attuative del presente Accordo di Programma.

6.3 Tutte le attività del progetto di Community Organizing saranno coordinate dal Comune di Verdellino coinvolgendo personale del Comune ed i volontari disponibili. Le spese vive di gestione del servizio (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per la partecipazione ad iniziative di riqualificazione sociale e/o urbana e per l'attivazione di servizi specifici in favore della collettività) saranno sostenute dalla Provincia e dal Comune di Verdellino, con la possibilità di attingere a risorse private e/o regionali.

Art. 7 – Le ulteriori opere di riqualificazione

7.1 ⁸ Per incrementare la dotazione di servizi e favorire la riqualificazione dell'area di Zingonia, i Comuni interessati provvederanno, ove possibile, con proprie risorse a realizzare i seguenti interventi/attività:

- a) riqualificazione dell'asta stradale di Corso Europa in coerenza con le altre opere infrastrutturali in programmazione (in corso);
- b) infrastruttura tecnologica per la gestione della viabilità e della videosorveglianza;
- c) sicurezza urbana ⁹;
- d) connessione delle reti di piste ciclabili esistenti e/o nuove piste ciclabili.

7.2 Le modalità, i tempi di realizzazione, la localizzazione delle opere di cui al precedente art. 7.1, nonché i criteri di ripartizione di tutte le spese di progettazione, realizzazione e di gestione saranno definiti e concordati dai Comuni nell'ambito del Collegio di Vigilanza.

⁸ Articolo modificato con il presente atto.

⁹ Comma inserito con il presente atto.

7.3 I Comuni, in sede di Collegio di Vigilanza, definiranno modi e tempi relativi all'inserimento delle opere nelle previsioni dei propri strumenti urbanistici e dei programmi triennali delle opere pubbliche.

Capo III - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ED IMPEGNI DELLE AMMINISTRAZIONI SOTTOSCRITTICI

Art. 8 – Attuazione

Il crono programma delle attività finalizzate alla concreta attuazione del presente Accordo di Programma è riassunto ed esplicitato nel programma delle attività (All. 5).

Art. 9 – Impegni dei soggetti sottoscrittori

9.1 In attuazione dell'obiettivo di cui al precedente art. 2, i soggetti sottoscrittori si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad utilizzare le proprie risorse per la riqualificazione dell'Area di Zingonia ed in particolare, a:

- a) rispettare gli obiettivi ed i tempi di attuazione indicati nel presente Accordo di Programma, nonché nella sequenza logico-temporale delle attività, come da Allegato 5, fatto salvi eventuali ritardi non imputabili alle attività di Aler;
- b) attuare tutti i comportamenti necessari alla rapida esecuzione dell'Accordo stesso, nel rispetto delle procedure e delle reciproche responsabilità, obblighi o impegni assunti;
- c) attivare, nel rispetto delle procedure amministrative, il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta ed ogni altro titolo abilitativo utile o necessario per il sollecito avvio e compimento degli interventi descritti al precedente capo II, secondo i principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

9.2 Fermo quanto disposto ai precedenti capoversi, i soggetti sottoscrittori assumono gli obblighi specifici ad essi ascritti nel presente articolo:

A. la **Regione Lombardia** si impegna a coordinare tutte le fasi e gli interventi del presente Accordo e mettere a disposizione risorse pari a euro 5.000.000, ripartite tra I.L.S.p.A. e Aler, come precisato nell'Allegato 8.

Regione Lombardia si impegna inoltre a mettere a disposizione ulteriori risorse pari a euro 1.075.000,00, da trasferire ad Aler (concluso) ¹⁰.

B. **Infrastrutture Lombarde S.p.A.** si impegna a:

- a) predisporre il bando esplorativo per selezionare le offerte di immobili privati¹¹;

¹⁰ Comma modificato con Il Atto Integrativo.

¹¹ Bando predisposto da I.L. Spa e poi revocato con decisione del Collegio di Vigilanza nella seduta del 18 luglio 2017.

- b) coordinare e supportare il Comune nell'attività di redazione del Piano Attuativo per la riqualificazione dell'area di Ciserano (concluso);
- c) ricoprire il ruolo di stazione appaltante per le demolizioni delle torri di Ciserano (concluso);
- d) predisporre il bando per l'alienazione dell'area delle Torri di Ciserano¹²;
- e) ricoprire il ruolo di stazione appaltante per la progettazione dell'intervento di housing sociale¹³;
- f) sviluppare il progetto di housing sociale ¹⁴;

C. Aler Bergamo Lecco Sondrio si impegna a:

- a) acquisire gli alloggi delle Torri di Ciserano, fin dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Programma, attraverso accordo bonario, partecipazione alle aste giudiziarie in cui gli stessi risultano coinvolti, ed esproprio (concluso);
- b) gestire la mobilità degli inquilini delle Torri di Ciserano, anche attraverso la messa a disposizione di propri alloggi disponibili sul territorio, non ancora assegnati, da escludere dall'e.r.p. (concluso);
- c) sistemare i locali per l'insediamento del "laboratorio sociale" a Verdellino, in spazi che il Comune metterà a disposizione, e relative aree circostanti in Comune di Verdellino (concluso);
- d) predisporre il bando per l'alienazione dell'area delle Torri di Ciserano ¹⁵;
- e) ricoprire il ruolo di stazione appaltante per la progettazione e lo sviluppo dell'intervento di housing sociale in comune di Verdellino, da attuare con i proventi della vendita delle Aree delle Torri ¹⁶;
- f) riconoscere al Comune di Ciserano la corresponsione del tributo IMU decorrente dal 2014 ¹⁷;
- g) attuare nel territorio del Comune di Ciserano un intervento di housing sociale, almeno commisurato alle risorse che rientreranno nelle disponibilità dell'accordo

¹² Impegno trasferito ad Aler con I Atto Integrativo.

¹³ Impegno trasferito ad Aler con I Atto Integrativo.

¹⁴ Impegno trasferito ad Aler con I Atto Integrativo.

¹⁵ Impegno trasferito da I.L.S.p.A. con I Atto Integrativo.

¹⁶ Impegno trasferito da I.L.S.p.A. con I Atto Integrativo e modificato con II Atto Integrativo.

¹⁷ Comma modificato con II Atto Integrativo.

di programma per effetto del versamento del tributo IMU, previa intesa tra Regione Lombardia, Aler e Comune sull'ambito di intervento ¹⁸;

- h) attuare nel territorio dell'Accordo di Programma un progetto di sicurezza urbana con le risorse residue di Regione Lombardia e Aler ¹⁹.

Gli oneri che Aler dovrà sostenere a seguito dell'applicazione dei tributi richiesti dal Comune di Ciserano, nonché gli oneri che dovessero derivare ad Aler dall'obbligo di corresponsione di tributi, sanzioni e interessi, a qualsiasi titoli dovuti, all'Erario e agli enti locali e territoriali impositori, per tutti i periodi d'imposta decorrenti dalla stipula del presente Accordo e fino a quello di compiuta realizzazione del Programma incluso, saranno coperti con le risorse a disposizione dell'Accordo di Programma ²⁰.

Aler si impegna, inoltre, per la riqualificazione di Verdellino a:

- 1) acquisire gli alloggi all'asta o direttamente a trattativa privata dagli Istituti di Credito che hanno avviato le esecuzioni immobiliari, per la successiva manutenzione e/o ristrutturazione finalizzati all'housing sociale ovvero per servizi abitativi pubblici e sociali (concluso);
- 2) contrattualizzare, ove ne sussistano i presupposti di legge, il rapporto di locazione con le n. 9 famiglie tuttora occupanti gli alloggi; le spese di adeguamento e di ristrutturazione degli alloggi occupati e da occupare trovano copertura all'interno delle disponibilità economiche dell'Accordo di Programma (concluso).

Regione Lombardia e Aler si impegnano a condurre le attività di cui sopra con il coinvolgimento di tutte le Amministrazioni coinvolte nel presente Accordo ²¹.

D. il Comune di Ciserano si impegna a:

- a) monitorare costantemente le condizioni edilizie e igienico-sanitarie delle Torri di Ciserano, valutando la sussistenza delle condizioni per dichiarare - anche a mezzo di ordinanza contingibile e urgente di cui all'art. 54, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - l'inagibilità degli immobili e dei relativi complessi immobiliari, ordinandone lo sgombero (concluso);
- b) censire il numero dei residenti all'interno delle Torri di Ciserano, collaborando con Aler, la Provincia e la Prefettura, al fine di individuare le soluzioni e le concrete

¹⁸ Comma inserito da Il Atto Integrativo.

¹⁹ Comma modificato con il presente atto.

²⁰ Comma inserito da Il Atto Integrativo.

²¹ Comma inserito da Il Atto Integrativo

- azioni per la mobilità e la ricollocazione di coloro che non dispongono di un alloggio adeguato e si trovano nell'impossibilità di accedere al libero mercato (concluso);
- c) perfezionare entro il 31 gennaio 2013 il procedimento di approvazione del proprio P.G.T., prevedendo in corrispondenza dell'area delle Torri di Ciserano, un ambito di pianificazione da attuare a mezzo del Piano Attuativo nel rispetto dei principi di pianificazione indicati al precedente art. 3 (concluso);
- d) provvedere ad ogni formalità prevista dalla legislazione nazionale e regionale ai fini della promozione ed a (attuazione del Piano Attuativo (concluso);
- e) in caso di inerzia dei proprietari formare il Piano Attuativo, avvalendosi di I.L.S.p.A. (concluso);
- f) approvare il Piano Attuativo entro 31 maggio 2013 con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento previsto dallo stesso e possibilità di procedere all'esproprio, in caso di inerzia dei proprietari (concluso);
- g) destinare i contributi relativi al costo di costruzione derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal Piano Attuativo, e commisurati al massimo al 5% del valore del costo di costruzione stesso, alla realizzazione di quota parte degli interventi di cui all'art. 7.1 lettera a);
- h) diffidare i proprietari dell'Area delle Torri di Ciserano a dare attuazione alle attività previste dal Piano Attuativo nel minor tempo possibile, da stabilire tenendo conto della situazione edilizia e della salubrità delle Torri di Ciserano, nonché delle connesse esigenze di sicurezza e salute pubblica (concluso);
- i) decorso inutilmente il termine assegnato con la diffida, avviare le procedure di acquisizione coattiva degli immobili emettendo i decreti di esproprio in favore di Aler (concluso);
- j) vincolare le risorse provenienti dal gettito IMU decorrente dal 2014, pari ad euro 412.988,00 al 31/12/2024, per la copertura dei seguenti interventi/opere:
- euro 25.767,00 per spese legali/incarichi professionali per Piano Attuativo²²;
 - euro 90.000,00, a parziale copertura dell'intervento di riqualificazione della rotatoria Sud ²³;
 - euro 20.300,00, per lo sviluppo del Piano Attuativo ²⁴;

²² Comma inserito con il II Atto Integrativo.

²³ Comma inserito con il presente atto.

²⁴ Comma inserito con il presente atto.

- euro 276.921,00 a parziale copertura di ulteriori interventi da svilupparsi sul proprio territorio da concordarsi nell'ambito dell'accordo di programma ²⁵;

Inoltre, si impegna a destinare ulteriori accantonamenti IMU futuri per un intervento di housing sociale da svilupparsi sul proprio territorio, rimettendo le risorse nelle disponibilità dell'Accordo di Programma previo assenso del Collegio di Vigilanza in merito alla proposta di individuazione dell'area/immobile su cui si svilupperanno gli interventi sopracitati ²⁶;

E. Il Comune di Verdellino si impegna a:

- a) acquisire la disponibilità degli spazi meglio individuati nell'Allegato 4 e consegnarla ad Aler perché realizzi le opere necessarie al servizio di Community Organizing fase I (concluso);
- b) coordinare le attività del Community Organizing di cui al precedente art. 6 (concluso);
- c) contribuire alle spese di funzionamento del Community Organizing ai sensi del precedente art. 6 (concluso);
- d) destinare l'area di cui al precedente art. 5.2 e meglio individuata nella planimetria allegata (All. 3) alla realizzazione di un intervento di Housing sociale, prevedendo la possibilità di sviluppare una s.l.p. adeguata all'attuazione dello stesso (area individuata, attività non avviata);
- e) mantenere gratuitamente a disposizione di Aler l'area meglio individuata nell'elaborato allegato (All. 3) fino al completamento delle procedure di alienazione a terzi delle Torri di Ciserano ovvero fino alla definizione del procedimento di cui al precedente art. 5.2;
- f) qualora sia attivata l'ipotesi di cui al precedente art. 5.2, al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita delle Torri di Ciserano tra Aler e il terzo aggiudicatario del contratto di appalto per la realizzazione dell'intervento di Housing sociale, costituire - a titolo gratuito - in favore di Aler il diritto di superficie sulle aree di cui all'Allegato 3; qualora non sia attuata l'ipotesi di cui al precedente art. 5.2, il Comune di Verdellino non avrà alcun obbligo di mettere a disposizione gratuita l'area individuata nella planimetria allegata (All. 3).
- g) garantire i necessari interventi di vigilanza e sicurezza urbana con particolare riferimento alla area compresa tra Piazza Affari e Corso Asia ²⁷.

²⁵ Comma inserito con il presente atto.

²⁶ Comma modificato con il presente atto.

²⁷ Comma inserito con l'Atto Integrativo.

F. La Provincia di Bergamo si impegna a:

- a) collaborare con la Regione Lombardia, Aler Bergamo Lecco Sondrio, la Prefettura di Bergamo ed ogni altro soggetto interessato, per definire ed attuare le azioni utili e necessarie per agevolare il processo di mobilità e di ricollocazione dei residenti nelle Torri di Ciserano privi di un alloggio adeguato e non in grado di accedere al libero mercato (concluso);
- b) collaborare e sensibilizzare i Comuni nell'azione di ricollocazione avvalendosi della Segreteria Tecnica e del Collegio di Vigilanza del presente Accordo di Programma, anche in accordo con la Prefettura (concluso);
- c) contribuire alle spese di funzionamento del Community Organizing ai sensi di quanto previsto al precedente art. 6 (concluso);

G. Comuni di Boltiere, Ciserano, Osio Sotto, Verdellino, Verdello si impegnano a:

- a) collaborare, nel rispetto delle reciproche competenze, per adottare strategie congiunte, volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità e favorendo così l'impiego delle Forze di Polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio, al fine di giungere alla definizione di un "Patto per l'attuazione della sicurezza urbana".

L'obiettivo è quello di eliminare progressivamente le aree di degrado e di illegalità, nel rispetto delle competenze delle autorità di pubblica sicurezza, ottimizzando l'integrazione con le politiche di sicurezza delle autonomie territoriali e impegnando maggiormente le Polizie Locali ²⁸.

Art. 10 – Comunicazione ed informazione

La Regione Lombardia, in collaborazione con la Provincia, i Comuni e l'Aler si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie, coordina le attività di comunicazione e di informazione necessarie a dare impulso agli interventi programmati dal presente Accordo di Programma.

²⁸ Comma inserito con l'Atto Integrativo.

Art. 11 – Costi dell'intervento

11.1. Il costo dell'intervento di indizione del bando esplorativo, acquisizione e demolizione delle Torri, realizzazione dell'housing comprese le spese accessorie, e tenuto conto del recupero ottenuto dalla cessione dei volumi, è stimato in complessivi euro 7.775.000,00, di cui:

- a) euro 5.000.000,00, a carico di Regione Lombardia, ripartite come al precedente punto 9.2.A.;
- b) euro 1.700.000,00 a carico di Aler;
- c) euro 1.075.000,00, a carico di Regione Lombardia per anticipare e avviare la riqualificazione nelle Torri di via degli Oleandri n. 4 in Comune di Verdellino, come indicato al punto 9.2.A.²⁹;

11.2³⁰ Le risorse residue a disposizione dell'accordo al 31/12/2024 sono pari a 886.189,05, di cui:

- euro 103.712,48 di Regione Lombardia;
- euro 369.488,57 di Aler;
- euro 412.988,00 di risorse provenienti dal gettito IMU decorrente dal 2014.

Regione Lombardia e Aler si impegnano a destinare le loro risorse a copertura di un intervento di sicurezza urbana e alla copertura delle spese da sostenere da parte di Aler per la valorizzazione delle aree e per l'IMU successiva al 31/12/2024.

Il Comune di Ciserano si impegna a destinare le risorse provenienti dal gettito IMU a copertura dei seguenti interventi/opere:

- euro 25.767,00 per spese legali/incarichi professionali per Piano Attuativo³¹;
- euro 90.000,00, a parziale copertura dell'intervento di riqualificazione della rotatoria Sud;
- euro 20.300,00, per lo sviluppo del Piano Attuativo;
- euro 276.921,00 a parziale copertura di ulteriori interventi da svilupparsi sul proprio territorio da concordarsi nell'ambito dell'accordo di programma;

Inoltre, si impegna a destinare ulteriori accantonamenti IMU futuri per un intervento di housing sociale da svilupparsi sul proprio territorio, rimettendo le risorse nelle disponibilità dell'Accordo di Programma previo assenso del Collegio di Vigilanza in merito alla proposta di individuazione dell'area/immobile su cui si svilupperanno gli interventi sopracitati³².

²⁹ Comma inserito con I Atto Integrativo.

³⁰ Articolo inserito con il presente atto.

³¹ Comma inserito con II Atto Integrativo.

³² Comma inserito con II Atto Integrativo.

11.3. ³³ I soggetti sottoscrittori si danno reciprocamente atto e convengono che Aler provvederà all'adempimento degli obblighi posti a suo carico dal presente Accordo di Programma nel limite del contributo di cui al precedente art. 11.1, che deve ritenersi comprensivo di oneri di legge e di interessi bancari;

11.4. ³⁴ I soggetti partecipanti all'Accordo di Programma, in qualità di percettori di tributi locali, sanzioni, interessi correlati, tariffe o altre entrate anche non tributarie, qualora ne facciano richiesta per aree e/o immobili le cui previsioni del presente Accordo ne interrompono la loro funzione, si impegnano a conferire uno stanziamento di somme equivalenti a quelle introitate a tali titoli, per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo medesimo.

Art 12 – Termini e modalità di erogazione del finanziamento regionale

Regione Lombardia provvederà a trasferire le risorse ad Aler di cui al punto 11.1 lettere a) e c), definendo la programmazione temporale per l'attuazione dell'intervento come da All. 5 (concluso).

Capo IV – VIGILANZA E MODIFICHE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, RESPONSABILITÀ E CONTROVERSIE CONNESSE

ALLA SUA ATTUAZIONE

Art. 13 – Composizione ed attribuzioni della Segreteria Tecnica

13.1 La Segreteria Tecnica, costituita con il Comitato dei Rappresentanti del 1° agosto 2012, supporta il Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 14 ed ha il compito di:

- a) predisporre gli atti da sottoporre alla discussione / valutazione / approvazione del Collegio di Vigilanza, su richiesta dei soggetti sottoscrittori e/o su specifico mandato del Collegio di Vigilanza;
- b) svolgere l'istruttoria delle eventuali proposte di modifica e/o integrazione al presente Accordo di Programma.

13.2 La Segreteria Tecnica è coordinata dal Dirigente competente della Direzione Generale Casa e Housing sociale.

Art. 14 - Collegio di Vigilanza

Ai sensi dell'articolo 34, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, al Collegio di Vigilanza competono tutte le funzioni previste e contenute nell'art. 24 del Regolamento Regionale del 22 dicembre 2020 n.

³³ Articolo inserito con I Atto Integrativo.

³⁴ Articolo inserito con II Atto Integrativo.

6, attuativo della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale".

Art. 15 – Verifiche

15.1 Il presente Accordo è soggetto a verifiche periodiche anche finalizzate ad un aggiornamento, secondo le esigenze che si manifestino nel corso di attuazione.

15.2 Le verifiche hanno luogo ogni qualvolta il Collegio di Vigilanza lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta scritta da uno dei soggetti sottoscrittori o dal Coordinatore della Segreteria Tecnica.

Art. 16 – Sanzioni

16.1 Qualora si riscontrasse che i soggetti attuatori dell'Accordo non adempiano per fatto proprio e nei tempi previsti agli obblighi assunti, il Collegio di Vigilanza provvede a:

- a) contestare l'inadempimento a mezzo lettera raccomandata A/R o con notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, diffidando formalmente ad adempiere entro un congruo termine;
- b) decorso infruttuosamente il termine stabilito, propone gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo di cui al successivo art. 17.

16.2 Resta altresì fermo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 27, legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, come modificato dall'art. 7, legge regionale 31 luglio 2007, n. 18, in merito al rispetto dei termini per l'avvio, l'andamento e l'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza del finanziamento regionale.

Art. 17 – Interventi sostitutivi

In caso di inadempimento dei soggetti sottoscrittori, il Collegio di Vigilanza valuta l'opportunità di proporre interventi sostitutivi, chiedendo l'intervento degli Enti Amministrativi a tal fine competenti.

Art. 18 – Modifiche ed integrazioni

18.1 I soggetti sottoscrittori possono presentare proposte di modifica e/o integrazione al presente Accordo di Programma.

18.2 Tali proposte vengono valutate dal Collegio di Vigilanza, previa istruttoria della Segreteria Tecnica, che all'unanimità decide se avviare la procedura di approvazione di un apposito Atto Integrativo al presente Accordo di Programma.

Art. 19 – Controversie

Ogni controversia sull'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo di Programma, che il Collegio di Vigilanza non riesca a definire bonariamente a norma del precedente art. 14.2 lett. d, è attribuita alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, così come previsto dall'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Capo V – EFFETTI E CONCLUSIONI**Art. 20 – Sottoscrizione, effetti e durata**

20.1 Ai sensi dell'art. 34, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 7, legge regionale 29 novembre 2019 n. 19, il presente III Atto integrativo all'Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti della Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo, di ALER Bergamo, Lecco, Sondrio, dei Comuni di Boltiere, Ciserano, Osio Sotto, Verdellino e Verdello sarà approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia.

20.2 Il decreto di approvazione del III Atto integrativo all'Accordo di Programma sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

20.3 L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 6, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 7, comma 11, legge regionale 29 novembre 2019 n. 19 dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere pubbliche previste.

20.4 Il presente Accordo di Programma non comporta effetto di variante urbanistica e non definisce la disciplina degli interventi descritti al precedente capo II, che sono rimessi agli strumenti di pianificazione degli Enti sottoscrittori territorialmente competenti, fatti salvi i principi di pianificazione di cui all'art 3.5 e le indicazioni di cui all'art. 9.2.

20.5 Tutti i termini temporali previsti dal presente Accordo di Programma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione del Presidente della Giunta Regionale.

20.6 La validità del presente Accordo di Programma permane fino alla completa attuazione degli interventi descritti.

Art. 21 ³⁵ - Documenti allegati

Si allegano al presente Accordo di Programma:

- All. 1 planimetria con individuazione delle Aree delle Torri di Ciserano

³⁵ Articolo modificato con il presente atto.

- All. 2 planimetria con individuazione delle aree in Comune di Verdellino comprese tra Corso Asia e Piazza Affari
- All. 3 planimetria con individuazione delle aree del Comune di Verdellino per l'intervento di cui all'art. 5
- All. 4 planimetria con individuazione dell'area per il Community Organizing
- All. 5 cronoprogramma con le fasi di attuazione dell'Accordo di Programma
- All. 6 prospetto economico di ripartizione delle risorse

Regione Lombardia:

l'Assessore alla Casa e Housing Sociale
Paolo Franco

Provincia di Bergamo:

il Presidente, Gianfranco Gafforelli

ALER Bergamo Lecco Sondrio:

il Presidente, Corrado Zambelli

Comune di Boltiere:

il Sindaco, Osvaldo Palazzini

Comune di Ciserano:

il Sindaco, Caterina Vitali

Comune di Osio Sotto:

il Sindaco, Corrado Quarti


Comune di Verdellino:

il Sindaco, Silvano Zanolì

Comune di Verdello:

il Sindaco, Fabio Mossali

Allegato 2 - planimetria con individuazione delle aree in Comune di Verdellino comprese tra Corso Asia e Piazza Affari



Allegato 3 - planimetria con individuazione delle aree del Comune di Verdellino per l'intervento di cui all'art. 5



Planimetria Comune di Verdellino (fuori scala)

All. 4 planimetria con individuazione dell'area per il Community Organizing



Allegato 5 - cronoprogramma con le fasi di attuazione dell'Accordo di Programma

In Comune di CISERANO:		
	Attività	Tempi
1	Aggiornamento del valore dell'area attraverso incarico all'Agenzia delle Entrate	entro 31/03/2026
2	Predisposizione di bando per l'alienazione dell'area e gestione delle relative procedure	entro 31/03/2026
3	Ulteriori interventi da svilupparsi sul territorio del Comune di Ciserano, da concordarsi nell'ambito dell'Accordo di Programma	da definire
4	Intervento di Housing Sociale da sviluppare sul territorio del Comune di Ciserano, rimettendo nelle disponibilità dell'Accordo di Programma le risorse IMU successive al 31/12/2024, previo assenso del Collegio di Vigilanza in merito alla proposta di individuazione dell'area/immobile	da definire
In Comune di VERDELLINO:		
	Attività	Tempi
1	Intervento di Housing sociale su area di proprietà del Comune di Verdellino	da definire successivamente all'alienazione dell'area
Nell'area dell'Accordo di Programma:		
1	Intervento di sicurezza urbana	da definire

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 03 giugno 2026

Allegato 6 - prospetto economico di ripartizione delle risorse

Accordo di Programma sottoscritto il 29/10/2012			Integrazione (dgr n. X/7536 del 18 dicembre 2017)		Integrazione da II Atto Integrativo	Aggiornamento da III Atto Integrativo	Rendicontazione delle spese al 31/12/2024					Nuova distribuzione delle risorse residue (II atto integrativo)					Totali	
Risorse trasferite da Regione Lombardia a:			Risorse trasferite da Regione Lombardia ad ALER		Risorse IMU accantonate da Comune di Ciserano dal 2014 al 2019	Risorse IMU accantonate da Comune di Ciserano dal 01/01/2020 al 31/12/2024	Spese rendicontate da ILSPA/ALER	Spese rendicontate da ALER				Risorse residue al 31/12/2024	Attività da realizzare da parte di ALER con residui Regione Lombardia-ALER		Attività da realizzare da parte del Comune di Ciserano con accantonamento IMU			
ILSPA	ALER	Risorse messe a disposizione da ALER	Riqualficazione Torri di Verdellino		Housing sociale/Spese legali/incarichi professionali per piano attuativo	Rotatoria sud/sviluppo piano attuativo/rotatoria nord	Bando esplorativo, piano attuativo, demolizioni (ILSPA) / bando alienazione area (ALER)	Acquisizioni, demolizioni e IMU	Riqualficazione Torri di Verdellino			Intervento di sicurezza urbana e spese da sostenere da parte di ALER per la valorizzazione delle aree e per l'IMU successiva al 31/12/2024	Spese legali/incarichi professionali per piano attuativo (autorizzate con II Atto Integrativo)	Rotatoria sud	Incarico per lo sviluppo del piano attuativo	Ulteriori interventi da svilupparsi nell'ambito dell'AdP		
per Ciserano	per Ciserano	per Ciserano	per Ciserano	per Verdellino	per Ciserano	per Ciserano	per Ciserano	per Ciserano	per Ciserano	per Verdellino	per Ciserano	per territorio ADP	per Ciserano	per Ciserano	per Ciserano	per Ciserano		
euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro		
REGIONE LOMBARDIA	700.000,00						596.287,52				103.712,48	103.712,48				103.712,48		
	4.300.000,00							4.300.000,00										
				1.000.000,00						1.000.000,00								
			75.000,00								75.000,00							
ALER		1.700.000,00						1.330.511,43			369.488,57	369.488,57				369.488,57		
accantonamento IMU					289.260,58	123.727,42					412.988,00		25.767,00	90.000,00	20.300,00	276.921,00		
Totale risorse residue al 31/12/2024											886.189,05	473.201,05	25.767,00	90.000,00	20.300,00	276.921,00		

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 25 maggio 2026 - n. XII/6193

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, ufficio scolastico regionale per la Lombardia e le Autorità Militari / i corpi dello Stato per la realizzazione del progetto «Sport per la legalità» - Anno scolastico 2026/2027

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 31 della Convenzione ONU del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza con cui si riconosce al fanciullo il diritto di divertirsi al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età;
- l'art. 33 della Costituzione Italiana con cui la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme;
- la legge regionale del 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» e in particolare l'art. 1, il quale prevede che la Regione riconosce:
 - la funzione sociale delle attività motorie e sportive quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di inclusione ed integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di discriminazione, di promozione delle pari opportunità, di prevenzione e cura;
 - la diffusione della pratica sportiva e motoria in ambito scolastico, formativo e universitario, anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono scolastico e formativo;
- la legge regionale del 31 marzo 2022, n. 4 «La Lombardia è dei giovani», con cui si promuove:
 - il protagonismo giovanile, l'educazione civica e la cultura della legalità, volte a rafforzare i principi di giustizia ed equità sociale, di tutela del bene comune e del rispetto delle diversità;
 - le attività motorie e sportive come strumento per l'adozione di corretti stili di vita e la tutela della salute, nonché come leva di inclusione e integrazione sociale, di superamento del disagio e opportunità di sviluppo globale della persona sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura (approvato con d.c.r. XII/42, pubblicato sul BURL n. 26 Serie ordinaria del 1° luglio 2023), che definisce gli obiettivi strategici e le politiche che saranno attuate nel quinquennio di validità e in particolare:
 - l'Ambito strategico 6.3 «Sport e Grandi Eventi» secondo cui la pratica sportiva è un aspetto che incide positivamente sul benessere delle persone ed è un fattore di prevenzione di alcune malattie metaboliche;
 - l'Obiettivo strategico 6.3.1. «Promuovere l'attività sportiva» secondo cui Regione Lombardia promuoverà e sosterrà la pratica sportiva e la diffusione dello «sport per tutti» come elemento fondamentale per l'educazione e la formazione dell'individuo, l'adozione di stili di vita sani e si impegnerà per la diffusione di un approccio maggiormente integrato e multifunzionale allo sport, in collaborazione con soggetti del mondo sportivo, realtà scolastiche, sociali e sanitarie; nella promozione e nel sostegno di specifiche progettualità e iniziative per favorire e incentivare, anche con strumenti innovativi, la pratica sportiva e motoria;
- la d.c.r. 2527 del 27 luglio 2022 «Approvazione delle linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 (art. 3, comma 1) ed in particolare l'asse 2 «Diffusione dell'attività fisico-motoria nella scuola e in altri ambiti specifici» che persegue l'obiettivo della promozione dell'attività motoria e della pratica sportiva come fattore di prevenzione, educazione e inclusione attraverso:
 - Progetti per la promozione dell'attività motoria e di stili di vita attivi all'interno dei percorsi scolastici;
 - Progetti per lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività motoria e della pratica sportiva come fattore di crescita, prevenzione, inclusione e contrasto del disagio;

- Sostegno alle famiglie per i costi correlati all'esercizio della pratica sportiva dei figli minori;

Richiamata la d.g.r. n. 343 del 22 maggio 2023 che ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa, di durata triennale, tra Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, finalizzato al consolidamento del partenariato istituzionale ed allo sviluppo in ambito scolastico e formativo di iniziative promosse a favore degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative;

Valutata quindi l'importanza dell'attività sportiva tra i giovani in ambito scolastico che costituisce:

- un elemento centrale nella promozione del benessere fisico, mentale e sociale delle nuove generazioni, configurandosi come strumento imprescindibile per la crescita personale e collettiva;
- elemento valoriale dell'educazione sociale e civica;

Visti altresì:

- l'art. 15 della legge n. 241/1990, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 12 della legge n. 241/1990 e l'art. 8 della legge regionale n. 1/2012, che stabiliscono che la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione dei criteri e delle modalità, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Dato atto che Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 26/2014, persegue le proprie finalità con il coinvolgimento, tra gli altri, dell'Ufficio scolastico regionale, delle istituzioni formative, e di tutti i soggetti promotori di attività sportive, ricreative, educative e di promozione della legalità rivolte ai giovani;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- d.g.r. n. 1020 del 17 dicembre 2018 «Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale e Guardia di Finanza Lombardia per la realizzazione del progetto «Sport e legalità - la scuola in cattedra»;
- d.g.r. n. 6060 del 7 marzo 2022 «Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Guardia di Finanza per la realizzazione del progetto «Sport e legalità - la scuola in cattedra»;
- d.g.r. n. 465 del 19 giugno 2023 «Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Guardia di Finanza per la realizzazione del progetto «Sport e legalità - la scuola in cattedra»;
- d.g.r. n. 2079 del 25 marzo 2024 «Approvazione dello schema di accordo di collaborazione biennale tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e il Centro Sportivo della Guardia di Finanza per la realizzazione del progetto «Sport e legalità - la scuola in cattedra»;
- d.g.r. n. 4324 del 12 maggio 2025 «Determinazione in merito al progetto «Sport per la legalità» - Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e i Corpi di Stato»;
- d.g.r. n. 5210 del 27 ottobre 2025 «Approvazione dell'atto integrativo all'accordo di cui alla d.g.r. 2079 del 25 marzo 2024 e approvazione dell'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e il Centro Sportivo della Guardia di Finanza per la realizzazione del progetto «Sport per la Legalità» - Anno scolastico 2026/2027»;

Dato atto che, nell'ambito del progetto «Sport per la Legalità», sono stati realizzati e programmati nell'anno scolastico 2025/2026 campus formativi, in collaborazione con le Autorità militari / i Corpi dello Stato, che hanno coinvolto classi di diversi istituti scolastici, prevedendo attività sportive, momenti di vita comunitaria, visite guidate e incontri di approfondimento sui temi della legalità e del rispetto delle regole, secondo il seguente quadro riepilogativo:

- Esercito Italiano - Gruppo Sportivo dell'Esercito: campus formativo dell'Istituto *Andrea Ponti* di Gallarate (VA), svolto dal 15 al 19 settembre 2025 presso il Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito di Roma;
- Polizia Penitenziaria - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre: campus formativo dell'Istituto *Bachelet* di Abbiategrasso (MI),

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 03 giugno 2026

svolti dal 26 settembre al 3 ottobre 2025 presso l'Isola di Gorgona (LI);

- Arma dei Carabinieri: campus formativo dell'Istituto *Bondoni* di Pavia, svolto dal 6 al 10 ottobre 2025 a Selva di Val Gardena (BZ);
- Guardia di Finanza - Gruppo Sportivo Fiamme Gialle: tre campus formativi presso i Nuclei Atleti del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, svolti come segue:
 - campus formativo dell'IIS «L. G. Faravelli» di Stradella (PV), tenutosi dal 6 all'11 ottobre 2025 a Predazzo (TN);
 - campus formativo dell'IIS «Crotto Caurga» di Chiavenna (SO), tenutosi dal 13 al 18 ottobre 2025 a Sabaudia (LT);
 - campus formativo dell'IIS «Giovanni Falcone» di Palazzolo sull'Oglio (BS), tenutosi dal 3 all'8 novembre 2025 a Roma;
- Polizia di Stato - Gruppo sportivo Fiamme Oro: campus formativo dell'I.I.S. Schiaparelli - Gramsci, svolto dal 4 all'8 maggio 2026 presso il Centro alpino di Moena (TN).

Considerato che la collaborazione tra Regione Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e le Autorità militari / i Corpi dello Stato per la realizzazione del Progetto «Sport per la Legalità» ha riscosso apprezzamento ed elevato gradimento da parte dei vari interlocutori, tra cui gli studenti, gli insegnanti e i rappresentanti delle Autorità militari / dei Corpi dello Stato;

Ritenuto di valorizzare la valenza sociale e educativa dell'iniziativa e la messa in comune di competenze istituzionali diverse, ma complementari, tra cui quelle dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e delle Autorità militari / dei Corpi dello Stato;

Valutato di dare continuità al progetto e consolidarlo, in ragione della sua valenza sociale, in quanto ha consentito a studenti provenienti da contesti scolastici caratterizzati da particolare complessità, di maturare esperienze di significativo valore formativo e educativo;

Preso atto che:

- sono pervenute ad oggi le seguenti progettualità:
 - Esercito Italiano - Centro Sportivo Olimpico: campus previsto a settembre 2026 a Roma;
 - Ministero della Giustizia - Polizia penitenziaria: campus previsto a ottobre 2026 a San Pietro Clarenza (CT);
 - Marina Militare - Centro sportivo Remiero: campus previsto a febbraio 2027 a Sabaudia;
- le progettualità delle Autorità militari / dei Corpi dello Stato prevedono la partecipazione attiva dei ragazzi che svolgono numerose attività in un contesto di vita comune, al di fuori dell'ambito familiare, scolastico e formativo, tra cui attività sportive, visite guidate nei luoghi di interesse artistico e culturale limitrofi alle sedi dei campus, incontri-dibattiti su tematiche con atleti e tecnici delle Autorità militari / dei Corpi dello Stato;

Ritenuto pertanto di proseguire il progetto «Sport per la Legalità» per l'anno scolastico 2026/2027 con le Autorità militari / i Corpi dello Stato che hanno manifestato e formalizzato l'interesse, ottimizzando le pregresse esperienze e coinvolgendo studenti di istituti scolastici nonché di quelli dei percorsi di istruzione e di formazione professionale;

Ritenuto che:

- l'Accordo di collaborazione sia lo strumento più idoneo per accrescere lo sviluppo di azioni comuni, favorendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili;
- è opportuno attivare la realizzazione del progetto «Sport per la Legalità», ricorrendo all'Accordo di collaborazione ex art. 15 della l. 241/1990 con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e i Corpi di Stato;

Considerato che a tale scopo è stato definito e condiviso lo schema di Accordo (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che disciplina le modalità di collaborazione tra Regione Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e le Autorità militari / i Corpi dello Stato;

Verificato che il costo complessivo del progetto «Sport per la legalità» a carico di Regione Lombardia pari a euro 30.000,00, euro 10.000,00 per ciascuna iniziativa, trova copertura sul capitolo 7851 «Trasferimenti alle Amministrazioni Centrali dello Stato per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva» che presenta la necessaria disponibilità di competenza, a valere sulle annualità 2026 e 2027 in base al relativo periodo di realizzazione:

- euro 20.000,00 sull'esercizio finanziario 2026;
- euro 10.000,00 sull'esercizio finanziario 2027;

Dato atto che i beneficiari della presente iniziativa sono gli studenti e che non rileva in materia di aiuti di stato, in quanto la stessa non è destinata al finanziamento di attività economiche o di infrastrutture di utilizzo economico e inoltre, avendo rilevanza locale, non incide sugli scambi economici fra gli stati comunitari;

Visto il d.lgs. n. 33/2013 ed in particolare:

- l'art. 23 che dispone la pubblicazione degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli artt. 11 e 15 della l. n. 241/1990;
- gli artt. 26 e 27 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità della Giunta regionale;

Vista la l.r. n. 20/2008 e le successive modifiche ed integrazioni e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e le Autorità militari / i Corpi dello Stato che hanno formalizzato il progetto «Sport per la Legalità» - anno scolastico 2026/2027 (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ove sono riportati gli obiettivi e le modalità di attuazione del progetto;

2. di stabilire che gli oneri finanziari a copertura delle iniziative oggetto degli Accordi di cui al punto 1, pari a complessivi euro 30.000,00, euro 10.000,00 per ciascuna iniziativa, trovano copertura sul capitolo 7851 «Trasferimenti alle Amministrazioni Centrali dello Stato per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva» che presenta la necessaria disponibilità di competenza, a valere sulle seguenti annualità:

- euro 20.000,00 sull'esercizio finanziario 2026;
- euro 10.000,00 sull'esercizio finanziario 2027;

3. di autorizzare il Direttore pro tempore della Funzione specialistica Sport e Giovani alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente punto 1, all'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del solo Allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia, nonché nella sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA E LE AUTORITÀ MILITARI / I CORPI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORT PER LA LEGALITÀ" – ANNO SCOLASTICO 2026/2027

TRA

Regione Lombardia, C.F. 80050050154, nella persona del Direttore pro tempore della Funzione specialistica Sport e giovani domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 (per brevità in seguito "Regione")

E

USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.F. 97254200153 con sede in Milano, via E. Caviglia, 11, nella persona del Direttore Generale pro tempore domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Milano, Via Polesine n. 13, (per brevità in seguito "USR")

E

L'Autorità militare / il Corpo dello Stato, C.F. _____ con sede in _____ Via _____ nella persona del (indicare qualifica/ruolo¹) _____ del (indicare organismo sportivo²) _____ pro tempore domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in (indicare località)

PREMESSO CHE

- la Legge regionale n. 26/2014, avente quale oggetto "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", nel riconoscere la funzione sociale delle attività motorie e sportive si prefigge di promuovere l'educazione e la formazione della persona, il benessere individuale e collettivo, lo sviluppo delle relazioni sociali, l'inclusione e l'integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la

¹ Esempi: Comandante, Maggiore, Direttore della Divisione, Presidente,

² Centro sportivo, Gruppo sportivo, ...

prevenzione e la cura di malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita;

- la medesima norma persegue, tra le altre finalità, anche la diffusione della cultura sportiva, dei valori olimpici e dei principi di lealtà e correttezza da osservare in tutte le discipline e a ogni livello; la valorizzazione delle eccellenze sportive; la diffusione della pratica sportiva e motoria in ambito scolastico, formativo e universitario, anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono scolastico e formativo e lo sviluppo di politiche integrate tra i settori dello sport, dell'istruzione, della formazione professionale, della salute, dell'ambiente e del turismo;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura ha definito gli obiettivi strategici e le politiche che saranno attuate nel quinquennio di validità e in particolare l'Ambito strategico 6.3 secondo cui la pratica sportiva è un aspetto che incide positivamente sul benessere delle persone ed è un fattore di prevenzione di alcune malattie metaboliche e l'Obiettivo strategico 6.3.1. "Promuovere l'attività sportiva" secondo cui Regione Lombardia promuoverà e sosterrà la pratica sportiva e la diffusione dello "sport per tutti" come elemento fondamentale per l'educazione e la formazione dell'individuo, l'adozione di stili di vita sani e si impegnerà per la diffusione di un approccio maggiormente integrato e multifunzionale allo sport, in collaborazione con i soggetti del mondo sportivo, le realtà scolastiche, sociali e sanitarie e nella promozione e nel sostegno di specifiche progettualità e iniziative per favorire e incentivare, anche con strumenti innovativi, la pratica sportiva e motoria;
- la collaborazione intercorsa negli anni tra Regione Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e le Autorità militari / i Corpi dello Stato ha consentito a studenti di contesti scolastici e formativi caratterizzati da particolare complessità di maturare esperienze di alto valore educativo tramite la partecipazione a campus formativi, in modo da creare sia un avvicinamento dei giovani alle istituzioni, sia importanti occasioni di crescita, integrando aspetti dell'educazione sportiva a contenuti di educazione sociale e civica;
- la scuola e la formazione professionale sono da considerare sempre ambiti privilegiati per proporre attività di stimolo, di riflessione e di attenzione per i giovani, in modo da incanalare energie, curiosità e creatività verso proposte costruttive e far maturare esperienze positive oltre il tradizionale percorso scolastico e formativo;
- Regione Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e le Autorità militari / i Corpi dello Stato interessati:
 - hanno individuato, al fine di sviluppare sinergie nel perseguimento degli obiettivi comuni e per realizzare le relative attività in collaborazione, lo

strumento dell'Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità per gli enti pubblici di stipulare accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati;

- ritengono di dare seguito al progetto denominato "Sport per la legalità" con una nuova edizione nell'anno scolastico 2026/2027 che prevede la realizzazione di campus, per consentire a studenti di contesti scolastici disagiati di maturare esperienze di alto valore formativo e educativo, integrando aspetti dell'educazione sportiva a contenuti di educazione sociale e civica;
- con D.G.R. n. ____ è stato approvato lo schema del presente Accordo di collaborazione

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

ARTICOLO 2 - Oggetto e finalità dell'Accordo di Collaborazione

Il presente Accordo disciplina le modalità di collaborazione tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l'Autorità militare / il Corpo dello Stato interessato per la realizzazione nell'anno scolastico 2026/2027 del progetto "Sport per la legalità".

La finalità del Progetto è quella di proporre alle istituzioni scolastiche e nell'ambito dei percorsi di istruzione e di formazione professionale una integrazione e implementazione del curriculum con le attività sportive e formative.

Ciascun soggetto sottoscrittore partecipa alle attività secondo il proprio ruolo istituzionale e i reciproci impegni di seguito descritti.

ARTICOLO 3 – Ruoli e impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia:

- a) cura la governance dell'intero Accordo, con particolare attenzione al raccordo tra i soggetti coinvolti, anche al fine di favorire un puntuale rispetto del cronoprogramma di progetto;
- b) propone e favorisce un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti grazie alle attività svolte congiuntamente con gli altri Enti coinvolti nell'Accordo per la realizzazione del progetto "Sport per la legalità";
- c) provvede alla liquidazione del contributo massimo di € 4.000,00 a favore del soggetto attuatore, per le spese di vitto (colazione, pranzo e cena), alloggio e

pernottamento dei ragazzi e degli accompagnatori che partecipano al campus "Sport per la legalità", nonché per eventuali spese connesse nei limiti massimi del contributo stesso;

- d) provvede alla liquidazione del contributo massimo di € 6.000,00 a favore dell'Istituzione scolastica individuata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l'acquisto di divise, maglie e materiali di rappresentanza, nonché per il trasporto degli studenti nei limiti massimi del contributo stesso.

ARTICOLO 4 – Ruoli e impegni dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia:

- a) diffonde e sostiene l'iniziativa, attraverso i propri canali istituzionali e in accordo con gli altri soggetti sottoscrittori, con l'obiettivo di favorire il coinvolgimento del maggior numero di Istituzioni scolastiche e formative lombarde;
- b) emana l'avviso pubblico per la fase di candidatura delle scuole e delle istituzioni formative al Progetto, raccoglie i dati relativi alle scuole e alle istituzioni formative partecipanti, nomina la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande acquisite entro i termini previsti, coinvolgendo, se necessario, gli Uffici scolastici territoriali per il raccordo con le scuole e le istituzioni formative e per le fasi organizzative territoriali del Progetto, con particolare riferimento al coordinamento delle attività;
- c) individua l'Istituzione scolastica o formativa con funzioni di gestione delle risorse finanziarie necessarie per l'organizzazione del Progetto, di seguito "Scuola Cassiera" che provvederà:
- ad organizzare le attività di trasporto degli studenti e degli allievi;
 - agli ordinativi di divise, maglie e materiali di rappresentanza, che diano evidenza del logo di Regione Lombardia in parallelo a quello dell'USR e dell'Autorità militare / del Corpo dello Stato interessato, rendicontando successivamente a USR e a Regione Lombardia tale voce di spesa.

ARTICOLO 5 – Ruoli e impegni delle Autorità militari / dei Corpi dello Stato

L'Autorità militare / il Corpo dello Stato per la realizzazione del progetto mette a disposizione:

- le proprie strutture per l'intera durata del campus;
- il personale qualificato impegnato nelle attività progettuali con i ragazzi;
- l'eventuale materiale didattico necessario.

L'Autorità militare / il Corpo dello Stato individua il soggetto attuatore e responsabile dell'intera organizzazione del campus con funzioni di gestione delle risorse finanziarie necessarie che dovranno essere rendicontate successivamente a Regione Lombardia.

ARTICOLO 6 – Contributo regionale e impegni delle parti

1. Regione Lombardia finanzia la realizzazione del progetto oggetto del presente Accordo con proprie risorse per complessivi euro 10.000,00.
2. L'Autorità militare / il Corpo dello Stato mette a disposizione, come specificato nell'art. 5 del presente accordo, il proprio personale per la fornitura di tutti i servizi necessari, compresi i trasporti locali, per lo svolgimento del campus, con esclusione dei costi di vitto e alloggio degli studenti e delle spese di trasporto, nonché per eventuali spese connesse, coperti dal contributo regionale.
3. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia mette a disposizione il proprio personale per la cura del raccordo con le scuole e le istituzioni formative, le azioni organizzative richiamate nell'art. 4 del presente Accordo e la predisposizione dell'elenco di scuole e istituzioni formative che presenteranno la propria candidatura per l'iniziativa.

ARTICOLO 7 - Modalità di rendicontazione e di erogazione delle risorse

1. L'USR, per il tramite della Scuola Cassiera di cui all'art. 4, individuata allo scopo, e l'Autorità militare / il Corpo dello Stato per il tramite del soggetto attuatore di cui all'art. 5, individuato allo scopo, trasmettono a Regione la rendicontazione tramite la piattaforma bandi e servizi (www.bandiregione.lombardia.it), entro 60 giorni dal termine delle attività sopra descritte, e comunque non oltre il 31/12 dell'anno di realizzazione del Campus contenente una relazione sull'attività svolta unitamente a tutta la documentazione necessaria per la liquidazione della quota regionale di cofinanziamento del progetto.
2. Nello specifico, l'Autorità militare / il Corpo dello Stato e USR Lombardia presenteranno a Regione, sempre tramite la piattaforma bandi e servizi (www.bandiregione.lombardia.it), ai fini della rendicontazione e successiva liquidazione, la seguente documentazione:
 - a) Autorità militare / Corpo dello Stato: acquisirà dal soggetto attuatore la rendicontazione e i documenti giustificativi relativi a:
 - certificazione del numero degli studenti che hanno partecipato al "Campus Sport e Legalità", al fine di consentire la liquidazione per costo unitario;
 - fatture e altra documentazione idonea ad attestare i costi sostenuti.Le somme relative alle spese di vitto e alloggio saranno versate da Regione Lombardia mediante bonifico bancario sul seguente IBAN intestato a o tramite F23/F24 intestato a.....;

- b) USR Lombardia: acquisirà dalla Scuola Cassiera la rendicontazione e i documenti giustificativi relativi a:
- acquisto del materiale di cui all'art. 4, a favore degli studenti lombardi, che dia evidenza del logo di Regione Lombardia in parallelo a quello dell'USR e dell'Autorità militare / del Corpo dello Stato interessato;
 - fatture e altra documentazione idonea ad attestare i costi sostenuti per il trasporto degli studenti e degli allievi partecipanti al progetto.
3. Alla data della rendicontazione finale tutti i costi indicati a carico dei partner dell'accordo dovranno già essere stati sostenuti.

ARTICOLO 8 – Attività di comunicazione

Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l'Autorità militare / il Corpo dello Stato si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune; in particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo, con modalità precedentemente concordate tra le parti stesse.

In occasione delle iniziative pubbliche di maggiore rilevanza istituzionale, occorre garantire la presenza del Sottosegretario con delega a Sport e Giovani o di un suo delegato.

ARTICOLO 9 – Durata

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione sino alla conclusione delle attività previste dall'Accordo stesso. Le attività previste dal progetto "Sport per la legalità", che avranno inizio dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, dovranno concludersi entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione del Campus, comprese le attività di rendicontazione. Non sono ammesse proroghe.

ARTICOLO 10 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Le parti si impegnano comunque a tentare la risoluzione bonaria delle controversie prima di adire l'autorità giudiziaria, anche attraverso procedure di negoziazione assistita o mediazione.

ARTICOLO 11 - Firma dell'Accordo

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi

dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata, ai sensi dell'articolo 15, c. 2-bis, della L. 241/1990.

ARTICOLO 12 – Trattamento dati

Regione Lombardia, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e l'Autorità militare / il Corpo dello Stato dichiarano reciprocamente di essere informati che i dati personali forniti in conseguenza della sottoscrizione del presente Accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità con quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.lgs n. 101/2018.

ARTICOLO 13 - Ulteriori disposizioni

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia alle norme del Codice civile e ai principi generali dell'ordinamento giuridico in quanto compatibili.

ALLEGATI:

Allegato 1A: Scheda Progetto "Sport per la Legalità"

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Giunta Regionale della Lombardia

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Per (denominazione dell'Autorità militare / del Corpo dello Stato)

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 03 giugno 2026

D.g.r. 25 maggio 2026 - n. XII/6222
Strategia regionale aree interne «Agenda del controesodo» 2021 - 2027. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Consorzio Oltrepò Mantovano quale soggetto capofila dell'area interna Oltrepò Mantovano per l'attuazione della strategia d'area denominata «Oltrepò Mantovano Smart Community: Villaggi intelligenti. Sostenibilità, rigenerazione, innovazione. Un territorio con una governance inclusiva per uno sviluppo responsabile e per la coesione sociale»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE), oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 recante modifica del Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche finalizzate ad affrontare sfide strategiche;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione (FC);
- il Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i Regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- la d.g.r. n. 6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con d.g.r. n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e dalla d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)4787 del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di partenariato con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), che rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5302 del 18 luglio 2022 che ha approvato il programma «PR Lombardia FSE+ 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFPR008), aggiornata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1698 final dell'11 marzo 2026 con cui è stata approvata dalla CE la versione 2.0 del PR Lombardia FSE+ 2021-2027, in particolare la Priorità: 1. Occupazione, Obiettivo specifico: ESO.4.4. Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute (FSE+), Azione d.1. «Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro»; la Priorità: 3. Inclusione Sociale, Obiettivo specifico: ESO.4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati (FSE+), Azione h.1. «Sostegno all'inclusione socio-lavorativa per le persone in condizioni di vulnerabilità o a rischio di marginalità»;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5671 del 1° agosto 2022 che approva il Programma regionale di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027;
- la d.g.r. n. 6884 del 5 settembre 2022 che ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 18 luglio 2022) e del Programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022);
- i «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- la d.g.r. n. 5578 del 22 dicembre 2025 con la quale la Giunta ha approvato la proposta di riprogrammazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 di Regione Lombardia, inserita nel quadro della Revisione intermedia della politica di coesione (Middle Term Review - MTR), che consente agli Stati membri di riallocare parte delle risorse disponibili verso le nuove priorità considerate strategiche per l'UE, tra cui il rafforzamento della competitività attraverso tecnologie (STEP) e il sostegno alle attività connesse allo sviluppo delle competenze per la preparazione civile;
- il decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le «Brand Guidelines FSE+ 2021-2027», contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea;
- il d.d.u.o. n. 6113 dell'11 maggio 2026 di aggiornamento dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027 - modifica del decreto n. 12394 del 10 settembre 2025;
- il d.d.u.o. n. 9280 del 30 giugno 2025 che approva la versione 3.0 del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR Lombardia FSE+ 2021-2027;
- il Vademecum del FSE+ 2021-2027, versione consolidata presentata nella riunione del Sottocomitato dei diritti sociali del 23 ottobre 2025;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2024)6655 final del 18 settembre 2024 che ha adottato la modifica della Decisione di esecuzione C(2022)5671 che approva il programma «PR Lombardia FESR 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Lombardia in Italia e la d.g.r. n. 3116 del 30 settembre 2024 di presa d'atto della prima riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795;
- la successiva riprogrammazione del PR FESR con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza (Chiusura Procedura prot. n. A1.2025.0548544 del 3 giugno 2025);
- la d.g.r. n. 5853 del 16 marzo 2026 «Presenza d'atto della II riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia nel quadro della revisione di medio termine di cui al Regolamento (UE) 2025/1914, come da Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2026) 270 final del 4 marzo 2026;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di pro-

grammazione 2021/2027»;

Considerato che:

- con d.g.r. n. 5587 del 23 novembre 2021, Regione Lombardia ha approvato il documento «La Strategia Regionale Aree Interne «Agenda del Controesodo»: individuazione delle Aree Interne per il ciclo di programmazione europea 2021-2027»;
- con d.g.r. n. 6214 del 4 aprile 2022, Regione Lombardia ha approvato le Aree Interne da candidare alla Strategia Nazionale Aree Interne per il ciclo di programmazione europea 2021-2027;
- nei successivi confronti intervenuti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, è emersa la possibilità di candidare ulteriori aree, individuate da Regione, coerentemente con i contenuti della d.g.r. n. 5587/2021;
- a valle dell'attività istruttoria condotta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud sulle proposte di individuazione delle Aree Interne regionali candidabili alla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), il Comitato Tecnico Aree Interne, nella seduta del 20 luglio 2022, ha approvato l'inserimento nella SNAI di tre nuove aree lombarde (Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio, Valcamonica, Valtrompia) nonché una diversa perimetrazione per due delle tre aree in continuità con la programmazione 2014-2020 (Valchiavenna, Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese, Alto Lago di Como e Valli del Lario);
- a esito del percorso sopra indicato, sono pertanto state complessivamente individuate quattordici aree che saranno oggetto di specifiche strategie di sviluppo territoriale, sei rientranti nella SNAI e otto di livello regionale, tutte comprese nella Strategia Regionale Aree Interne «Agenda del Controesodo»;
- con d.g.r. n. 1705 del 28 dicembre 2023 «Strategia Regionale Aree Interne «Agenda del Controesodo». Approvazione del documento «Linee di indirizzo per la costruzione delle Strategie d'Area delle Aree Interne 2021 - 2027» sono state definite sei Aree Interne Nazionali (SNAI) e otto Aree Interne Regionali e sono stati approvati:
 - l'Allegato A «Elenco dei Comuni delle 14 Aree Interne»;
 - l'Allegato B «Linee di indirizzo per la costruzione delle Strategie d'Area delle Aree Interne 2021 - 2027»;
- con decreto del Direttore Generale della Direzione Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica n. 4021 del 11 marzo 2024 è stato costituito il Gruppo di Lavoro interdirezionale con il compito di supportare il percorso di co-progettazione delle Strategie di sviluppo locale per le quattordici Aree Interne afferenti alla Strategia Regionale Aree Interne «Agenda del Controesodo» con la finalità di individuare e valutare le tipologie di interventi ammissibili in coerenza con gli strumenti di programmazione ai fini della predisposizione delle Strategie d'Area e delle relative schede intervento preliminari e definitive, in coerenza con le rispettive fonti di finanziamento;
- con d.g.r. n. 3743 del 30 dicembre 2024 «Strategia Regionale Aree Interne «Agenda del Controesodo». Approvazione del documento «Linee di indirizzo per la costruzione delle Strategie d'Area delle Aree Interne 2021 - 2027. Integrazione dicembre 2024» è stato approvato l'Allegato A «Linee di indirizzo per la costruzione delle Strategie d'Area delle Aree Interne 2021 - 2027. Integrazione dicembre 2024»;
- Regione Lombardia ha sottoscritto i seguenti accordi con l'obiettivo di accompagnare le Aree Interne nel percorso di definizione e attuazione delle Strategie:
 - con d.g.r. n. 5577 del 23 novembre 2021 ha approvato, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990, lo Schema di Accordo tra il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano e Regione Lombardia per l'attuazione del progetto «La costruzione della Strategia regionale aree interne nel ciclo di Programmazione Europea 2021- 2027» sottoscritto il 29 novembre 2021; con d.g.r. n. 872 del 8 agosto 2023 Regione Lombardia ha approvato un atto integrativo all'Accordo con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano sottoscritto il 13 settembre 2023;
 - con d.g.r. n. 448 del 12 giugno 2023, ha approvato lo Schema di Accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 tra Regione Lombardia e Anci Lombardia per lo svolgimento dell'attività di capacity building delle pub-

bliche amministrazioni delle Aree Interne nell'ambito del progetto «Costruzione e attuazione della Strategia Regionale Aree Interne Agenda del Controesodo. Capacity building e tutorship per la pubblica amministrazione», a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021 - 2027 sottoscritto il 22 giugno 2023;

- con d.g.r. n. 1454 del 27 novembre 2023 ha approvato lo schema di «Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990 per un percorso condiviso di analisi e definizione delle forme più adeguate di gestione associata di funzioni e servizi comunali e di monitoraggio relazionale per l'attuazione della Strategia Regionale Aree Interne nel ciclo di Programmazione Europea 2021- 2027» tra Regione Lombardia e Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Pavia, sottoscritto il 29 novembre 2023;

Rilevato che:

- in attuazione della Strategia Regionale Aree Interne «Agenda del Controesodo» (d.g.r. n. 5587/2021) è stato avviato un percorso di co-progettazione volto alla definizione delle Strategie d'Area di ciascuna Area Interna, in particolare:
 - il tour Aree Interne, iniziato il 29 giugno 2022 e concluso il 18 novembre 2022, ha previsto un calendario di incontri presso i 14 territori delle Aree Interne finalizzato ad un primo momento di confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del territorio di avvio del percorso operativo (La tappa nell'Area Interna Oltrepò Mantovano ha avuto luogo il 12 ottobre 2022);
 - il percorso locale è stato poi declinato in incontri di animazione strategica e workshop con gli stakeholder locali, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano, al fine di individuare le priorità tematiche di ogni Area. Per l'Area Interna Oltrepò Mantovano i due workshop si sono svolti il 20 marzo 2023 e 13 aprile 2023;
 - il gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano ha elaborato per ciascuna Area un Ritratto Territoriale e un'Agenda Strategica, documenti che hanno definito, anche con l'utilizzo di indicatori ricavati da banche dati ufficiali e di altri strumenti di ricerca, il contesto sociale, economico e territoriale, le reali criticità e gli ambiti di potenziale intervento. I Ritratti Territoriali e le Agende Strategiche sono stati presentati a ciascuna Area in incontri dedicati. Per l'Area Interna Oltrepò Mantovano l'incontro si è svolto il 21 settembre 2023;
 - il ciclo di seminari tematici curato dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano ha fornito agli attori locali strumenti utili per formulare idee progettuali e supportare l'elaborazione delle Strategie d'Area mettendo a fuoco i temi rilevanti emersi nei percorsi locali. I seminari si sono svolti da febbraio a giugno 2024 e hanno proposto interventi generali di illustrazione di tali temi e testimonianze relative a esempi di progetti e politiche che li hanno trattati;

Considerato che:

- il processo di co-progettazione con il Gruppo di Lavoro interdirezionale costituito da Regione Lombardia (decreto n. 4021/2024) ha avuto inizio per l'Area Interna Oltrepò Mantovano in data 22 marzo 2024 durante una seduta del Gruppo nella quale l'area ha presentato la bozza di strategia preliminare;
- il soggetto capofila Consorzio Oltrepò Mantovano, designato dai Comuni dell'Area, comunicato a Regione Lombardia con pec protocollo n. V1.2024.0002624 del 26 gennaio 2024, ha presentato la Strategia d'Area preliminare e le relative schede intervento tramite Bandi e Servizi, ID domanda 5438667, protocollo n. V1.2024.0010429 del 5 aprile 2024;
- il 19 giugno 2024 il Gruppo di Lavoro interdirezionale si è riunito con lo scopo di discutere le valutazioni e le osservazioni, individuando gli elementi da sviluppare e i punti di attenzione da approfondire per delineare la Strategia definitiva;
- il 23 luglio 2024 si è svolto un momento di restituzione di quanto emerso dal lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro interdirezionale tramite un incontro e un sopralluogo in loco al quale hanno preso parte anche l'Università di Pavia e ANCI Lombardia nell'ambito degli Accordi di collaborazione con Regione Lombardia;
- nei mesi successivi è proseguito il lavoro di co-progettazio-

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 03 giugno 2026

ne contribuendo all'aggiornamento della Strategia d'Area. In data 6 febbraio 2025 si è svolta una seduta del Gruppo di Lavoro interdirezionale per approfondire gli aggiornamenti della Strategia d'Area e le relative schede intervento; la seduta ha visto la partecipazione anche dei rappresentanti del soggetto capofila dell'Area Interna nonché dei referenti di ANCI Lombardia;

Valutato che:

- l'esito del percorso di co-progettazione ha portato a un adeguato livello di definizione della Strategia d'Area;
- in data 12 maggio 2026 il soggetto capofila dell'Area Interna Oltrepò Mantovano ha presentato tramite pec (protocollo regionale n.V1.2026.0029554 del 12 maggio 2026) la propria Strategia d'Area definitiva denominata «Oltrepò Mantovano smart community: villaggi intelligenti. Sostenibilità, rigenerazione, innovazione. Un territorio con una governance inclusiva per uno sviluppo responsabile e per la coesione sociale» completa di schede intervento, il cui importo complessivo è pari a euro 14.375.000,00 finanziati a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027 e del PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia e con risorse autonome regionali;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di «concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»;

Ritenuto pertanto di:

- approvare lo schema di Accordo di collaborazione - Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - tra Regione Lombardia e Consorzio Oltrepò Mantovano, quale soggetto capofila dell'Area Interna Oltrepò Mantovano, per l'attuazione della strategia d'area denominata «Oltrepò Mantovano smart community: villaggi intelligenti. Sostenibilità, rigenerazione, innovazione. Un territorio con una governance inclusiva per uno sviluppo responsabile e per la coesione sociale»;
- dare mandato all'Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica alla firma dell'Accordo di collaborazione, di cui all'Allegato A;

Dato atto che la dotazione finanziaria massima destinata per l'attuazione della Strategia dell'Area Interna Oltrepò Mantovano è pari a 14.375.000,00 € e trova copertura come in seguito dettagliato:

- PR FESR 2021-2027, Asse I «Un'Europa più competitiva e intelligente»:
 - Obiettivo specifico: RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione (FESR), Azione 1.2.3. Sostegno all'accelerazione del processo di trasformazione digitale dei modelli di business delle PMI, e Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR), Azione 1.3.3. Sostegno agli investimenti delle PMI, per un totale di 2.625.000,00 € di cui:
 - 472.500,00 € sul capitolo 18.01.203.016633 «PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - FINANZIAMENTO STRATEGIA AREE INTERNE-OP1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE» così ripartiti: 180.000,00 € per il 2026, 292.500,00 € per il 2027;
 - 1.050.000,00 € sul capitolo 18.01.203.015637 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - FINANZIAMENTO STRATEGIA AREE INTERNE-OP1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE» così ripartiti: 400.000,00 € per il 2026, 650.000,00 € per il 2027;
 - 1.102.500,00 € sul capitolo 18.01.203.015638 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - FINANZIAMENTO STRATEGIA AREE INTERNE-OP1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE» così ripartiti: 420.000,00 € per il 2026, 682.500,00 € per il 2027;
 - Obiettivo specifico: RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione (FESR), Azione 1.2.1. Sostegno all'accelerazione del processo di trasformazione digitale dei servizi pubblici erogati dalla Pubblica Amministrazione, per un totale di 375.000,00 € di cui:
 - 67.500,00 € sul capitolo 18.01.202.017214 «PR FESR 2021-

2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - STRATEGIA AREE INTERNE - DIGITALIZZAZIONE PA» così ripartiti: 20.250,00 € per il 2027, 47.250,00 € per il 2028;

- 150.000,00 € sul capitolo 18.01.202.017215 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - STRATEGIA AREE INTERNE - DIGITALIZZAZIONE PA» così ripartiti: 45.000,00 € per il 2027, 105.000,00 € per il 2028;
- 157.500,00 € sul capitolo 18.01.202.017216 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - STRATEGIA AREE INTERNE - DIGITALIZZAZIONE PA» così ripartiti: 47.250,00 € per il 2027, 110.250,00 € per il 2028;
- PR FESR 2021-2027, Asse II «Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza», Obiettivo specifico: RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR), Azione 2.1.1. Sostegno a interventi di ristrutturazione e riqualificazione per l'efficientamento energetico di strutture e impianti pubblici, per un totale di 3.500.000,00 € di cui:
 - 969.989,11 € sul capitolo 17.01.203.016627 «PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI» così ripartiti: 760.000,26 € per il 2026, 209.988,85 € per il 2028;
 - 266.702,95 € sul capitolo 17.01.203.015619 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI» così ripartiti 266.665,77 € per il 2026, 37,18 € per il 2028;
 - 2.263.307,94 € sul capitolo 17.01.203.015620 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI» così ripartiti: 1.773.333,97 € per il 2026, 489.973,97 € per il 2028;
- PR FSE+ 2021-2027:
 - Priorità: 1. Occupazione, Obiettivo specifico: ESO4.4. Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute (FSE+), Azione d.1. «Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro»,
 - Priorità: 3. Inclusione Sociale, Obiettivo specifico: ESO4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati (FSE+), Azione h.1. «Sostegno all'inclusione socio-lavorativa per le persone in condizioni di vulnerabilità o a rischio di marginalità»,
 per un totale di 1.000.000,00 € di cui:
 - 180.000,00 € sul capitolo 18.01.104.017217 «PR FSE+ 2021-2027 - QUOTA REGIONE - STRATEGIE AREE INTERNE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI» così ripartiti: 54.000,00 € per il 2027, 126.000,00 € per il 2028;
 - 400.000,00 € sul capitolo 18.01.104.017218 «PR FSE+ 2021-2027 - QUOTA UE - STRATEGIE AREE INTERNE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI» così ripartiti: 120.000,00 € per il 2027, 280.000,00 € per il 2028;
 - 420.000,00 € sul capitolo 18.01.104.017219 «PR FSE+ 2021-2027 - QUOTA STATO - STRATEGIE AREE INTERNE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI» così ripartiti: 126.000,00 € per il 2027, 294.000,00 € per il 2028;
- Risorse regionali per un totale di 6.875.000,00 € sul capitolo 18.01.203.014901 «NUOVA STRATEGIA AREE INTERNE», così ripartiti: 2.001.674,02 € per il 2026, 202.753,26 € per il 2027, 3.702.291,20 € per il 2028, 968.281,52 € per il 2029;

Precisato che gli interventi finanziati con il capitolo 18.01.203.014901 sono investimenti ai sensi della legge n. 350/2003, articolo 3, comma 18 e garantiscono l'incremento del valore del valore del patrimonio pubblico;

Vista la d.g.r. n. 4364 del 12 maggio 2025 «Prime determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per il finanziamento delle strategie aree interne 2021-2027» e conseguente comunicato dalla Commissione Europea: SA.119603;

Ritenuto di demandare, a seguito di valutazione caso per caso, ai singoli provvedimenti attuativi l'inquadramento nell'ambito degli Aiuti di Stato secondo quanto definito dalla d.g.r. 4364/2025;

Acquisiti:

- il parere favorevole dell'Autorità di Gestione del programma regionale FESR 2021-2027 espresso in data 18 maggio 2026 con nota protocollo V1.2026.0030829;
- il parere favorevole dell'Autorità di Gestione del programma regionale FSE+ 2021-2027 espresso in data 19 maggio 2026 con nota protocollo V1.2026.0031051;

Vista l'informativa resa dal Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea in data 14 maggio 2026;

Vista la legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione», in particolare l'art. 28 sexies, comma 3, lettera c bis 1);

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'Obiettivo Strategico 5.3.7 «Valorizzare le Aree Interne» dell'Ambito Strategico 5.3 «Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini» nonché dell'Obiettivo Strategico 7.3.2 «Rilanciare il sistema Lombardia con le risorse europee 21-27» dell'Ambito Strategico 7.3 «Programmazione» del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura di cui alla d.c.r. n. 42 del 20 giugno 2023;

Visti la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura, in particolare la d.g.r. n. 628 del 13 luglio 2023;

Visti gli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, concernenti l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A - schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Consorzio Oltrepò Mantovano quale soggetto capofila dell'Area Interna Oltrepò Mantovano per l'attuazione della Strategia d'Area denominata «Oltrepò Mantovano smart community: villaggi intelligenti. Sostenibilità, rigenerazione, innovazione. Un territorio con una governance inclusiva per uno sviluppo responsabile e per la coesione sociale», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare mandato all'Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica alla firma dell'Accordo di collaborazione di cui all'allegato A, in rappresentanza di Regione Lombardia;

3. di dare atto che la dotazione finanziaria massima destinata per l'attuazione della Strategia dell'Area Interna Oltrepò Mantovano è pari a 14.375.000,00 € che e trova copertura secondo il seguente schema:

- PR FESR 2021-2027, Asse I «Un'Europa più competitiva e intelligente»:
 - Obiettivo specifico: RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione (FESR), Azione 1.2.3. Sostegno all'accelerazione del processo di trasformazione digitale dei modelli di business delle PMI, e Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR), Azione 1.3.3. Sostegno agli investimenti delle PMI, per un totale di 2.625.000,00 € di cui:
 - 472.500,00 € sul capitolo 18.01.203.016633 «PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - FINANZIAMENTO STRATEGIA AREE INTERNE-OP1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE» così ripartiti: 180.000,00 € per il 2026, 292.500,00 € per il 2027;
 - 1.050.000,00 € sul capitolo 18.01.203.015637 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - FINANZIAMENTO STRATEGIA AREE INTERNE-OP1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE» così ripartiti: 400.000,00 € per il 2026, 650.000,00 € per il 2027;
 - 1.102.500,00 € sul capitolo 18.01.203.015638 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - FINANZIAMENTO STRATEGIA AREE INTERNE-OP1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE» così ripartiti: 420.000,00 € per il 2026, 682.500,00 € per il 2027;
 - Obiettivo specifico: RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione (FESR), Azione 1.2.1. Sostegno all'accelerazione del processo di

trasformazione digitale dei servizi pubblici erogati dalla Pubblica Amministrazione, per un totale di 375.000,00 € di cui:

- 67.500,00 € sul capitolo 18.01.202.017214 «PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - STRATEGIA AREE INTERNE - DIGITALIZZAZIONE PA» così ripartiti: 20.250,00 € per il 2027, 47.250,00 € per il 2028;
- 150.000,00 € sul capitolo 18.01.202.017215 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - STRATEGIA AREE INTERNE - DIGITALIZZAZIONE PA» così ripartiti: 45.000,00 € per il 2027, 105.000,00 € per il 2028;
- 157.500,00 € sul capitolo 18.01.202.017216 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - STRATEGIA AREE INTERNE - DIGITALIZZAZIONE PA» così ripartiti: 47.250,00 € per il 2027, 110.250,00 € per il 2028;
- PR FESR 2021-2027, Asse II «Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza», Obiettivo specifico: RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR), Azione 2.1.1. Sostegno a interventi di ristrutturazione e riqualificazione per l'efficientamento energetico di strutture e impianti pubblici, per un totale di 3.500.000,00 € di cui:
 - 969.989,11 € sul capitolo 17.01.203.016627 «PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI» così ripartiti: 760.000,26 € per il 2026, 209.988,85 € per il 2028;
 - 266.702,95 € sul capitolo 17.01.203.015619 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI» così ripartiti 266.665,77 € per il 2026, 37,18 € per il 2028;
 - 2.263.307,94 € sul capitolo 17.01.203.015620 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI» così ripartiti: 1.773.333,97 € per il 2026, 489.973,97 € per il 2028;
- PR FSE+ 2021-2027:
 - Priorità: 1. Occupazione, Obiettivo specifico: ESO4.4. Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute (FSE+), Azione d.1. «Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro»,
 - Priorità: 3. Inclusion Sociale, Obiettivo specifico: ESO4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati (FSE+), Azione h.1. «Sostegno all'inclusione socio-lavorativa per le persone in condizioni di vulnerabilità o a rischio di marginalità»,
 per un totale di 1.000.000,00 € di cui:
 - 180.000,00 € sul capitolo 18.01.104.017217 «PR FSE+ 2021-2027 - QUOTA REGIONE - STRATEGIE AREE INTERNE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI» così ripartiti: 54.000,00 € per il 2027, 126.000,00 € per il 2028;
 - 400.000,00 € sul capitolo 18.01.104.017218 «PR FSE+ 2021-2027 - QUOTA UE - STRATEGIE AREE INTERNE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI» così ripartiti: 120.000,00 € per il 2027, 280.000,00 € per il 2028;
 - 420.000,00 € sul capitolo 18.01.104.017219 «PR FSE+ 2021-2027 - QUOTA STATO - STRATEGIE AREE INTERNE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI» così ripartiti: 126.000,00 € per il 2027, 294.000,00 € per il 2028;
- Risorse regionali per un totale di 6.875.000,00 € sul capitolo 18.01.203.014901 «NUOVA STRATEGIA AREE INTERNE», così ripartiti: 2.001.674,02 € per il 2026, 202.753,26 € per il 2027, 3.702.291,20 € per il 2028, 968.281,52 € per il 2029;

4. di demandare, a seguito di valutazione caso per caso, ai singoli provvedimenti attuativi l'inquadramento nell'ambito degli Aiuti di Stato secondo quanto definito dalla d.g.r. n. 4364/2025;

5. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione e dello schema di Accordo di collaborazione, ad esclusione dell'allegata Strategia d'Area «Oltrepò Mantovano smart community: villaggi intelligenti. Sostenibilità, rigenerazione, innovazione. Un territorio con una go-

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 03 giugno 2026

vernance inclusiva per uno sviluppo responsabile e per la coesione sociale», dando atto che la stessa è depositata presso gli uffici della Direzione Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica;

6. di disporre la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e sul Portale della Programmazione Europea al link: www.ue.regione.lombardia.it;

7. di trasmettere il presente atto al Consorzio Oltrepò Mantovano, soggetto capofila dell'Area Interna Oltrepò Mantovano.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

ALLEGATO A**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E
CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO QUALE SOGGETTO CAPOFILA DELL'AREA
INTERNA OLTREPÒ MANTOVANO PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA D'AREA
DENOMINATA "OLTREPÒ MANTOVANO SMART COMMUNITY: VILLAGGI INTELLIGENTI.
SOSTENIBILITÀ, RIGENERAZIONE, INNOVAZIONE. UN TERRITORIO CON UNA
GOVERNANCE INCLUSIVA PER UNO SVILUPPO RESPONSABILE E PER LA COESIONE
SOCIALE" NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE "AGENDA DEL
CONTROESODO" 2021 – 2027.****TRA**

Regione Lombardia, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154, rappresentata da Massimo Sertori in qualità di Assessore agli Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica, giusta delega DGR ____;

E

Consorzio Oltrepò Mantovano, con sede legale in Borgo Mantovano (MN), Piazza Gramsci n. 5, ivi domiciliato ai fini del presente atto, C.F. 93012120205, rappresentato da Alberto Borsari in qualità di Presidente, che interviene nel presente atto quale soggetto capofila, come da delibera dell'Assemblea dei Soci del Consorzio Oltrepò Mantovano n. 2 del 24 gennaio 2024;

indicati successivamente anche come le "Parti";

VISTI:

- la Legge n. 234 del 24 dicembre 2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE), oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;

- il Regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 recante modifica del Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche finalizzate ad affrontare sfide strategiche;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione (FC);
- il Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- la D.G.R. n. 6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con DGR n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e DGR n. XII/628 del 13 luglio 2023;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)4787 del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di partenariato con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), che rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5302 del 18 luglio 2022 che ha approvato il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFPR008), aggiornata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1698 final dell'11 marzo 2026 con cui è stata approvata dalla CE la versione 2.0 del PR Lombardia FSE+ 2021-2027;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5671 del 1° agosto 2022 che approva il Programma regionale di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027;
- la D.G.R. n. 6884 del 5 settembre 2022 che ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022);
- i "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- la DGR n. 5578 del 22 dicembre 2025 con la quale la Giunta ha approvato la proposta di riprogrammazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 di Regione Lombardia, inserita nel quadro della Revisione intermedia della politica di coesione (Middle Term Review - MTR), che consente

agli Stati membri di riallocare parte delle risorse disponibili verso le nuove priorità considerate strategiche per l'UE, tra cui il rafforzamento della competitività attraverso tecnologie (STEP) e il sostegno alle attività connesse allo sviluppo delle competenze per la preparazione civile;

- il Decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le "Brand Guidelines FSE+ 2021-2027", contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea;
- il D.D.U.O. n. 6113 dell'11 maggio 2026 di aggiornamento dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027 – modifica del Decreto n. 12394 del 10 settembre 2025;
- il D.D.U.O. n. 9280 del 30 giugno 2025 che approva la versione 3.0 del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR LOMBARDIA FSE+ 2021-2027;
- il Vademecum del FSE+ 2021-2027, versione consolidata presentata nella riunione del Sottocomitato dei diritti sociali del 23 ottobre 2025;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2024)6655 final del 18 settembre 2024 che ha adottato la modifica della Decisione di esecuzione C(2022)5671 che approva il programma "PR Lombardia FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia e la D.G.R. n. 3116 del 30 settembre 2024 di presa d'atto della prima riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795;
- la successiva riprogrammazione del PR FESR con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza (Chiusura Procedura prot. n. A1.2025.0548544 del 3 giugno 2025);
- la D.G.R. n. 5853 del 16 marzo 2026 "Presa d'atto della II riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia nel quadro della revisione di medio termine di cui al Regolamento (UE) 2025/1914, come da Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2026) 270 final del 4 marzo 2026;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027";

CONSIDERATO che:

- con D.G.R. n. 5587 del 23 novembre 2021, Regione Lombardia ha approvato il documento "La Strategia Regionale Aree Interne "Agenda del Controesodo": individuazione delle Aree Interne per il ciclo di programmazione europea 2021-2027";
- con D.G.R. n. 6214 del 4 aprile 2022, Regione Lombardia ha approvato le Aree Interne da candidare alla Strategia Nazionale Aree Interne per il ciclo di programmazione europea 2021-2027;
- nei successivi confronti intervenuti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, è emersa la possibilità di candidare ulteriori aree, individuate da Regione, coerentemente con i contenuti della D.G.R. n. 5587/2021;

- a valle dell'attività istruttoria condotta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud sulle proposte di individuazione delle Aree Interne regionali candidabili alla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), il Comitato Tecnico Aree Interne, nella seduta del 20 luglio 2022, ha approvato l'inserimento nella SNAI di tre nuove aree lombarde (Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio, Valcamonica, Valtrompia) nonché una diversa perimetrazione per due delle tre aree in continuità con la programmazione 2014-2020 (Valchiavenna, Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese, Alto Lago di Como e Valli del Lario);
- a esito del percorso sopra indicato, sono pertanto state complessivamente individuate quattordici aree che saranno oggetto di specifiche strategie di sviluppo territoriale, sei rientranti nella SNAI e otto di livello regionale, tutte comprese nella Strategia Regionale Aree Interne "Agenda del Controesodo";
- con D.G.R. n. 1705 del 28 dicembre 2023 "Strategia Regionale Aree Interne "Agenda del Controesodo". Approvazione del documento "Linee di indirizzo per la costruzione delle Strategie d'Area delle Aree Interne 2021 - 2027" sono state definite sei Aree Interne Nazionali (SNAI) e otto Aree Interne Regionali e sono stati approvati:
 - l'Allegato A "Elenco dei Comuni delle 14 Aree Interne";
 - l'Allegato B "Linee di indirizzo per la costruzione delle Strategie d'Area delle Aree Interne 2021 - 2027";
- con decreto del Direttore Generale della Direzione Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica n. 4021 del 11 marzo 2024 è stato costituito il Gruppo di Lavoro interdirezionale con il compito di supportare il percorso di co-progettazione delle Strategie di sviluppo locale per le quattordici Aree Interne afferenti alla Strategia Regionale Aree Interne "Agenda del Controesodo" con la finalità di individuare e valutare le tipologie di interventi ammissibili in coerenza con gli strumenti di programmazione ai fini della predisposizione delle Strategie d'Area e delle relative schede intervento preliminari e definitive, in coerenza con le rispettive fonti di finanziamento;
- con D.G.R. n. 3743 del 30 dicembre 2024 "Strategia Regionale Aree Interne "Agenda del Controesodo". Approvazione del documento "Linee di indirizzo per la costruzione delle Strategie d'Area delle Aree Interne 2021 – 2027. Integrazione dicembre 2024" è stato approvato l'Allegato A "Linee di indirizzo per la costruzione delle Strategie d'Area delle Aree Interne 2021 – 2027. Integrazione dicembre 2024";
- con D.G.R. n. 4364 del 12 maggio 2025, Regione Lombardia ha approvato le prime determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per il finanziamento delle Strategie Aree Interne 2021-2027;

RICHIAMATA:

la legge 7 agosto n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

PRESO ATTO che:

- per dare attuazione alla Strategia Regionale Aree Interne “Agenda del Controesodo” (D.G.R. n. 5587/2021) è stato avviato un percorso di co-progettazione volto alla definizione delle Strategie d’Area di ciascuna Area Interna, in particolare:
 - il tour Aree Interne, iniziato il 29 giugno 2022 e concluso il 18 novembre 2022, ha previsto un calendario di incontri presso i 14 territori delle Aree Interne finalizzato ad un primo momento di confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del territorio di avvio del percorso operativo (la tappa nell’Area Interna Oltrepò Mantovano ha avuto luogo il 12 ottobre 2022);
 - il percorso locale è stato poi declinato in incontri di animazione strategica e workshop con gli stakeholder locali, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DASU) del Politecnico di Milano (D.G.R. n. 5577 del 23 novembre 2021 e D.G.R. n. 872 del 8 agosto 2023), al fine di individuare le priorità tematiche di ogni Area. Per l’Area Interna Oltrepò Mantovano i due workshop si sono svolti il 20 marzo 2023 e 13 aprile 2023;
 - il gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DASU) del Politecnico di Milano ha elaborato per ciascuna Area un Ritratto Territoriale e un’Agenda Strategica, documenti che hanno definito, anche con l’utilizzo di indicatori ricavati da banche dati ufficiali e di altri strumenti di ricerca, il contesto sociale, economico e territoriale, le reali criticità e gli ambiti di potenziale intervento. I Ritratti Territoriali e le Agende Strategiche sono stati presentati a ciascuna Area in incontri dedicati. Per l’Area Interna Oltrepò Mantovano l’incontro si è svolto il 21 settembre 2023;
 - il ciclo di seminari tematici curato dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DASU) del Politecnico di Milano ha fornito agli attori locali strumenti utili per formulare idee progettuali e supportare l’elaborazione delle Strategie d’Area mettendo a fuoco i temi rilevanti emersi nei percorsi locali. I seminari si sono svolti da febbraio a giugno 2024 e hanno proposto interventi generali di illustrazione di tali temi e testimonianze relative a esempi di progetti e politiche che li hanno trattati;
 - il processo di co-progettazione con il Gruppo di Lavoro interdirezionale costituito da Regione Lombardia (decreto n. 4021/2024) ha avuto inizio per l’Area Interna Oltrepò Mantovano in data 22 marzo 2024 durante una seduta del Gruppo nella quale l’area ha presentato la bozza di Strategia preliminare;
 - il soggetto capofila Consorzio Oltrepò Mantovano designato dai comuni dell’Area (delibera dell’Assemblea dei Soci del Consorzio Oltrepò Mantovano n. 2 del 24 gennaio 2024) ha presentato la Strategia d’Area preliminare e le relative schede intervento tramite Bandi e Servizi, ID domanda 5438667, protocollo n. V1.2024.0010429 del 5 aprile 2024;
 - in data 19 giugno 2024 il Gruppo di Lavoro interdirezionale si è riunito con lo scopo di discutere le valutazioni e le osservazioni, individuando gli elementi da sviluppare e i punti di attenzione da approfondire per delineare la Strategia definitiva;
 - in data 23 luglio 2024 si è svolto un momento di restituzione di quanto emerso dal lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro interdirezionale tramite un incontro e un sopralluogo in loco al quale hanno preso parte anche l’Università di Pavia e ANCI Lombardia in virtù degli accordi attivati con Regione Lombardia;

- nei mesi successivi è proseguito il lavoro di co-progettazione contribuendo all'aggiornamento della Strategia d'Area, in data 6 febbraio 2025 si è svolta una seduta del Gruppo di Lavoro interdirezionale per approfondire gli aggiornamenti della Strategia d'Area e le relative schede intervento; la seduta ha visto la partecipazione anche dei rappresentanti del soggetto capofila dell'Area Interna nonché dei referenti di ANCI Lombardia;
- a esito del percorso svolto, il 12 maggio 2026 il soggetto capofila dell'Area Interna Oltrepò Mantovano ha presentato tramite pec (protocollo regionale n. V1.2026.0029554 del 12 maggio 2026) la propria Strategia d'Area definitiva denominata "Oltrepò Mantovano smart community: villaggi intelligenti. Sostenibilità, rigenerazione, innovazione. Un territorio con una governance inclusiva per uno sviluppo responsabile e per la coesione sociale" completa di schede intervento, il cui importo complessivo è pari a euro 14.375.000,00 finanziati a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027, del PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia, con risorse autonome regionali;
- il presente Accordo di collaborazione e il suo Allegato 1 - Strategia d'Area "Oltrepò Mantovano smart community: villaggi intelligenti. Sostenibilità, rigenerazione, innovazione. Un territorio con una governance inclusiva per uno sviluppo responsabile e per la coesione sociale" sono stati approvati dal soggetto capofila Consorzio Oltrepò Mantovano con delibera dell'Assemblea dei Soci n. ____ del ____;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME INDIVIDUATE IN INTESTAZIONE, SI
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse, gli atti e i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Accordo di collaborazione.
2. Costituisce allegato parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione l'Allegato 1 – Strategia d'Area "Oltrepò Mantovano smart community: villaggi intelligenti. Sostenibilità, rigenerazione, innovazione. Un territorio con una governance inclusiva per uno sviluppo responsabile e per la coesione sociale".

Articolo 2 – Ambito territoriale e soggetti coinvolti nella Strategia d'Area

1. La Strategia d'Area interessa i territori dei Comuni di Borgo Mantovano, Borgocarbonara, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sernide e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara.
2. Il soggetto capofila dell'Area Interna Oltrepò Mantovano è il Consorzio Oltrepò Mantovano, come designato dal partenariato con delibera dell'Assemblea dei Soci del Consorzio Oltrepò Mantovano n. 2 del 24 gennaio 2024; il soggetto capofila rappresenta e coordina il partenariato locale per l'attuazione della Strategia.

3. Le parti concordano che, in coerenza con la D.G.R. n. 3743/2024 e con quanto definito nella Strategia d'Area di cui all'Allegato 1, il modello di governance locale per la fase attuativa della Strategia preveda i seguenti organi: soggetto capofila, Assemblea plenaria, Cabina di regia locale, Tavolo di coordinamento operativo.
4. I soggetti individuati nelle schede intervento di cui all'Allegato 1 in qualità di soggetti beneficiari e attuatori garantiscono l'attuazione degli interventi previsti dalla Strategia d'Area.

Articolo 3 – Obiettivi e contenuti dell'Accordo di collaborazione

1. Le Parti concordano che la finalità del presente Accordo di collaborazione è l'attuazione della Strategia d'Area denominata "Oltrepò Mantovano smart community: villaggi intelligenti. Sostenibilità, rigenerazione, innovazione. Un territorio con una governance inclusiva per uno sviluppo responsabile e per la coesione sociale", perseguendo gli obiettivi della Strategia Regionale Aree Interne "Agenda del Controesodo" (D.G.R. n. 5587/2021) che ha lo scopo di contrastare lo spopolamento delle Aree Interne investendo sull'offerta di servizi essenziali e sullo sviluppo socio-economico valorizzando le risorse locali con un approccio place based.
2. La Strategia si sviluppa secondo quattro ambiti tematici di intervento principali, integrati da una governance territoriale multilivello, trasversale, integrata e coordinata, secondo una visione unitaria del territorio:
 - Innovazione e competitività: sostiene la digitalizzazione dei servizi pubblici, l'innovazione delle MPMI, l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità, promuove gli investimenti delle strutture ricettive anche in ottica di sostenibilità, incentiva lo sviluppo di competenze innovative pubbliche e private, rafforzando la governance locale e la competitività economica del territorio;
 - Attrattività e sviluppo locale: valorizza il patrimonio culturale, naturale e turistico, promuovendo ospitalità diffusa, mobilità sostenibile e reti culturali, per aumentare l'attrattività e la qualità della vita;
 - Ambiente e sostenibilità: potenzia l'efficienza energetica del patrimonio pubblico e la fruizione sostenibile delle aree naturali, rafforzando la resilienza territoriale e il capitale naturale dell'area;
 - Servizi e qualità della vita: rafforza sicurezza, inclusione sociale, mobilità e formazione, garantendo accesso ai servizi essenziali e opportunità di crescita per tutti i cittadini, in particolare per le fasce più fragili.
3. L'importo complessivo della Strategia è pari a euro 14.375.000,00 a valere sulle seguenti risorse:
 - PR FESR 2021-2027 per euro 6.500.000,00;
 - PR FSE+ 2021-2027 per euro 1.000.000,00;
 - Risorse autonome regionali per euro 6.875.000,00.

Articolo 4 – Impegni comuni alle Parti

1. Oltre a quanto specificamente previsto dal presente Accordo di collaborazione, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla legge 241/1990, le Parti si impegnano a rendere quanto più possibile

celere l'adozione dei provvedimenti amministrativi e tecnici necessari per l'attuazione degli interventi oggetto della Strategia.

2. Le Parti si impegnano pertanto a:

- a) collaborare attivamente con gli altri soggetti coinvolti in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
- b) promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione;
- c) avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- d) promuovere tutte le iniziative necessarie a superare ogni eventuale impedimento e/o ostacolo (procedurale, etc.) alla realizzazione degli interventi.

Le Parti adotteranno dunque tutti gli atti e potranno in essere tutti i comportamenti necessari alla rapida esecuzione dell'Accordo di collaborazione, nel rispetto delle procedure e in accordo alle proprie reciproche responsabilità, obblighi o impegni.

Articolo 5 – Impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia, in qualità di soggetto titolare dei PR FESR e FSE+ 2021 - 2027 e delle risorse autonome regionali, si impegna a:

- a) sostenere l'implementazione della Strategia d'Area e l'attuazione dei relativi interventi per un importo massimo pari a quello individuato dall'articolo 3 del presente Accordo di collaborazione, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato e in coerenza con la D.G.R. n. 4364/2025;
- b) fornire al soggetto capofila e ai beneficiari gli indirizzi e il supporto necessari per il rispetto degli impegni relativi all'implementazione della Strategia d'Area e all'attuazione degli interventi, con specifico riferimento alle modalità di corretta gestione degli interventi e rendicontazione delle spese sostenute, in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo dei Programmi Regionali di riferimento e con le procedure definite per le risorse regionali;
- c) assolvere ogni altro onere e adempimento previsto dalla normativa comunitaria a carico di Regione;
- d) erogare i contributi secondo le modalità e i termini stabiliti da Regione Lombardia in apposite linee guida regionali di attuazione e rendicontazione;
- e) contribuire fattivamente all'attuazione delle schede intervento previste dalla Strategia d'Area anche attraverso l'attivazione di bandi rivolti alle imprese delle aree interne.

Articolo 6 – Impegni del soggetto capofila

Il Consorzio Oltrepò Mantovano, in qualità di soggetto capofila, si impegna a:

- a) rappresentare il partenariato locale;
- b) coordinare il partenariato locale nelle fasi di elaborazione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione della Strategia;
- c) collaborare con gli altri Enti coinvolti e con gli uffici di Regione Lombardia, anche garantendo la partecipazione ai tavoli convocati;

- d) individuare un Responsabile operativo, con un profilo tecnico e/o amministrativo inserito nell'organico di uno degli Enti aderenti all'Area, quale referente tecnico per l'attuazione della Strategia;
- e) coordinare gli organismi della governance locale;
- f) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione della Strategia, anche con il supporto degli altri soggetti coinvolti nella governance locale e nell'attuazione degli interventi, per garantire l'avanzamento delle attività nei tempi previsti e in coerenza con quanto individuato nelle schede intervento di cui all'Allegato 1;
- g) elaborare e trasmettere a Regione Lombardia la relazione annuale e i monitoraggi periodici relativi alla Strategia e agli interventi in coerenza con le disposizioni della D.G.R. n. 3743/2024 e di apposite linee guida regionali di attuazione e rendicontazione;
- h) garantire l'attuazione della Strategia nel rispetto dei tempi previsti dai cronoprogrammi degli interventi, salvo proroghe concesse ai singoli interventi, e comunque nel rispetto dei termini individuati dal Regolamento (UE) 2021/1060;
- i) garantire la partecipazione dei portatori di interesse ed attori locali per tutta la fase di attuazione della Strategia, secondo le modalità previste dall'Allegato 1.

Articolo 7 – Impegni dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari individuati per ciascun intervento si impegnano a:

- a) garantire il rispetto di quanto previsto dai Regolamenti europei (Regolamento (UE) 2021/1060, Regolamento (UE) 2021/1058, Regolamento (UE) 2021/1057, Regolamento (UE) 2020/852) e dal DPR 66/2025, con particolare con riferimento a:
 - 1. garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - 2. garantire il rispetto del principio dell'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - 3. garantire il rispetto dei principi di sostenibilità finanziaria degli investimenti in infrastrutture ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - 4. osservare i principi in materia di stabilità delle operazioni stabiliti dall'articolo 65 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- b) rispettare i termini di ammissibilità temporale delle spese che decorrono dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, ad eccezione delle spese tecniche il cui periodo di eleggibilità viene anticipato al 1° gennaio 2024, e che si concludono nel rispetto dei tempi previsti dai cronoprogrammi degli interventi, salvo proroghe concesse ai singoli interventi, e comunque nel rispetto dei termini individuati dal Regolamento (UE) 2021/1060;
- c) garantire l'utilizzo, anche da parte di altri eventuali soggetti attuatori, per tutte le spese sostenute per l'attuazione degli interventi di un sistema contabile distinto o in alternativa di un'adeguata codificazione contabile da apporre sui documenti di spesa;

- d) rendicontare le spese sostenute secondo le modalità e i termini stabiliti da Regione Lombardia con apposite linee guida regionali di attuazione e rendicontazione;
- e) utilizzare il Sistema Informativo Bandi e Servizi per la registrazione e conservazione informatizzata dei dati necessari alla verifica di ammissibilità al finanziamento, alla gestione finanziaria, al monitoraggio, alle verifiche, ai controlli e agli eventuali audit, relativi agli interventi secondo le modalità e i termini stabiliti da Regione Lombardia con apposite linee guida regionali di attuazione e rendicontazione;
- f) attenersi al rispetto delle regole per il monitoraggio secondo le modalità e i termini stabiliti da Regione Lombardia con apposite linee guida regionali di attuazione e rendicontazione;
- g) facilitare l'esecuzione di controlli amministrativi e delle verifiche in loco da parte degli uffici regionali o degli organismi nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo di primo o secondo livello nell'ambito dei fondi comunitari per il periodo 2021-2027, assicurando la conservazione in originale di tutta la documentazione relativa all'attuazione degli interventi;
- h) garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dalla normativa comunitaria e garantire il raccordo con Regione Lombardia in tema di comunicazione e informazione sulla Strategia.

Art. 8 – Organismi a supporto dell'attuazione della Strategia

Al fine di adempiere agli impegni derivanti dal presente Accordo di collaborazione, le parti individuano i seguenti organismi:

- il Comitato strategico è presieduto dall'Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica e composto dal soggetto capofila, dalla Cabina di regia locale eventualmente coadiuvata dal Tavolo di coordinamento operativo o dai rappresentanti istituzionali dei soggetti beneficiari come identificati nella Strategia d'Area (Allegato 1) e dall'Autorità Regionale responsabile per le Aree Interne.

Il Comitato ha il compito di vigilare e monitorare la corretta attuazione della Strategia d'Area, valutare e autorizzare le modifiche che non alterino gli obiettivi della Strategia, risolvere le eventuali controversie e/o criticità;

- il Tavolo tecnico è composto dall'Autorità Regionale responsabile per le Aree Interne e dal Tavolo di coordinamento operativo come identificato nella Strategia d'Area (Allegato 1).

Il Tavolo ha il compito di monitorare l'avanzamento della Strategia, supportare le attività del Comitato strategico, elaborare e coordinare proposte tecniche e amministrative, approvare modifiche che attengono a elementi non sostanziali alle schede intervento; si riunisce di norma due volte all'anno per verificare l'attuazione della Strategia;

- l'Autorità Regionale responsabile per le Aree Interne (ARAI), incardinata nella Struttura Montagna e aree interne di Regione Lombardia, quale struttura amministrativa di coordinamento e supporto per le coalizioni locali.

Articolo 9 – Modifiche della Strategia

1. La Strategia d'Area individua gli obiettivi da raggiungere e gli interventi da attuare. Le modifiche non sostanziali che non alterino gli obiettivi della Strategia o elementi sostanziali delle schede non richiedono la sottoscrizione di un atto

integrativo al presente Accordo di collaborazione e verranno gestite dal Comitato strategico.

Eventuali variazioni sostanziali relative a singole schede intervento nonché agli obiettivi della Strategia d'Area dovranno essere condivise con il Comitato strategico e saranno oggetto di atto integrativo al presente Accordo.

2. Gli eventuali oneri finanziari aggiuntivi derivanti dalle modifiche sono a carico del partenariato locale.
3. Ulteriori indicazioni relative alle modalità per apportare modifiche progettuali e varianti saranno definite in apposite linee guida regionali di attuazione e rendicontazione.

Articolo 10 – Economie di Spesa

1. Le economie derivanti dai ribassi d'asta rimangono nella disponibilità dei singoli progetti e possono essere utilizzate nell'ambito degli interventi stessi o incluse, a norma di legge, negli appalti effettuati. Le modalità di utilizzo delle economie saranno definite con apposite linee guida regionali di attuazione e rendicontazione.
2. A seguito dell'erogazione del saldo le eventuali economie finali residue tornano nelle disponibilità programmatiche della Regione.

Articolo 11 – Rinunce, decadenze e revoche

Le modalità di gestione di rinunce, decadenze e revoche di interventi saranno definite nelle apposite linee guida regionali di attuazione e rendicontazione.

Articolo 12 – Definizione delle controversie

Eventuali controversie relative alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo di collaborazione saranno preliminarmente esaminate in via amministrativa e non sospendono l'esecuzione del medesimo.

Per le eventuali controversie che non fossero risolte in via bonaria è competente il Foro di Milano.

Articolo 13 – Efficacia e durata dell'Accordo di collaborazione

Il presente Accordo di collaborazione ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e fino a completa conclusione degli impegni assunti.

Articolo 14 – Trattamento dei dati

Le Parti convengono che gli eventuali dati personali derivanti dal presente Accordo di collaborazione saranno trattati in conformità con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. "codice privacy") e dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.u.o. 28 maggio 2026 - n. 7044
Programma regionale 2026/2028 di cui alla d.g.r.n. 6200/2026:
Approvazione piano di riparto delle risorse e delle modalità attuative del programma

IL DIRIGENTE UO FAMIGLIA,
 PARI OPPORTUNITÀ, VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

Richiamati:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa «Convenzione di Istanbul» sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con l. n. 77/2013;
- la l.r. n. 11/2012 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
- l'Intesa del 14 settembre 2022 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della l. n. 131/2003, relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio;
- la legge n. 69/2019 «Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»;
- il Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2025-2028, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 10 settembre 2025;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, adottato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, che assume come obiettivo strategico della legislatura 2023-2028 il n. 2.2.5 «Prevenire e contrastare la violenza di genere»;

Visto il «Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023», approvato con d.c.r. n. XI/999 del 25 febbraio 2020 che ha tra i suoi obiettivi:

- rendere strutturale il sistema di prevenzione e contrasto alla violenza costituito nel territorio lombardo, tramite il consolidamento delle 27 reti territoriali antiviolenza esistenti, promuovendo il coinvolgimento di nuovi soggetti che a vario titolo e per specifiche competenze si occupano del tema della violenza maschile contro le donne;
- rafforzare e qualificare le strutture ed i servizi specializzati per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza, al fine di garantire un'offerta di servizi specializzati omogenea e continuativa sul territorio regionale;

Preso atto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità del 29 dicembre 2025 «Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2025» pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 32 del 9 febbraio 2026, che assegna a Regione Lombardia complessivamente € 18.332.136,41, suddivisi sulla base dei criteri di riparto come segue:

- € 9.389.582,53, a valere sull'art. 5 bis comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, da destinare al finanziamento dei centri antiviolenza e case rifugio pubblici e privati già esistenti in ogni regione che abbiano i requisiti previsti dall'Intesa o che attestino il percorso di adeguamento alla stessa;
- € 3.525.550,00 a valere sull'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) da destinare, per l'attuazione di specifici interventi, coerentemente con gli obiettivi del Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2025-2027);
- € 782.704,38 a valere sull'art. 1, comma 189 della legge n. 213 del 2023 per l'ampliamento dell'offerta dei servizi dei centri antiviolenza in termini di creazione di nuove strutture, aumento dell'offerta di servizi delle strutture esistenti, acces-

sibilità per le persone con disabilità e potenziamento dei servizi resi;

- € 2.878.000,00 a valere sull'art. 1, comma 194 della legge n. 213 del 2023 per l'ampliamento dell'offerta dei servizi delle case rifugio in termini di creazione di nuove strutture, aumento dell'offerta di servizi e posti letto delle strutture esistenti, accessibilità per le persone con disabilità e potenziamento dei servizi resi;
- € 863.400,00 al fine di realizzare le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e);
- € 71.950,00 per iniziative di prevenzione e contrasto delle mutilazioni genitali femminili;
- € 820.949,50 per le finalità previste, in particolare, al citato art. 1, commi 1134 e 1136, della legge n. 178 del 2020;

Richiamata la d.g.r. n. 6200 del 25 maggio 2026 che, con riferimento al finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, ha stabilito di destinare, secondo i criteri di cui all'allegato A), agli enti capifila delle reti territoriali antiviolenza, risorse complessive pari a € 10.212.200,67, di cui € 9.389.582,53 a valere sull'art. 5 bis comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 e € 822.618,14 di risorse regionali, al fine di avviare il Programma 2026/2028 tenendo anche conto delle indicazioni e degli obblighi imposti dall'Intesa Stato-Regioni del 2022, secondo le seguenti modalità di utilizzo:

- € 4.144.603,46 risorse destinate ai centri antiviolenza;
- € 6.067.597,21 risorse destinate alle case rifugio;

Dato atto, inoltre, che la succitata d.g.r. nell'allegato A) relativamente alle risorse nazionali a valere sull'art. 5 bis comma 2, lettera d) del d.l. n. 93/2013 ha approvato i criteri di riparto per la destinazione delle risorse alle 27 reti interistituzionali territoriali antiviolenza, come segue:

Criteri di riparto per i Centri Antiviolenza

- 40% in proporzione alla popolazione femminile nella fascia 14-70 residente nel territorio di ogni rete (dati Istat al 1° gennaio 2025);
- 20% quota fissa, invariata per tutte le Reti territoriali antiviolenza;
- 30% in base al numero di Centri antiviolenza iscritti all'Albo regionale e presenti sul territorio della rete antiviolenza;
- 10% in base al numero delle donne in carico al momento della rilevazione ISTAT nel 2025 (comprensiva anche dei percorsi che continuano da anni precedenti).

Criteri di riparto per le Case Rifugio

- 50% in proporzione alla popolazione femminile nella fascia 16-70 residente nel territorio di ogni rete (dati Istat al 1° gennaio 2025)
- 30% quota fissa, invariata per tutte le Reti territoriali antiviolenza;
- 20% in base al numero dei collocamenti effettuati e/o in corso nel 2025.

Preso atto che il Dipartimento per le Pari Opportunità ha versato a Regione Lombardia le risorse complessive assegnate con decreto del 29 dicembre 2025, pari a € 18.332.136,41 e che le risorse statali per le reti antiviolenza ammontano a € 9.389.582,53;

Considerato che il nuovo Programma coprirà il periodo 2026/2028 con l'obiettivo di:

- sostenere le reti territoriali interistituzionali antiviolenza nell'erogazione dei servizi a favore delle donne vittime di violenza e assicurare il funzionamento del sistema regionale antiviolenza per l'ascolto, l'accoglienza, l'assistenza e l'ospitalità delle donne, in linea con il Piano quadriennale;
- favorire il processo di integrazione degli interventi non solo all'interno della rete esistente ma prevedendo il raccordo con tutti gli enti del territorio;
- dare continuità e potenziare i servizi erogati dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio aderenti alle reti territoriali interistituzionali antiviolenza anche alla luce delle modifiche apportate dall'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022;
- sostenere il monitoraggio delle principali dimensioni del tema, delle caratteristiche delle donne che si rivolgono ai Centri Antiviolenza e dei servizi erogati, attraverso l'inserimento dei dati in ISTAT nel rispetto della riservatezza dei dati inseriti;

Stabilito pertanto di procedere a ripartire tra gli enti capifila delle 27 reti territoriali interistituzionali antiviolenza le risorse di

cui alla d.g.r. n. 6200/2026, per un importo complessivo pari a 10.212.200,67, di cui € 9.389.582,53 a valere sull'art. 5 bis comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 e 822.618,14 di risorse regionali, come indicato nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre di approvare:

- la lettera di accettazione del contributo di cui all'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- le nuove modalità attuative del programma 2026/2028 come da allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il format di domanda di accesso al contributo che dovranno presentare i CAV e le CR per partecipare agli Avvisi approvati dagli enti locali capofila come da allegati 4) e 5) parti integrante e sostanziale del presente atto;
- il format di scheda programmatica come da allegato 6) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il format di piano finanziario come da allegato 7) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con provvedimento successivo si procederà a impegnare le risorse assegnate a ciascun Ente Capofila, in base all'esigibilità dell'obbligazione giuridica nei confronti del beneficiario, con scadenza per le quote di competenza negli esercizi finanziari 2026 e 2027, applicando lo strumento del Fondo pluriennale vincolato;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamate la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e in particolare la d.g.r. n. 3547 del 9 dicembre 2024 «XIX Provvedimento organizzativo 2024» con la quale è stato conferito al dott. Roberto Daffonchio l'incarico di dirigente della U.O. Famiglia, pari opportunità, volontariato e terzo settore;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale regionale;

DECRETA

1. di approvare il Piano di riparto delle risorse a valere sull'art. 5bis del d.p.c.m. 22 settembre 2022, pari a € 10.212.200,67, di cui € 9.389.582,53 a valere sull'art. 5 bis comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 e stanziato sul bilancio regionale sul capitolo 12.05.104.10704 ed € 822.618,14 di risorse regionali stanziato sul bilancio regionale esercizio 2027 sul capitolo 12.05.104.13486, secondo modalità di utilizzo e criteri di riparto di cui alla d.g.r. n. 6200/2026, a favore degli enti Capofila delle 27 reti territoriali interistituzionali anti violenza presenti sul territorio lombardo, come indicato nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare i seguenti documenti quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- a. Allegato 2) - Lettera di accettazione del contributo;
- b. Allegato 3) - Modalità attuative
- c. Allegato 4) - Format di domanda di accesso al contributo del CAV;
- d. Allegato 5) - Format di domanda di accesso al contributo delle CR;
- e. Allegato 6) - Format di scheda programmatica;
- f. Allegato 7) - Format di piano finanziario;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale regionale;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle reti interistituzionali territoriali anti violenza e alle reti di indirizzo.

Il dirigente
Roberto Daffonchio

Decreto del 29/12/2025

Allegato 1)

CRITERI RIPARTO	
Criteria riparto risorse CAV	Criteria riparto risorse CR
40% popolazione 20% quota fissa 30% numero di centri 10% numero di donne prese in	50% popolazione 30% quota fissa 20% numero collocamenti

Risorse nazionali ex decreto 2025			Risorse regionali
Totale	Risorse CAV	Risorse CR	Risorse CAV
9.389.582,53	3.321.985,32	6.067.597,21	822.618,14

Totale risorse CAV	Totale Risorse CR	Totale riparto
4.144.603,46	6.067.597,21	10.212.200,67

RIPARTO DELLE RISORSE DESTINATE AL PROGRAMMA 2026 -2028																
N.	Enti locali capifila	Popolazione femminile 14-70	% popolazione	RISORSE PER ATTIVITÀ DEI CENTRI ANTIVIOLENZA						RISORSE PER ATTIVITÀ DELLE CASE RIFUGIO				Totale risorse destinate a CAV e CR		
				40% delle risorse su popolazione	20% delle risorse in quota fissa	30% delle risorse sul n. dei centri antiviolenza		10% delle risorse sul n. di donne prese in carico		Totale risorse destinate ai CAV per ciascuna rete	50% delle risorse su popolazione	30% delle risorse in quota fissa	20% delle risorse sul n. dei collocamenti		Totale risorse destinate alle CR per ciascuna rete	
						N. centri	1.243.381,04	N. prese in carico	414.460,35				N. Collocamenti			1.213.519,44
				1.657.841,38	828.920,69					3.033.798,61	1.820.279,16					
1	Bergamo	107.899	3,03%	50.243,97	30.700,77	1	21.074,25	55	3.373,09	105.392,08	91.944,91	67.417,75	101	70.642,92	230.005,58	335.397,66
2	Brescia	143.315	4,03%	66.735,69	30.700,77	3	63.222,76	209	12.817,73	173.476,95	122.124,25	67.417,75	126	88.128,79	277.670,79	451.147,74
3	Busto Arsizio	131.759	3,70%	61.354,55	30.700,77	2	42.148,51	221	13.553,68	147.757,50	112.276,94	67.417,75	28	19.584,18	199.278,86	347.036,36
4	Cinisello Balsamo	92.907	2,61%	43.262,83	30.700,77	2	42.148,51	256	15.700,18	131.812,29	79.169,65	67.417,75	19	13.289,26	159.876,66	291.688,95
5	Como	211.428	5,94%	98.453,01	30.700,77	2	42.148,51	138	8.463,38	179.765,67	180.165,98	67.417,75	118	82.533,31	330.117,03	509.882,70
6	Cremona	123.116	3,46%	57.329,88	30.700,77	3	63.222,76	197	12.081,78	163.335,19	104.911,91	67.417,75	41	28.676,83	201.006,48	364.341,67
7	ATSP Valle Camonica	34.264	0,96%	15.955,29	30.700,77	1	21.074,25	79	4.844,98	72.575,29	29.197,68	67.417,75	26	18.185,31	114.800,73	187.376,02
8	Desenzano del Garda	136.290	3,83%	63.464,45	30.700,77	2	42.148,51	107	6.562,19	142.875,91	116.137,98	67.417,75	77	53.856,48	237.412,21	380.288,12
9	Lecco	117.542	3,30%	54.734,30	30.700,77	2	42.148,51	199	12.204,44	139.788,02	100.162,08	67.417,75	38	26.578,52	194.158,35	333.946,37
10	Legnano	168.872	4,74%	78.636,50	30.700,77	2	42.148,51	277	16.988,09	168.473,86	143.902,36	67.417,75	73	51.058,74	262.378,85	430.852,71
11	Lodi	84.087	2,36%	39.155,73	30.700,77	1	21.074,25	219	13.431,02	104.361,77	71.653,79	67.417,75	41	28.676,83	167.748,36	272.110,13
12	Mantova	142.279	4,00%	66.253,27	30.700,77	3	63.222,76	277	16.988,09	177.164,89	121.241,44	67.417,75	153	107.013,53	295.672,72	472.837,61
13	Melzo	124.128	3,49%	57.801,12	30.700,77	1	21.074,25	166	10.180,59	119.756,73	105.774,27	67.417,75	25	17.485,87	190.677,89	310.434,62
14	Milano	495.284	13,91%	230.632,66	30.700,77	10	210.742,55	2.000	122.657,69	594.733,66	422.050,65	67.417,75	419	293.063,20	782.531,60	1.377.265,26
15	Monza	313.100	8,79%	145.797,33	30.700,77	6	126.445,53	506	31.032,40	333.976,02	266.804,62	67.417,75	38	26.578,52	360.800,89	694.776,91
16	Palazzolo sull'Oglio	95.151	2,67%	44.307,77	30.700,77	1	21.074,25	76	4.660,99	100.743,78	81.081,85	67.417,75	61	42.665,52	191.165,12	291.908,90
17	Pavia	189.806	5,33%	88.384,57	30.700,77	3	63.222,76	569	34.896,11	217.204,21	161.741,03	67.417,75	10	6.994,35	236.153,13	453.357,34
18	Rho	131.665	3,70%	61.310,78	30.700,77	1	21.074,25	202	12.388,43	125.474,23	112.196,84	67.417,75	41	28.676,83	208.291,41	333.765,64
19	Rozzano	88.337	2,48%	41.134,78	30.700,77	2	42.148,51	146	8.954,01	122.938,07	75.275,37	67.417,75	26	18.185,31	160.878,43	283.816,50
20	San Donato Milanese	60.885	1,71%	28.351,55	30.700,77	1	21.074,25	99	6.071,56	86.198,13	51.882,46	67.417,75	19	13.289,26	132.589,47	218.787,60
21	Seriate	136.307	3,83%	63.472,36	30.700,77	1	21.074,25	38	2.330,50	117.577,88	116.152,47	67.417,75	84	58.752,53	242.322,74	359.900,62
22	Sondrio	62.988	1,77%	29.330,83	30.700,77	1	21.074,25	81	4.967,64	86.073,49	53.674,51	67.417,75	15	10.491,52	131.583,78	217.657,27
23	Terno d'Isola	47.714	1,34%	22.218,38	30.700,77	1	21.074,25	34	2.085,18	76.078,58	40.658,94	67.417,75	21	14.688,13	122.764,82	198.843,40
24	Treviglio	70.379	1,98%	32.772,50	30.700,77	1	21.074,25	136	8.340,72	92.888,25	59.972,67	67.417,75	28	19.584,18	146.974,59	239.862,84
25	Varese	180.013	5,06%	83.824,38	30.700,77	4	84.297,02	364	22.323,70	221.145,87	153.396,04	67.417,75	68	47.561,57	268.375,36	489.521,23
26	C.M. Valle Brembana	32.649	0,92%	15.203,25	30.700,77	1	21.074,25	45	2.759,80	69.738,07	27.821,48	67.417,75	5	3.497,17	98.736,40	168.474,47
27	C.M. Valle Trompia	38.053	1,07%	17.719,66	30.700,77	1	21.074,25	62	3.802,39	73.297,07	32.426,43	67.417,75	34	23.780,78	123.624,96	196.922,03
Totale		3.560.217	100,00%	1.657.841,38	828.920,69	59	1.243.381,04	6.758	414.460,35	4.144.603,46	3.033.798,61	1.820.279,16	1735	1.213.519,44	6.067.597,21	10.212.200,67

Allegato 2)

Alla REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale,
Disabilità e Pari opportunità
Famiglia, pari opportunità, volontariato e
terzo settore
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
famiglia@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: LETTERA DI ACCETTAZIONE delle risorse per l'attuazione di interventi nell'ambito delle politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza maschile contro le donne - d.g.r. XII/6200 del 25 maggio 2026

Il/la sottoscritto/a	
in qualità di legale rappresentante dell'ente	
capofila della rete territoriale anti violenza	
con sede nel comune di	
CAP	
indirizzo e n. civico	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Posta elettronica certificata (PEC)	
Nominativo referente intervento	
e-mail referente	
telefono referente	

PREMESSO CHE

l'assegnazione delle risorse di cui all'oggetto comporta che l'ente capofila sia unico referente di Regione Lombardia e tenuto alla rendicontazione di tutte le attività derivanti dalla realizzazione del programma,

ACCETTA DI

1. assicurare l'efficace coordinamento del partenariato di rete che verrà costituito in relazione ai flussi informativi e a tutti gli adempimenti amministrativi e finanziari connessi alla corretta realizzazione dell'intervento;
2. garantire che tutte le attività che saranno concordate siano realizzate nel rispetto delle condizioni previste e delle indicazioni che verranno fornite da Regione Lombardia;
3. verificare, prima della trasmissione della rendicontazione a Regione Lombardia, la qualità e la completezza della documentazione prodotta da tutti i soggetti aderenti alla Rete nonché il rispetto delle norme di ammissibilità delle spese sostenute;
4. rispettare le modalità e i tempi per la richiesta di liquidazione del contributo pubblico che saranno definiti e forniti a tempo debito da Regione Lombardia con apposite linee guida, nonché le ulteriori eventuali indicazioni;
5. provvedere alla restituzione delle somme indebitamente erogate da Regione Lombardia, rivalendosi a sua volta nei confronti dei partner le cui spese fossero risultate non riconoscibili secondo quanto riportato nell'atto di formalizzazione del partenariato;

6. concludere le attività secondo la tempistica che sarà disposta e di produrre la rendicontazione finale entro i tempi e nelle modalità che saranno indicati;
7. raccogliere tutte le informazioni e la documentazione relative alla realizzazione delle attività ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati e altresì per rispondere ad eventuali richieste provenienti da Regione Lombardia;
8. consentire le attività di verifica e controllo da parte dei funzionari regionali,
9. fornire tutte le informazioni richieste da Regione Lombardia a fini statistici, di monitoraggio e valutazione degli esiti degli interventi;
10. rispettare le disposizioni normative e deontologiche in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali;
11. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza di lavoratrici e lavoratori e delle partecipanti impegnate negli interventi approvati;
12. adempiere agli obblighi definiti dalla presente lettera di accettazione per tutta la durata dell'intervento.

La/Il sottoscritta/o, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del d.p.r. 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 d.p.r. 445/2000,

DICHIARA

di essere consapevoli della facoltà di Regione Lombardia di:

- non erogare o erogare solo una parte del contributo previsto per la realizzazione degli interventi qualora non siano rispettate le condizioni di ammissibilità delle spese;
- recuperare somme indebitamente erogate e di revocare il finanziamento, qualora a seguito delle attività di verifica, si rilevassero irregolarità nella realizzazione degli interventi.

SI IMPEGNA ALTRESÌ

1. a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali variazioni dell'intervento che sarà concordato, incluse le eventuali modifiche del partenariato, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni;
2. a trasferire ai partner il contributo pubblico ricevuto in relazione al budget e ai costi sostenuti da ciascuno di essi e in coerenza con gli accordi assunti;
3. a conservare la documentazione relativa alla realizzazione degli interventi e attestante la spesa sostenuta per il personale coinvolto, nonché ad assicurare che gli enti partner rispettino a loro volta tale adempimento;

E CHIEDE

di ricevere il contributo pubblico assegnato alla rete territoriale anti violenza di ai sensi della d.g.r. 6200/2026 per un importo di € _____.

Luogo, li __/__/__

Firma del/la legale rappresentante

(documento firmato digitalmente)

_____ . _____

Programma regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Programma 2026/2028

Modalità attuative per la programmazione e gestione delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza maschile contro le donne - d.g.r. n. XII/6200/2026

Sommario

A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE	
A.1 Finalità e obiettivi	
A.2 Riferimenti normativi	
A.3 Soggetti beneficiari	
A.3.a Governance: rete interistituzionale e rete di indirizzo	
A.4 Soggetti destinatari	
A.5 Dotazione finanziaria	
B. CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA	
B.1 Criteri di riparto	
B.2 Modalità di finanziamento dei Centri Antiviolenza (CAV) e delle Case Rifugio (CR). AVVISO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	
COPROGETTAZIONE O ALTRE FORME PREVISTE DAL CODICE DEL TERZO SETTORE	
B.2.1. CRITERI DI RIPARTO DEI CAPOFILA E TEMPISITICHE DI EROGAZIONE PER CENTRI ANTIVIOLLENZA	
B.3 Attività finanziabili e periodo di ammissibilità della spesa	
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	
C.1 Modalità e adempimenti per l'erogazione delle risorse	
C.1.a Tempi di erogazione e tranches di contributo	
C.2.a Caratteristiche della fase di rendicontazione	
D. DISPOSIZIONI FINALI	
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	
D.3 Proroghe dei termini	
D.4 Ispezioni e controlli	
D.5 Monitoraggio dei risultati	

A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Regione Lombardia ha avviato, in attuazione della l.r. 11/2012 ("Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza"), un sistema integrato di governance multilivello per offrire alle donne vittime di violenza maschile una gamma di interventi e servizi di accoglienza, messa in protezione e supporto alla fuoriuscita dalla condizione di violenza.

Dal 2013 Regione ha, infatti, promosso la nascita di reti territoriali interistituzionali antiviolenza coordinate da un ente locale capofila e composte da altri enti locali e istituzioni del territorio, centri antiviolenza, case rifugio, enti che operano in campo sanitario e sociosanitario, Prefetture, FF.OO. e Tribunali. Attualmente le 27 reti costituite coprono l'intero territorio regionale e sono impegnate nello sviluppo e consolidamento di interventi e servizi antiviolenza.

Il ruolo delle reti viene rafforzato nell'ambito del Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, approvato con d.c.r. XI/999 del 25 febbraio 2020, che definisce le linee programmatiche di attività volte a prevenire e a contrastare il fenomeno della violenza contro le donne in tutte le sue forme. In attuazione del Piano Regione Lombardia ha realizzato una serie di interventi finalizzati a:

- rendere strutturale il sistema di prevenzione e contrasto alla violenza;
- consolidare le reti territoriali antiviolenza esistenti su tutto il territorio lombardo, anche attraverso il coinvolgimento di nuovi soggetti;
- rafforzare e qualificare le strutture e i servizi specializzati per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza al fine di garantire un'offerta di servizi specializzati omogenea e continuativa sul territorio regionale;
- sostenere e garantire adeguate politiche di prevenzione della violenza contro le donne.

Con il presente provvedimento, in linea con il suddetto Piano e con i principali documenti internazionali e nazionali, Regione Lombardia intende **consolidare** e **qualificare** la gamma degli interventi e dei servizi messi in atto dalle 27 reti territoriali antiviolenza in attuazione del decreto 29 dicembre 2025 "*Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità*" e della d.g.r. n. 6200/2026 "*Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne - decreto 29 dicembre 2025*".

Il nuovo programma regionale verrà avviato, senza soluzione di continuità con la precedente programmazione, il giorno 1° luglio 2026 e proseguirà negli anni 2027 e 2028 con l'obiettivo di:

- sostenere le reti territoriali interistituzionali antiviolenza nell'erogazione dei servizi a favore delle donne vittime di violenza e assicurare il funzionamento del sistema regionale antiviolenza per l'ascolto, l'accoglienza, l'assistenza e l'ospitalità delle donne, in linea con il Piano quadriennale;
- favorire il processo di integrazione degli interventi non solo all'interno della rete esistente ma prevedendo il raccordo con tutti gli enti del territorio (con particolare attenzione alle ASST);

- dare continuità e potenziare i servizi erogati dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio aderenti alle reti territoriali interistituzionali antiviolenza anche alla luce delle modifiche apportate dall'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022;
- sostenere il monitoraggio delle principali dimensioni del tema, delle caratteristiche delle donne che si rivolgono ai Centri Antiviolenza e dei servizi erogati, attraverso l'inserimento dei dati in ISTAT nel rispetto della riservatezza dei dati inseriti.

La nuova programmazione, in linea con la precedente, rafforzerà alcuni degli elementi di novità introdotti tra cui:

- maggiore definizione della "Rete di Indirizzo" e delle funzioni alla stessa affidate;
- definizione di criteri di riparto delle risorse e tempistiche uniformi.

A.2 Riferimenti normativi

- **L.r. n. 11 del 3 luglio 2012** "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza";
- **Decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013** convertito in **legge n. 119 del 15 ottobre 2013**;
- **D.c.r. n. XI/999 del 25 febbraio 2020** "Piano Quadriennale Regionale per le Politiche di Parità e di Prevenzione e Contrasto alla Violenza contro le Donne 2020-2023";
- **Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022** "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio";
- **Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento per le pari opportunità del 29 dicembre 2025** "Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" - Annualità 2025"
- **D.g.r. n. 6200 del 25 maggio 2026** "Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne – decreti della presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento per le pari opportunità 29 dicembre 2025 pubblicati in g.u. n. 32 del 9 febbraio 2026 e g.u. 39 del 17 febbraio 2026;
- **D.g.r. n. 1073 del 9 ottobre 2023** "Istituzione dell'Albo dei centri antiviolenza e delle case rifugio in attuazione dell'intesa Stato-Regioni 14 settembre 2022";
- **L. n. 168/2023** "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica";
- Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. **15/CU del 26 gennaio 2024**;
- Intesa Stato-Regioni Rep. atti n. **129/CU del 10 settembre 2025**.

N.B. Si precisa in premessa che tali modalità attuative valgono per l'intera durata del programma e pertanto dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2028.

Gli eventuali rifinanziamenti successivi a quello disposto con d.g.r. n. 6200/2026 non valgono, salvo espressa previsione, a modificarne il contenuto di seguito indicato

A.3 Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle risorse sono le **27 reti territoriali interistituzionali antiviolenza** già operanti in Regione Lombardia costituite da:

- ente locale/ente pubblico in qualità di capofila;
- enti gestori dei Centri Antiviolenza (CAV) e Case Rifugio (CR) iscritti all'Albo regionale istituito con d.g.r. n. XII/1073/2023;

Ai sensi della normativa nazionale e regionale in vigore, i CAV e le CR devono rispettare i seguenti requisiti che devono sussistere per tutto il periodo di realizzazione del progetto:

- essere promossi dai soggetti di cui agli articoli 1 co. 3 e 8 co. 2 dell'intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022;
- possedere i requisiti fissati dall'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 così come declinati nella d.g.r. n. XII/1073/2023 e garantire i servizi minimi in essa previsti;
- essere **iscritti all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio** istituito con d.g.r. n. XII/1073/2023.

Con riferimento a tale ultimo requisito si precisa che anche alla luce dell'Intesa Stato-Regioni Rep. atti n. 129/CU del 10 settembre 2025 che ha esteso di ulteriori 12 mesi il periodo transitorio per l'adeguamento ai requisiti dell'Intesa del 14 settembre 2022, l'iscrizione all'Albo rimane **condizione necessaria** per la partecipazione alle procedure descritte nel presente provvedimento ma l'ente che all'atto di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo non sia ancora in possesso di alcuni dei requisiti potrà impegnarsi a garantire l'adeguamento nel tempo previsto dall'intesa stessa.

A.3.a Governance: rete interistituzionale e rete di indirizzo

RETI INTERISTITUZIONALI ANTIVIOLENZA

In continuità con le programmazioni precedenti, a livello territoriale la governance degli interventi di contrasto alla violenza maschile contro le donne è esercitata **dagli enti locali/enti pubblici all'interno delle reti interistituzionali antiviolenza**, delle quali gli stessi assumono il ruolo di **capofila**, garantendone il coordinamento, il funzionamento e l'efficacia operativa.

Gli enti capofila sono anche garanti dei principi di universalità di accesso ai servizi, parità di trattamento, accessibilità e esigibilità dei diritti sanciti.

Le reti rappresentano il **perno dell'integrazione** tra i diversi soggetti istituzionali e del privato sociale coinvolti, nonché il luogo privilegiato di programmazione condivisa e di costruzione di interventi sinergici da parte degli interlocutori istituzionali e del

privato sociale finalizzati a dare risposte unitarie e pertinenti (multiprofessionali e multilivello) ai bisogni delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie.

A tal fine, le reti interistituzionali antiviolenza, indipendentemente dalla modalità di finanziamento prescelta ai sensi del paragrafo B.2, devono dotarsi di **protocolli/accordi operativi**, intesi quali strumenti formali e sostanziali di regolazione dei rapporti tra i soggetti aderenti, volti a definire in modo chiaro e condiviso ruoli, responsabilità, procedure di accesso e presa in carico integrata, modalità di raccordo tra servizi, strumenti di valutazione del rischio e sistemi di monitoraggio degli interventi.

Il protocollo operativo dovrà essere redatto sulla base di un fac simile fornito da Regione Lombardia il cui contenuto non sarà obbligatorio ma farà da traccia per gli elementi essenziali e irrinunciabili comuni a tutte le reti.

Nel caso in cui le reti antiviolenza si siano già dotate di protocolli che proseguono nella loro operatività anche per la programmazione 2026/2028 non sarà necessario approvarne una nuova versione ma laddove vi siano nuovi centri antiviolenza o case rifugio che si inseriscano nella nuova programmazione attraverso la procedura di evidenza pubblica scelta occorrerà aggiornare il contenuto del protocollo coerentemente al variato panorama territoriale.

Accanto al protocollo "operativo" la rete formalizza la sua esistenza e i soggetti ad essa aderenti attraverso un **protocollo di rete**.

Compiti della rete

L'ente capofila ha tra i suoi compiti principali quelli di assicurare il **coordinamento operativo e amministrativo della rete, curare i flussi informativi e rendicontativi** verso Regione Lombardia e ATS e garantire la **corretta attuazione dei protocolli sottoscritti**.

A tale fine convoca la rete e ne stabilisce, in base alle caratteristiche del territorio, una cadenza minima fissa che non sia, in ogni caso, inferiore ad **almeno un incontro all'anno**.

L'ente capofila, inoltre:

- facilita il confronto con gli attori essenziali di rete (Comune, FFOO, ATS, Asst, Cav e CR) assicurando che collaborino sullo stesso caso o progetto nel rispetto dei protocolli operativi anche al fine di promuovere forme strutturate di collaborazione;
- gestisce i processi e gli standard anche attraverso la creazione di procedure e modulistica comuni, criteri di accesso ai servizi uniformi per tutti i comuni della rete e linee guida operative che condivide all'interno della rete di indirizzo quale sede deputata allo scambio di prassi;

Al fine di rafforzare il funzionamento efficace delle reti territoriali anti violenza, le stesse **possono dotarsi** di strumenti organizzativi e operativi aggiuntivi che garantiscano continuità, coordinamento e qualità degli interventi quale ad esempio l'individuazione di un **gruppo di coordinamento operativo/cabina di regia**, composto da rappresentanti del capofila, dei Centri Anti violenza, delle Case Rifugio e degli altri enti istituzionali aderenti con funzioni di presidio delle procedure, condivisione delle criticità, definizione degli strumenti operativi comuni e monitoraggio dell'attuazione delle attività.

RETE DI INDIRIZZO

In continuità con la precedente programmazione, si conferma la presenza, accanto alle reti interistituzionali anti violenza, della **Rete di Indirizzo**, coordinata dalle **ATS** territorialmente competenti.

Il ruolo di capofila delle ATS nelle reti di indirizzo è finalizzato al coordinamento strategico e all'integrazione dei flussi operativi tra i diversi livelli di programmazione. Tale configurazione garantisce il pieno rispetto della natura non sanitaria dei Centri Anti violenza e delle Case Rifugio, potenziando al contempo il raccordo strutturale con i servizi di medicina territoriale e specialistica (ASST), al fine di assicurare risposte complete e multidimensionali alle donne, con particolare riferimento alle situazioni di fragilità complessa.

La Rete di Indirizzo **non sostituisce** le reti anti violenza né eventuali protocolli operativi già esistenti, ma svolge una funzione di raccordo e armonizzazione, favorendo il confronto tra i Comuni capofila e le istituzioni coinvolte, per promuovere la costruzione e la diffusione di buone prassi a favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli/e.

Cadenza incontri e composizione

La Rete di Indirizzo si riunisce **almeno tre volte all'anno**.

Alle riunioni partecipano in qualità di componenti titolari:

- l'**ATS** del territorio;
- **tutti i Comuni capofila** delle reti anti violenza insistenti sulla medesima ATS;
- i soggetti **gestori dei CAV e delle CR** afferenti alle reti.

La composizione può essere integrata, sulla base delle necessità territoriali o dei temi trattati, da ulteriori soggetti quali ASST, Forze dell'Ordine, Tribunali, Procure, enti del sistema socio sanitario, ordini professionali e altri attori rilevanti.

La composizione e le funzioni della Rete devono essere formalizzate tramite **protocollo e/o regolamento di funzionamento**.

Per rafforzare l'efficacia del coordinamento, la Rete di Indirizzo **può** prevedere inoltre un **sotto-organismo composto esclusivamente dai Comuni capofila**, con il compito di supportare la governance delle azioni di contrasto alla violenza

maschile contro le donne e condividere criticità e punti di forza emersi nell'ambito della gestione di rete.

Compiti della Rete di Indirizzo

La Rete di Indirizzo ha il compito prioritario di **favorire l'uniformità territoriale** tra i diversi livelli di programmazione (sociosanitaria e sociale – Piani di Zona) e di affrontare in modo condiviso le principali **tematiche emergenti**, tra cui:

- presa in carico di donne con disabilità;
- donne con dipendenze;
- situazioni che richiedono supporto clinico-psichiatrico;
- interventi di sensibilizzazione rivolti ai Comuni.

Inoltre, rappresenta il luogo deputato a:

- integrare le azioni delle reti antiviolenza con il **Piano di intervento per uomini autori di reato**;
- condividere criticità relative alla **rendicontazione** delle risorse;
- definire **strumenti comuni di monitoraggio**, anche tramite gruppi di lavoro tematici;
- individuare strumenti per rilevare il **bisogno sommerso**;
- validare proposte progettuali di altri enti (es. ASST) prima dell'invio alla Regione;
- presidiare e promuovere **attività formative trasversali**;
- elaborare proposte di **azioni di prevenzione**.

Funzioni obbligatorie

Come previsto dalla programmazione precedente, la Rete di Indirizzo diventa sede di **obbligatoria condivisione e approvazione** riguardo a:

- **procedura di evidenza pubblica** da adottare (Avviso, coprogettazione o altro), con relativa documentazione amministrativa;
- **criteri di riparto** delle risorse regionali e nazionali;
- **criteri di valutazione** delle domande di accesso/progetti;
- **piano di assegnazione dei contributi** ai CAV e alle CR.

Monitoraggio annuale

Almeno una volta l'anno la Rete di Indirizzo è convocata per un confronto sulle:

- **azioni realizzate**;
- **risorse impiegate**;
- **criticità emerse**.

Gli esiti vengono comunicati a Regione Lombardia da ATS, che svolge il ruolo di interfaccia dei flussi informativi, programmatori e operativi.

A.4 Soggetti destinatari

Destinatarie del provvedimento sono le **donne** vittime di violenza maschile **nonché i loro figli/e minori**.

A.5 Dotazione finanziaria

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto e, pertanto, non rientra nel campo di applicazione del regime degli aiuti di stato.

Le risorse nazionali e regionali destinate con d.g.r. n. 6200/2026 dovranno essere utilizzate per il sostegno ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio, già funzionanti sul territorio e iscritti all'Albo dei CAV e delle CR istituito con d.g.r. n. XII/1073/2023 con la precisazione di cui al paragrafo A.3.

La dotazione finanziaria, ai sensi della tabella 1) del decreto del 29 dicembre 2025 per il programma 2026/2028 ammonta a complessivi € 9.389.582,53 di cui:

- € 3.321.985,32 destinate ai Centri antiviolenza;
- € 6.067.597,21 destinate alle Case Rifugio.

A queste risorse si aggiunge un contributo regionale pari a € 822.618,14 destinato al sostegno dei soli Centri Antiviolenza.

Le risorse complessivamente stanziare sono pertanto **€ 10.212.200,67** di cui:

- **€ 4.144.603,46** destinate ai **Centri Antiviolenza**;
- **€ 6.067.597,21** destinate alle **Case Rifugio**.

B. CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA

B.1 Criteri di riparto

Le risorse destinate con d.g.r. n. 6200/2026 dovranno essere ripartite all'interno della rete interistituzionale antiviolenza al fine di garantire il funzionamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio coerentemente a quanto richiesto dall'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 e declinate nel presente documento.

Come previsto dalla d.g.r. n. 6200/2026 alla dotazione del programma potranno aggiungersi quelle stanziare dal decreto ministeriale del 2026 che ne determineranno un eventuale ampliamento e/o estensione al fine di garantire la continuità degli interventi.

L'assegnazione delle risorse alle 27 reti territoriali antiviolenza presenti sul territorio regionale viene effettuata sulla base dei criteri specifici definiti nella d.g.r. n. XII/6200/2026, come di seguito richiamati:

Criteri per i Centri antiviolenza (risorse assegnate **€ 4.144.603,46**):

- 40% in proporzione alla popolazione femminile nella fascia 14-70 residente sul territorio di ogni rete (dati Istat 2025);
- 20% quota fissa, invariata per tutte le Reti territoriali antiviolenza;

- 30% in base al numero di Centri antiviolenza presenti sul territorio della rete e iscritti all'Albo regionale.
- 10% in base al numero delle donne in carico al momento della rilevazione ISTAT più recente;

Criteri per le Case Rifugio (risorse assegnate € 6.067.597,21):

- 50% in proporzione alla popolazione femminile nella fascia 16-70 residente sul territorio di ogni rete (dati Istat 2025);
- 30% quota fissa, invariata per tutte le reti antiviolenza;
- 20% in base al numero dei collocamenti effettuati dai centri antiviolenza della rete

Ciascuna rete antiviolenza, al fine di accrescere la capacità di risposta ai bisogni territoriali connessi alla prevenzione e contrasto della violenza e alla tutela delle donne, potrà inoltre **cofinanziare la realizzazione delle attività, con ulteriori risorse finanziarie** (proprie o di terzi) o **attraverso la valorizzazione di risorse umane** (lavoro volontario e lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) e strumentali. Tali eventuali quote di co-finanziamento possono essere integrate successivamente all'emanazione dell'Avviso di cui al successivo paragrafo C.1, andando ad integrare e modificare il "protocollo di rete".

B.2 Modalità di finanziamento dei Centri Antiviolenza (CAV) e delle Case Rifugio (CR)

Ogni rete interistituzionale antiviolenza dovrà comunicare **entro 45 giorni dall'approvazione del decreto di riparto**, la modalità di finanziamento scelta per finanziare i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio del territorio.

La modalità di finanziamento, come richiamato al paragrafo A.3.a **dovrà** essere decisa in sede di convocazione della **rete di indirizzo** di appartenenza al fine di suscitare un confronto anche con le altre reti antiviolenza.

AVVISO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

La modalità **privilegiata** di finanziamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio è l'approvazione di un **Avviso di concessione del contributo** con valutazione delle istanze di contributo pervenute dai centri antiviolenza e delle case rifugio.

Nel caso in cui l'ente capofila scelga tale modalità verrà erogato l'anticipo delle risorse come di seguito declinato **al ricevimento della lettera di accettazione del contributo di cui all'allegato 2**.

L'avviso dovrà contenere quali elementi minimi:

- i **criteri di riparto** delle risorse ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio in coerenza con quanto previsto nel successivo paragrafo B.2.1;
- la **tempistica di utilizzo dei fondi** in coerenza con la durata del programma antiviolenza e in coerenza con quanto previsto nel successivo paragrafo

B.2.1;

- la possibilità di **rifinanziamento dell'Avviso** a fronte di nuove risorse nazionali e/o regionali.

Possono presentare domanda di accesso a valere sugli Avvisi di concessione del contributo delle singole reti territoriali interistituzionali antiviolenza solo gli Enti gestori di CAV che abbiano una o più **strutture sul territorio della rete interistituzionale antiviolenza**, che siano in **possesso dei requisiti previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 e che siano iscritti nell'Albo regionale istituito con D.g.r. n. 1073/2023** con la precisazione di cui al paragrafo A.3.

Nel caso in cui l'ente titolare della gestione del CAV sia un ente pubblico e/o locale, singolo o associato, può presentare direttamente domanda di accesso al contributo: in questi casi l'ente gestirà il servizio con le modalità previste dalla legge

Si precisa che, come indicato dall'articolo 15 comma 1 dell'Intesa stato regioni del 14 settembre 2022, il rispetto dei requisiti dell'intesa e la conseguente iscrizione all'Albo regionale, è condizione **necessaria** per l'accesso ai fondi ma **non comporta diritto automatico all'assegnazione delle risorse** che avviene a seguito della procedura di evidenza pubblica sulla base dei criteri indicati negli Avvisi che verranno approvati a livello territoriale.

L'eventuale esclusione deve essere motivata dall'ente ed essere comunicata a Regione.

L'ente locale capofila, nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa, assume modalità operative che garantiscano **ampia pubblicizzazione** dell'avviso su tutto il territorio, anche attraverso la pubblicazione sui siti internet istituzionali di tutti i comuni afferenti alla rete territoriale interistituzionale antiviolenza.

L'ente capofila riceve le **domande di accesso al contributo** da parte degli Enti pubblici, in forma singola o associata, e privati gestori dei CAV e delle CR iscritti all'albo istituito con d.g.r. n. XII/1073/2023 e presenti sul territorio della rete, effettua tutte le attività istruttorie per la predisposizione del **piano di assegnazione dei contributi** che condividerà con la Rete di indirizzo.

La domanda di accesso al contributo **deve** essere redatta sulla base del modello fornito da Regione Lombardia (allegati 4 e 5) **senza modificarne il contenuto minimo** previsto ma integrandolo con quanto ritenuto necessario.

Le domande di accesso al contributo dei CAV e delle CR **devono poi essere trasmesse, non appena esaminate e valutate, a Regione Lombardia.**

Nel piano di assegnazione devono essere specificate **le tempistiche di erogazione** del contributo ai CAV e CR e gli eventuali enti gestori esclusi dai contributi con le relative motivazioni.

Con riferimento al finanziamento delle CR, l'Avviso di concessione del contributo

riguarderà la distribuzione di un anticipo da distribuire alle strutture insistenti sul territorio della rete e/o esterne allo stesso in base alle modalità organizzative e gestionali in uso presso l'ente capofila e che siano in **possesso dei requisiti previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 e iscritte nell'Albo regionale istituito con D.g.r. n. 1073/2023** con la precisazione di cui al paragrafo A.3.

Tale anticipo dovrà avere lo scopo di permettere la continuità dei collocamenti in corso alla data di avvio della programmazione e/o di conferire liquidità alle strutture medesime.

La consistenza dell'anticipo deve essere valutata dall'ente locale e condivisa all'interno della Rete di indirizzo.

La restante quota destinata alle CR non viene distribuita tra le CR ma viene utilizzata dal capofila al fine di far fronte a ulteriori collocamenti, che gli stessi abbiano luogo presso strutture della rete interistituzionali antiviolenza o all'esterno di questa.

I collocamenti devono **prioritariamente** rivolgersi a strutture rispondenti alla definizione di "Case Rifugio", e come tali iscritte all'albo istituito con d.g.r. n. 1073/2023, e solo quale *extrema ratio* il collocamento può avvenire in strutture di ospitalità differenti, che in ogni caso garantiscano un'adeguata sicurezza.

La Casa Rifugio scelta dovrà essere avallata secondo le procedure già in corso nella rete territoriale interistituzionale antiviolenza.

N.B. Nella fase di assegnazione del contributo e nella definizione dei criteri di riparto e delle tempistiche di trasferimento gli enti locali capifila devono tener conto di quanto previsto al successivo paragrafo B.2.1.

Documentazione da inviare

L'ente locale che scelga tale forma di finanziamento deve trasmettere, per **condivisione e mera presa d'atto**, alla D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità:

1. l'**avviso di concessione** approvato;
2. le **domande di accesso** al contributo presentate dai CAV/CR redatte su fac simili di cui agli allegati 4 e 5;
3. il **piano di assegnazione dei contributi** comprensivo delle eventuali quote di cofinanziamento e delle tempistiche di erogazione dei contributi;
4. il **protocollo operativo** stipulato a livello territoriale.

COPROGETTAZIONE O ALTRE FORME PREVISTE DAL CODICE DEL TERZO SETTORE

L'ente locale capofila, all'interno della rete di indirizzo, può concordare l'utilizzo di un'altra forma di finanziamento dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio che non passi attraverso l'Avviso di concessione del contributo.

La scelta di ricorrere alla coprogettazione o ad altre forme previste dal Codice del Terzo Settore **deve essere adeguatamente motivata**, dando evidenza delle ragioni che rendono tale modalità maggiormente idonea a garantire l'efficacia, la continuità e la qualità degli interventi.

In particolare, la motivazione deve esplicitare gli elementi che giustificano l'attivazione di una procedura collaborativa, tra cui:

- **la complessità gestionale e organizzativa dei servizi**, che richiede un'elaborazione congiunta degli interventi con gli enti gestori qualificati;
- **la presenza di specificità territoriali** o bisogni emergenti non pienamente rispondibili attraverso una procedura competitiva come l'Avviso;
- **l'esigenza di promuovere forme di partenariato stabile e cooperativo**, funzionali al rafforzamento della rete e al miglioramento dell'offerta dei servizi antiviolenza che non possano essere raggiunte soltanto attraverso il protocollo di rete.

La motivazione deve essere riportata nel verbale della Rete di Indirizzo e nella scheda programmatica da trasmettere alla Direzione Generale Famiglia per la necessaria **approvazione** regionale.

Possono partecipare alle procedure indette dalle singole reti territoriali interistituzionali antiviolenza solo gli Enti gestori di CAV/CR che siano in **possesso dei requisiti previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 e che siano iscritti nell'Albo regionale istituito con D.g.r. n. 1073/2023** con la precisazione di cui al paragrafo A.3.

Nel caso in cui l'ente titolare della gestione sia un ente pubblico e/o locale, singolo o associato, può presentare direttamente domanda di partecipazione: in questi casi l'ente gestirà il servizio con le modalità previste dalla legge.

Si precisa, anche per questo caso, che l'iscrizione all'Albo regionale costituisce requisito imprescindibile per la partecipazione alla procedura, ma **non è di per sé sufficiente ai fini dell'accesso al finanziamento**, che sarà disposto all'esito della valutazione dei progetti e delle proposte progettuali, nel rispetto della programmazione territoriale e delle risorse disponibili.

L'eventuale esclusione deve essere motivata dall'ente capofila ed essere condivisa per presa d'atto con Regione Lombardia.

Documentazione da inviare

L'ente locale che scelga tale forma di finanziamento deve trasmettere, per **approvazione**, alla D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità:

1. una **scheda programmatica** redatta sul fac simile di cui all'allegato 6 strutturata nelle 3 linee di intervento indicate nel paragrafo B.3;

2. il **piano finanziario** redatto sul fac simile di cui all'allegato 7 comprensivo delle eventuali quote di cofinanziamento.

In sede di valutazione dei documenti Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti in merito al contenuto.

L'erogazione delle risorse è **subordinata all'approvazione** dei documenti richiamati.

L'ente locale trasmette inoltre per condivisione e presa d'atto:

- l'**Avviso** di manifestazione di interesse/l'Avviso pubblico approvato;
- gli **esiti** della selezione;
- il **protocollo di rete** stipulato a livello territoriale.

B.2.1. CRITERI DI RIPARTO DEI CAPOFILA E TEMPISITICHE DI EROGAZIONE PER CENTRI ANTIVIOLENZA

Al fine di rendere sostenibili le attività per tutti i centri antiviolenza vengono dettate le seguenti **regole comuni che prescindono dalla forma di finanziamento scelta** dalla singola rete antiviolenza.

Criteria di RIPARTO delle risorse

Almeno il 30% delle risorse a disposizione della rete antiviolenza per il funzionamento dei CAV sono ripartite equamente tra tutti i CAV selezionati con la procedura individuata

Il restante 70% delle risorse deve essere ripartito avendo a riguardo **almeno uno** dei seguenti criteri di riparto:

- n. ore di apertura settimanali (CAV ed eventuali sportelli decentrati)
- n. di donne accolte nell'anno precedente e/o prese in carico nell'anno precedente¹.
- costi complessivi reali sostenuti nell'anno precedente da ogni Ente Gestore²;
- popolazione femminile nella fascia 14-70 residente sul territorio di competenza del CAV.

Tempistiche e quote di EROGAZIONE delle risorse

Per ogni singola assegnazione ricevuta da Regione Lombardia per il programma 2026/2028 (di cui la prima è quella effettuata a seguito della d.g.r. n. 6200/2026) vengono stabilite le seguenti regole comuni a tutte le reti.

A tutti i centri antiviolenza selezionati con la procedura individuata il capofila deve erogare un anticipo pari ad **almeno il 60% delle quote ripartite** a seguito della semplice sottoscrizione **della convenzione/concessione del contributo**.

¹ Con riferimento a questo dato la rete, in caso di discrepanza dei dati raccolti, può porre un quesito formale a Regione Lombardia per verificare la correttezza dei dati.

² Dato ricavabile dal format – Allegato 2_ domanda di accesso

Le successive tranche di pagamento vengono erogate sulla base delle rendicontazioni presentate dal cav/cr.

B.3 Attività finanziabili e periodo di ammissibilità della spesa

Le risorse dovranno essere utilizzate per il sostegno delle attività svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio già funzionanti sul territorio e iscritti all'Albo regionale istituito con d.g.r. n. XII/1073/2023 con la precisazione di cui al paragrafo A.3.

In particolare, le spese ammissibili potranno essere ricondotte alle seguenti macroaree:

- **linea di intervento 1 - Centri Antiviolenza:** sono comprese le attività e i servizi erogati dai Centri, secondo gli standard relativi ai servizi minimi garantiti, così come definiti in sede di Intesa Stato-Regioni del 2022 e declinati nella d.g.r. n. XII/1073/2023.
- **linea di intervento 2 - Case Rifugio:** sono comprese tutte le spese collegate all'ospitalità in struttura nonché alle attività e ai servizi minimi garantiti erogati in linea con quanto stabilito in sede di Intesa Stato-Regioni del 2022 e declinati nella d.g.r. n. XII/1073/2023.
- **linea di intervento 3 – Governance:** è possibile destinare una quota di risorse, fino a un massimo del 10% dell'**assegnazione totale** per la copertura dei costi dell'attività di governance svolta dall'ente locale capofila.

A titolo di esempio, se il capofila avesse ricevuto un'assegnazione pari a 100.000,00 €, di cui 50.000,00 € in quota CAV e 50.000,00 € in quota CR, all'attività di governance potranno essere dedicate risorse fino ad un **massimo di 10.000,00 €**.

Oltre alle spese dirette, sia per i CAV sia per le CR, sono riconosciuti, i **costi indiretti legati**, a titolo di esempio, alla gestione stessa della struttura.

La specifica declinazione delle attività finanziabili e le modalità di rendicontazione delle spese sono rinviate all'allegato 2 nel presente documento sono fornite solo le indicazioni generali relativamente alle voci di spesa ammissibili e al periodo di ammissibilità.

Per la realizzazione delle attività sono ammissibili i costi del personale e gli altri costi necessari alla realizzazione degli interventi previsti, sostenuti **a partire dal 1° luglio 2026**.

N.B. Laddove al 30 giugno 2026 la rete antiviolenza abbia ancora dei residui da spendere con riferimento alle risorse assegnate con dd.g.r. n. 550/2023, n. 2345/2024 e n. 4555/2025 il termine ultimo per l'utilizzo è fissato al **30/11/2026** come previsto dalla d.g.r. n. 6200/2026.

Per queste risorse il termine per la rendicontazione è fissato **inderogabilmente al 15/12/2026** nelle modalità successivamente comunicate dagli uffici.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Modalità e adempimenti per l'erogazione delle risorse

C.1.a Tempi di erogazione e tranche di contributo

Il contributo viene erogato da Regione Lombardia agli enti locali capifila in tre diverse tranche:

- la **prima tranche**, a titolo di **anticipo**, pari al **80%** delle risorse assegnate sarà erogata a seguito della trasmissione via PEC da parte dell'ente capofila della **accettazione del contributo** (Allegato 2) nel caso in cui lo stesso scelga l'Avviso di concessione del contributo come forma di selezione dei beneficiari ovvero a seguito di validazione di scheda programmatica (allegato 6) e piano finanziario (allegato 7) nel caso in cui venga opzionata la co progettazione/altra forma prevista dalla normativa;
- La **seconda tranche**, a titolo di saldo, pari al **20%** delle risorse assegnate sarà erogata a seguito della trasmissione e validazione della **rendicontazione intermedia** nel 2027.

A seguito delle attività di controllo e verifica, che in ragione della numerosità dei giustificativi di spesa potrà essere effettuata su un campione di spesa, Regione Lombardia autorizza il pagamento.

La liquidazione della tranche di contributo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Le ulteriori rendicontazioni declinate nel paragrafo C.2.a saranno coperte con le risorse nazionali e regionali di cui al decreto ministeriale 2026 e successivi.

C.2.a Caratteristiche della fase di rendicontazione

Ai fini dell'erogazione delle tranche successive al primo anticipo, gli enti locali capifila presentano attraverso il portale SISTEMA MODULARE ACQUISIZIONE FLUSSI (SMAF):

- **entro febbraio 2027**, la **prima** rendicontazione intermedia relativa alle spese sostenute con prima tranche pari all'80%;
- **entro settembre 2027**, la **seconda** rendicontazione intermedia relativa alle spese sostenute;
- **entro febbraio 2028** la **terza** rendicontazione intermedia relativa alle spese sostenute;
- **entro settembre 2028** la **quarta** rendicontazione intermedia relativa alle spese sostenute;
- **entro febbraio 2029**, la relazione **finale** di attuazione e la rendicontazione finale del programma.

Tutte le spese effettuate dai centri, dalle case rifugio e dall'ente locale capofila dovranno essere riferite alle attività svolte dal **1° luglio 2026** al **31 dicembre 2028**.

Le spese dovranno essere sostenute e rendicontate secondo le modalità previste dalle Linee guida di rendicontazione di cui all'allegato 2.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono tenuti a rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente documento e negli atti regionali ivi richiamati, nonché a fornire in caso di controlli in itinere ed ex post tutta la documentazione presso la sede legale o operativa.

Gli enti beneficiari delle risorse previste dal presente programma si impegnano a:

- individuare, nell'ambito del personale dell'ente capofila, un/a dirigente che avrà il ruolo di referente nei confronti della Regione Lombardia e responsabile degli adempimenti previsti;
- trasmettere agli uffici di competenza le schede relative alle attività di monitoraggio e rendicontazione correttamente compilate;
- conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività, come previsto dalle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile, garantendo la piena disponibilità e tempestività di adempimento in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nella realizzazione delle attività previste dal progetto;
- dare immediata comunicazione a Regione Lombardia, qualora intendesse rinunciare al finanziamento, provvedendo contestualmente alla restituzione delle risorse ricevute, maggiorate degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite;
- rendere visibile su tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione il finanziamento concesso da Regione Lombardia al progetto, utilizzando il logo regionale, che dev'essere preventivamente richiesto agli uffici regionali e il cui uso deve essere oggetto di autorizzazione;
- assicurare uno scambio informativo con Regione Lombardia al fine di fornire dati ed analisi relativi al progetto ai fini di monitoraggio e valutazione.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia via PEC. In tal caso Regione Lombardia procederà a adottare azioni di recupero delle somme già erogate.

L'agevolazione verrà revocata in caso di:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dalle indicazioni operative;
- realizzazione delle attività non conformi rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente;

- false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di rendicontazione.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

In caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, inclusi quelli di informazione e comunicazione, e dei divieti previsti dalle indicazioni operative, Regione Lombardia si riserva di dichiarare la decadenza dal beneficio non liquidando il contributo pubblico oppure, se le somme sono già state erogate, di provvedere alla revoca e adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

D.3 Proroghe dei termini

Regione Lombardia si riserva di modificare i termini previsti nelle modalità attuative.

D.4 Ispezioni e controlli

L'erogazione del contributo è subordinata alle verifiche condotte da Regione Lombardia.

Oltre alle verifiche amministrative sulle richieste di liquidazione è facoltà di Regione effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco, in ogni fase per verificare che le attività previste siano realizzate nel rispetto delle indicazioni delle modalità attuative.

Ove opportuno Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari; i soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici regionali competenti.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Regione Lombardia monitora l'efficacia ed efficienza degli interventi realizzati in sede di rendicontazione intermedia e finale attraverso i dati e le analisi contenute nella relazione intermedia e finale trasmessa da ciascuna rete nonché attraverso i dati raccolti attraverso il sistema ISTAT.

ALLEGATO 4**DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO (su carta intestata del soggetto)***(in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)*

Al Comune/Comunità Montana/Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di _____

Al Dirigente: _____

PEC: _____

Il/la sottoscritto/a _____

C.F. _____

in qualità di (presidente, legale rappresentante, altro) _____ dell'ente gestore:

 Pubblico Privato

denominato: _____

con sede legale a _____ Provincia _____

in via/piazza _____

C.A.P. _____ C.F./P.IVA _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

GESTORE DEL/DEI CAV/SPORETTO:**CAV** denominato _____

Sito in: _____ cap _____ prov. _____ via _____

CAV denominato _____

Sito in: _____ cap _____ prov. _____ via _____

visto l'Avviso allegato alla Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, e consapevole che la mancata rispondenza anche ad uno soltanto dei requisiti di ammissibilità in esso indicate costituirà motivo di esclusione ai fini della concessione del contributo.

CHIEDE

di poter accedere al contributo di cui al **decreto ministeriale 29 dicembre 2025 e di cui alla d.g.r. 6200/2026**, a sostegno delle attività del/dei centro/i antiviolenza.

E a tal fine,

DICHIARA

che il Centro antiviolenza denominato " _____ " ha il costo complessivo annuale (riferito all'anno 2025) di € _____ coperto con:

RISORSE REGIONALI	€
RISORSE COMUNALI	€
FONDI PROPRI	€
DONAZIONI	€
ALTRO (specificare)	€

N.B. l'indicazione del costo complessivo non comporta il suo riconoscimento a livello economico

Dati sull'utenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025

Totale numero accessi* donne	N.
Totale numero prese in carico	N.
di cui totale numero allontanamenti per messa in protezione	N. donne N. minori

*si precisa che per "accesso" si intende il mero contatto che non si trasforma poi in un percorso di presa in carico

che il Centro antiviolenza denominato " _____ " ha il costo complessivo annuale di € _____ coperto con:

RISORSE REGIONALI	€
RISORSE COMUNALI	€
FONDI PROPRI	€
DONAZIONI	€
ALTRO (specificare)	€

N.B. l'indicazione del costo complessivo non comporta il suo riconoscimento a livello economico

Dati sull'utenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025

Totale numero accessi* donne	N.
Totale numero prese in carico	N.
di cui totale numero allontanamenti per messa in protezione	N. donne N. minori

*si precisa che per "accesso" si intende il mero contatto che non si trasforma poi in un percorso di presa in carico

DICHIARA INOLTRE

- a) di conoscere e accettare integralmente i contenuti del presente Avviso nonché dell'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 e della d.g.r. n. 1073 del 9 ottobre 2023;
- b) che, qualora non sia in possesso dei requisiti dell'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 e della d.g.r. n. 1073 del 9 ottobre 2023 la struttura adeguerà entro il termine perentorio stabilito dall'articolo 15 dell'Intesa così come da ultimo modificato dalla Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 129/CU del 10 settembre 2025;
- c) di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 e 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Allegati alla domanda:

- documento di identità della/del rappresentante legale del soggetto richiedente se il file risulta firmato con firma autografa ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 82/2005;
- domanda di iscrizione all'Albo regionale istituito con d.g.r. n. 1073 del 9 ottobre 2023 debitamente protocollata dal sistema.

ALLEGATO 5**DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO (su carta intestata del soggetto)**

(in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Al Comune/Comunità Montana/Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di _____

Al Dirigente: _____

PEC: _____

Il/la sottoscritto/a _____

C.F. _____

in qualità di (presidente, legale rappresentante, altro) _____ dell'ente
gestore:

Pubblico Privato

denominato: _____

con sede legale a _____ Provincia _____

in via/piazza _____

C.A.P. _____ C.F./P.IVA _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

GESTORE DELLE CR:

CR denominata _____

Accreditata nell'Albo regionale come:

- pronta emergenza ad indirizzo segreto
- primo livello ad indirizzo segreto
- secondo livello ad indirizzo segreto
- secondo livello ad indirizzo non segreto

CR denominata _____

Accreditata nell'Albo regionale come:

- pronta emergenza ad indirizzo segreto
- primo livello ad indirizzo segreto
- secondo livello ad indirizzo segreto
- secondo livello ad indirizzo non segreto

CR denominata _____

Accreditata nell'Albo regionale come:

- pronta emergenza ad indirizzo segreto
- primo livello ad indirizzo segreto
- secondo livello ad indirizzo segreto
- secondo livello ad indirizzo non segreto

CR denominata _____

Accreditata nell'Albo regionale come:

- pronta emergenza ad indirizzo segreto
- primo livello ad indirizzo segreto
- secondo livello ad indirizzo segreto
- secondo livello ad indirizzo non segreto

visto l'Avviso allegato alla Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, e consapevole che la mancata rispondenza anche ad uno soltanto dei requisiti di ammissibilità in esso indicate costituirà motivo di esclusione ai fini della concessione del contributo.

CHIEDE

di poter accedere al contributo di cui al **decreto ministeriale 29 dicembre 2025 e di cui alla d.g.r. n. 6200/2026**, a sostegno delle attività della/delle casa/e rifugio.
E a tal fine,

DICHIARA

che la Casa Rifugio denominata “ _____ ” ha il costo complessivo **annuale** (riferito all'anno 2025) di € _____ coperto con:

RISORSE REGIONALI	€
RISORSE COMUNALI	€
FONDI PROPRI	€
DONAZIONI	€
ALTRO (specificare)	€

N.B. l'indicazione del costo complessivo non comporta il suo riconoscimento a livello economico

Che presso la stessa Casa Rifugio

- vi sono** collocamenti in corso alla data di presentazione della presente domanda;
 non vi sono collocamenti in corso alla data di presentazione della presente domanda

SE accreditata come emergenza di impegnarsi a tenere disponibili e vuoti n. ____ posti di emergenza di cui chiede il riconoscimento economico nei limiti fissati da Regione Lombardia.

che la Casa Rifugio denominata “ _____ ” ha il costo complessivo **annuale** (riferito all'anno 2025) di € _____ coperto con:

RISORSE REGIONALI	€
RISORSE COMUNALI	€
FONDI PROPRI	€
DONAZIONI	€
ALTRO (specificare)	€

N.B. l'indicazione del costo complessivo non comporta il suo riconoscimento a livello economico

Che presso la stessa Casa Rifugio

- vi sono** collocamenti in corso alla data di presentazione della presente domanda;
 non vi sono collocamenti in corso alla data di presentazione della presente domanda

SE accreditata come emergenza di impegnarsi a tenere disponibili e vuoti n. ____ posti di emergenza di cui chiede il riconoscimento economico nei limiti fissati da Regione Lombardia.

che la Casa Rifugio denominata “ _____ ” ha il costo complessivo **annuale** (riferito all'anno 2025) di € _____ coperto con:

RISORSE REGIONALI	€
RISORSE COMUNALI	€
FONDI PROPRI	€
DONAZIONI	€
ALTRO (specificare)	€

N.B. l'indicazione del costo complessivo non comporta il suo riconoscimento a livello economico

Che presso la stessa Casa Rifugio

- vi sono** collocamenti in corso alla data di presentazione della presente domanda;
- non vi sono collocamenti in corso alla data di presentazione della presente domanda

SE accreditata come emergenza di impegnarsi a tenere disponibili e vuoti n. ____ posti di emergenza di cui chiede il riconoscimento economico nei limiti fissati da Regione Lombardia.

DICHIARA INOLTRE

- a) di conoscere e accettare integralmente i contenuti del presente Avviso nonché dell'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 e della d.g.r. n. 1073 del 9 ottobre 2023;
- b) che, qualora non sia in possesso dei requisiti dell'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 e della d.g.r. n. 1073 del 9 ottobre 2023 la struttura adeguerà entro il termine perentorio stabilito dall'articolo 15 dell'Intesa così come modificato dalla Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 129/CU del 10 settembre 2025;
- c) di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 e 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Allegati alla domanda:

- documento di identità della/del rappresentante legale del soggetto richiedente se il file risulta firmato con firma autografa ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 82/2005;
- domanda di iscrizione all'Albo regionale istituito con d.g.r. n. 1073 del 9 ottobre 2023 debitamente protocollata dal sistema.

Timbro e firma Rappresentante legale

_____ . _____

Allegato 6

Spett.le REGIONE LOMBARDIA
 Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale,
 Disabilità e Pari opportunità
 P.zza Città di Lombardia, 1
 20124 Milano

famiglia@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: DOMANDA DI PRESENTAZIONE della Scheda Programmatica e del Piano Finanziario per l'anno 2026 per la partecipazione al riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne – decreto 29 dicembre 2025 (d.g.r. n. 6200/2026)

Il/La sottoscritto/a	
in qualità di legale rappresentante dell'Ente	(denominazione Ente)
capofila della rete territoriale antiviolenza	(denominazione Rete)
con sede nel comune di	
CAP	
indirizzo e n. civico	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Posta elettronica certificata (che la Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto)	
Nominativo referente di progetto	
e-mail referente di progetto	
telefono referente di progetto	

DICHIARA

di essere Ente pubblico locale (indicare tipologia, p.es. Comune singolo o associato – Ambito, Referente di Programma, Azienda Speciale, Consorzio, Comunità Montana ecc.).

di essere ente locale capofila di una rete territoriale antiviolenza

Di aver scelto la forma di finanziamento “_____” (Indicare la forma scelta in base a quelle previste dalle modalità attuative e dal codice del terzo settore) per la seguente motivazione coerentemente a quanto previsto dalle modalità attuative paragrafo B.2:

In qualità di capofila del partenariato composto dai seguenti enti gestori e le loro relative strutture:

Denominazione dell'ente gestore:	Nome del Centro Antiviolenza/Casa Rifugio

DICHIARA INOLTRE

- che tutti gli enti gestori che compongono il partenariato summenzionato:
 - sono regolarmente iscritti all'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio e case di cui alla DGR XII/1073/2023;
 - possiedono i requisiti strutturali e organizzativi fissati dall'Intesa Stato-Regioni del 2022;
- che tutte le Organizzazioni costituenti il partenariato hanno sottoscritto autocertificazione di possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, che sono conservate agli atti;
- di essere a conoscenza, unitamente a tutti gli enti del partenariato, dei contenuti delle Modalità Attuative per la programmazione e gestione delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza maschile contro le donne e di accettarli integralmente;
- di impegnarsi a:
 - fornire i dati e informazioni richiesti ai fini della valutazione della scheda programmatica e del piano finanziario;
 - sottoscrivere, a seguito dell'approvazione della scheda programmatica e del piano finanziario, l'Atto di adesione e l'Accordo di partenariato;
 - rispettare le condizioni di ammissibilità e le procedure di rendicontazione indicate nelle Modalità Attuative e nelle Linee guida per la rendicontazione;
 - accettare i controlli di Regione Lombardia e degli altri organi competenti;
- di conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto presso la seguente sede *(indicare indirizzo completo)*

Indirizzo e n. civico	
CAP	
Comune e provincia	

- di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

CHIEDE

che la scheda programmatica e il piano finanziario, allegati alla presente domanda, siano approvati ai fini della partecipazione al riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne – decreto ministeriale 29 dicembre 2025.

Luogo e data:

La/Il Legale Rappresentante
o Soggetto delegato alla firma
[DELL'ENTE CAPOFILA]
(Documento firmato digitalmente)

SCHEDA PROGRAMMATICA

Ente locale capofila:	
Denominazione della Rete Territoriale antiviolenza:	
Contributo pubblico richiesto¹ :	€ 00.000,00
Co-finanziamento (se previsto)²	€ 00.000,00

¹ Il valore del contributo richiesto deve corrispondere al valore indicato nel foglio "Quadro di sintesi" del piano finanziario.

² Il valore dell'eventuale cofinanziamento (in risorse finanziarie o valorizzazione di risorse umane e/o strumentali) deve corrispondere al valore indicato nel foglio "Quadro di sintesi" del piano finanziario.

SEZIONE A - ANAGRAFICA CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO DELLA RETE
A1. SCHEDA ANAGRAFICA DEI CENTRI ANTIVIOLENZA BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

La scheda anagrafica va compilata per ciascun CAV che aderisce al partenariato (replicare la tabella in base al numero dei CAV)

Denominazione del soggetto giuridico	Indicare l'ente gestore partner dell'Ente locale capofila
Indirizzo sede legale	
Telefono della sede legale	
Denominazione del CAV	
Indirizzo sede operativa	
Telefono sede operativa	
Numero di giorni e orari di apertura della sede operativa	N. di giorni di apertura alla settimana: [] Numero di ore di apertura alla settimana [] []
Sportelli decentrati collegati alla sede operativa (se presenti) Denominazione, indirizzo e numero di giorni e orari di apertura di ciascun sportello <i>Includere anche nuovi sportelli decentrati di Centri antiviolenza esistenti da eventualmente attivare sulla programmazione corrente</i>	Denominazione sportello: _____ Indirizzo: _____ N. di giorni di apertura alla settimana: [] Numero di ore di apertura alla settimana [] [] (compilare per ciascun sportello)

A2. SCHEDA ANAGRAFICA DELLE CASE RIFUGIO BENEFICIARIE DEL CONTRIBUTO

La scheda anagrafica va compilata per ciascuna casa rifugio/struttura di ospitalità aderente al partenariato (replicare la tabella in base alla numerosità dei delle CR)

Denominazione del soggetto giuridico	<i>Indicare l'ente gestore partner dell'Ente locale capofila.</i>	
Indirizzo sede legale del soggetto giuridico		
Telefono della sede legale		
Nome struttura 1		<input type="checkbox"/> Casa rifugio emergenza <input type="checkbox"/> Casa rifugio di primo livello <input type="checkbox"/> Casa rifugio di secondo livello ad indirizzo segreto <input type="checkbox"/> Casa rifugio di secondo livello ad indirizzo non segreto
Numeri di posti letto per le donne e loro figli/e, incluso eventuale incremento con il presente progetto	N. posti letto per donne: N. posti letto per figli/e:	
Indirizzo della struttura (se indirizzo segreto indicare indirizzo segreto)		
Nome struttura 2		<input type="checkbox"/> Casa rifugio emergenza <input type="checkbox"/> Casa rifugio di primo livello <input type="checkbox"/> Casa rifugio di secondo livello ad indirizzo segreto <input type="checkbox"/> Casa rifugio di secondo livello ad indirizzo non segreto
Numeri di posti letto per le donne e loro figli/e, incluso eventuale incremento con il presente progetto	N. posti letto per donne: N. posti letto per figli/e:	
Indirizzo della struttura (se indirizzo segreto indicare indirizzo segreto)		
Nome struttura n		<input type="checkbox"/> Casa rifugio emergenza <input type="checkbox"/> Casa rifugio di primo livello <input type="checkbox"/> Casa rifugio di secondo livello ad indirizzo segreto <input type="checkbox"/> Casa rifugio di secondo livello ad indirizzo non segreto
<i>Replicare nel caso di ulteriori strutture</i>		

A3. REPERIBILITÀ H. 24 PER I SOGGETTI ESSENZIALI DELLA RETE

Indicare il/i soggetti (centri antiviolenza e/o case rifugio) incaricati della reperibilità h. 24 per i nodi essenziali della rete e il numero telefonico reperibilità h24.

Soggetto incaricato alla reperibilità h. 24 per i nodi essenziali della rete	Numero di telefono

SEZIONE B. OBIETTIVI E INTERVENTI DEL PROGRAMMA

B0. PRESENTAZIONE SINTETICA DEL PROGRAMMA

Caratteristiche del programma

Descrivere le principali caratteristiche del programma proposto dalla Rete territoriale dal punto di vista delle esigenze emergenti nel territorio (bisogni), della strategia di intervento (obiettivi e risultati attesi), e dell'offerta e organizzazione dei servizi offerti dalla rete (attività).

Max. 2.000 caratteri

B1. LINEA DI INTERVENTO 1 – ATTIVITÀ E SERVIZI OFFERTI DAI CENTRI ANTIVIOLENZA

La seguente scheda descrittiva della linea di intervento va replicata per **ciascun CAV**.

Centro antiviolenza	<i>Inserire la denominazione del CAV</i>
Attività Previste	Descrizione
1.1 Reperibilità h24	<i>Max 2000 caratteri</i>
1.2 Ascolto telefonico/informazione: colloqui telefonici e/o preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili	<i>Max 2000 caratteri</i>
1.3 Accoglienza e presa in carico/orientamento sociale: protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza	<i>Max 2000 caratteri</i>
1.4 Supporto psicologico: sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto	<i>Max 2000 caratteri</i>
1.5 Supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti	<i>Max 2000 caratteri</i>

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 03 giugno 2026

1.6 Interventi dedicati ai minori vittime di violenza assistita anche in raccordo con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità	<i>Max 2000 caratteri</i>
1.7 Mediazione linguistica e culturale	<i>Max 2000 caratteri</i>
1.8 Attività di orientamento/accompagnamento al lavoro che non siano già ricomprese in altre progettualità finanziate da Regione o altri enti	<i>Max 2000 caratteri</i>
1.9 Attività di orientamento/accompagnamento all'autonomia abitativa che non siano già ricomprese in altre progettualità finanziate da Regione o altri enti	<i>Max 2000 caratteri</i>
1.10 Attività di supervisione	<i>Max 2000 caratteri</i>
1.11 Spese di trasporto delle donne per motivi legati alla situazione di violenza	<i>Max 2000 caratteri</i>
1.12 Spese per attività gestionali/amministrative del personale dei Centri	<i>Max 2000 caratteri</i>
1.13 Spese per attività di formazione rivolte al personale del CAV	<i>Max 2000 caratteri</i>
1.14 Spese per attività di comunicazione delle attività e dei servizi del CAV e/o per eventi	<i>Max 2000 caratteri</i>
1.15 Altre spese funzionali alla realizzazione dei percorsi idoneamente motivate.	<i>Max 2000 caratteri</i>
COSTI INDIRETTI	<i>Max 2000 caratteri</i>

B 2. LINEA DI INTERVENTO 2. - ATTIVITÀ E SERVIZI DELLE CASE RIFUGIO

La scheda descrittiva della linea di intervento va replicata per ciascuna Casa rifugio

Casa Rifugio	<i>Inserire la denominazione della CR</i>
Attività Previste	Descrizione
2.1 quota giornaliera per l'ospitalità in casa rifugio comprensiva dell'alloggio e dei beni primari per la vita quotidiana delle donne e dei figli/e	<i>Indicare per la tipologia di ospitalità attivata il numero di posti letto e il numero di posti per i minori</i> <input type="checkbox"/> Emergenza - numeri di posti letto _____ di cui per i minori ____ <input type="checkbox"/> Primo livello - numeri di posti letto _____ di cui per i minori ____ <input type="checkbox"/> Secondo livello ad indirizzo segreto - numeri di posti letto _____ di cui per i minori ____ <input type="checkbox"/> Secondo livello ad indirizzo NON segreto - numeri di posti letto _____ di cui per i minori ____
2.2 servizi educativi e sostegno scolastico ai minori (costo/orario delle operatrici per assistenza e sostegno ai minori ospiti per attività di cura e per la realizzazione dei compiti pomeridiani, spese effettuate per acquisto di materiali scolastici o per attività integrative extrascolastiche dei minori, ecc.)	<i>Max. 2000 caratteri</i>

2.3 spese per la reperibilità h24;	<i>Max 2000 caratteri</i>
2.4 attività di supervisione tra cui, ad esempio, i costi relativi alle attività di equipe	<i>Max 2000 caratteri</i>
2.5 spese di trasporto delle donne per motivi legati alla situazione di violenza	<i>Max 2000 caratteri</i>
2.6 spese per attività gestionali/amministrative del personale dei Centri (a titolo di esempio spese di coordinamento, spese di back office, spese per prestazioni di personale finalizzate all'inserimento dati di rendicontazione in SMAF e/o nel sistema informativo ISTAT e alle attività di monitoraggio)	<i>Max 2000 caratteri</i>
2.7 spese per attività di formazione al personale della CR;	<i>Max 2000 caratteri</i>
2.8 altre spese direttamente funzionali alla realizzazione dei percorsi con idonea motivazione.	<i>Max 2000 caratteri</i>
COSTI INDIRETTI	

B 3. LINEA DI INTERVENTO 3 - GOVERNANCE ENTI LOCALI CAPOFILA

Ente locale/ente pubblico capofila	<i>Inserire la denominazione dell'ente</i>
Attività Previste	Descrizione
3.1 spese relative alle attività di coordinamento amministrativo e gestionale della Rete, tra cui ad esempio: spese di personale relative alla gestione amministrativa (rendicontazioni smaf, supporto inserimento dati ISTAT) spese di attività di monitoraggio e valutazione degli interventi della rete	<i>Max 2000 caratteri</i>
3.2 spese per attività di formazione rivolte alla rete	<i>Max. 2000 caratteri</i>
3.3 spese per attività di comunicazione delle attività e dei servizi della rete e/o per eventi	<i>Max 2000 caratteri</i>

Luogo e data:

La/il legale rappresentante
(nome cognome)

Ente capofila della rete territoriale

indicare denominazione ente _____

Linea di intervento	Contributo pubblico	Cofinanziamento
Linea di intervento 1		
Linea di intervento 2		
Linea di intervento 3		
TOTALE		

RISPETTO DEI MASSIMALI (punto B.3 delle modalità attuative)
Il piano finanziario del progetto dovrà rispettare i seguenti massimali:

- il costo totale della linea di intervento 1 e della linea di intervento 2 non potrà essere superiore al valore delle risorse assegnate alla rete per le attività dei centri anti violenza;
- il costo totale della linea di intervento 3 non potrà essere superiore al 10% del complesso delle risorse assegnate
- i costi indiretti possono essere esposti solo sulle linee 1 e 2 e non possono essere superiori alla cifra indicata nelle linee guida di rendicontazione calcolata sulle risorse assegnate rispettivamente per i centri anti violenza e per le case rifugio

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 03 giugno 2026

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste**D.d.u.o. 28 maggio 2026 - n. 7111****D.d.u.o. n. 283 del 14 gennaio 2025 - Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 14 - Sebino - sostituzione allegato 1 parte integrante**IL DIRIGENTE DELLA U.O. POLITICHE ITTICHE,
FAUNISTICO-VENATORIE, FORESTE E MONTAGNA

Visti:

- la l.r. n. 31/08 Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione»;
- il r.r. n.2 del 15 gennaio 2018 di attuazione del Titolo IX citato, in particolare l'art. 12 che dispone la determinazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulla modalità di pesca per ciascun bacino di pesca;

Richiamato il d.d.u.o. n. 283 del 14 gennaio 2025 che approva le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n.14-Sebino

Dato atto che il 14 maggio 2026 si è riunita la Consulta Pesca del Bacino 14-Sebino, che ha discusso le modifiche alle Specifiche Tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino 14, al fine di incrementare il prelievo del pesce siluro e la tutela dell'agone, come risulta dal verbale trasmesso con prot. M1. 2026.0083389 del 20 maggio 2025 dal Dirigente AFCP Bergamo;

Ritenuto di rendere più efficace il prelievo del pesce siluro da parte dei pescatori di professione, ampliando le modalità di utilizzo della rete denominata «pala per pesce siluro» nella zona litorale del lago;

Ritenuto di limitare i giorni di pesca dell'agone nella seconda quindicina di giugno, sia da parte dei pescatori di professione, sia da parte dei pescatori dilettanti;

Rilevato inoltre che le Specifiche Tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino 14, nella formulazione attuale, utilizzano un linguaggio che può dar luogo a fraintendimenti, nei paragrafi dedicati alle specie protette, alle zone di tutela ittica e alle zone no-kill;

Ritenuto pertanto di:

- sostituire le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n.14 Sebino approvate con il d.d.u.o. n.283 del 14 gennaio 2025, con quelle stabilite nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O. Politiche Ittiche, Faunistico-Venatorie, Foreste e Montagna della DG Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste individuate con d.g.r. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'XII legislatura;

DECRETA

1. di sostituire le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n.14 Sebino approvate con il d.d.u.o. n.283 del 14 gennaio 2025, con quelle stabilite nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

3. di dare atto che il presente atto entra in vigore dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Il dirigente
Faustino Bertinotti

SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITA' DI PESCA NEL BACINO N. 14

SEBINO - ex art 12 r.r. 2/2018

1. Classificazione delle acque ai sensi dell'art. 137 della LR 31/2008

- Acque di tipo A: Lago d'Iseo (dalla foce del fiume Oglio pre-lacuale in Comune di Costa Volpino al Ponte fra Sarnico e Paratico)
- Acque di tipo B: immissari del Lago d'Iseo, immissari del Lago d'Endine, Torrenti Guerna e Bragazzo ed emissario del Lago di Gaiano;
- Acque di tipo C: Torbiere del Sebino, Laghi di Endine e Gaiano, Fiume Oglio sub-lacuale e tutte le altre acque non classificate di Tipo A e di Tipo B.

All'interno della Riserva Naturale Regionale "Torbiere del Sebino" vige uno specifico regolamento di pesca dilettantistica da svolgersi unicamente nelle aree dove il Piano di gestione della riserva naturale consente la pesca dilettantistica. Il regolamento di pesca nelle acque della riserva naturale è integralmente riportato.

Nei tratti d'acqua gravati da diritti esclusivi di pesca, opportunamente segnalati, la pesca può essere esercitata esclusivamente con il permesso del concessionario o del proprietario.

2. PESCA DA NATANTE

La pesca da natante ancorato o in movimento è consentita solo nei Laghi di Iseo, Endine e Gaiano. In tutte le altre acque del bacino l'uso del natante per la pesca è consentito solo se quest'ultimo poggia con un'estremità alla riva.

L'utilizzo del Ciambellone o Belly-Boat è consentito nelle acque di tipo A e C fatti salvi eventuali divieti legati alla sicurezza della navigazione. Nel rispetto dell'attività di coloro che pescano da riva non deve essere arrecato alcun disturbo, pena l'obbligo di interrompere l'attività di pesca e di spostarsi altrove.

3. DISPOSIZIONI PIÙ RESTRITTIVE IN MATERIA DI MISURE MINIME, TEMPI DI PESCA, LIMITI DI CATTURA E ATTREZZI CONSENTITI.**3.1 Periodi di divieto e misure minime****Misure minime:****ACQUE A – LAGO D'ISEO**

Specie ittica	Misura minima cm
Barbo	25
Carpa	30
Cavedano	25
Luccio	60
Persico trota	22
Pigo	30
Salmerino alpino	30
Trote di tutte le specie	30

ACQUE B

Specie ittica	Misura minima cm
Barbo	25
Cavedano	25
Temolo	35
Trota fario	25 (in gare o manifestazioni di pesca svolte nei campi Fissi di gara cm 22)
Trota iridea	18
Trota marmorata ed Ibridi fario x marmorata	40

ACQUE C
Laghi Endine e Gaiano

Specie ittica	Misura minima cm
Barbo	30
Carpa*	30* obbligo rilascio
Cavedano	30
Luccio**	60**
Persico trota	22
Trota fario	25 (in gare o manifestazioni di pesca svolte nei campi Fissi di gara cm 22)

*Con obbligo di rilascio nel Lago d'Endine di tutti gli esemplari di Carpa salvo deroghe per manifestazioni autorizzate.

** nel lago di Gaiano vige l'obbligo di rilascio di tutti i Lucci catturati.

Fiume Oglio Sub-Lacuale

Specie ittica	Misure minime cm
Barbo	30
Carpa	35
Cavedano	30
Luccio	60
Lucioperca	35
Persico reale	20
Persico trota	30
Pigo	40
Tinca	35
Trota fario	25 (in gare o manifestazioni di pesca svolte nei campi Fissi di gara cm 22)

Altre acque C

Specie ittica	Misura minima cm
Barbo	30
Carpa	35
Cavedano	30
Luccio	60
Persico reale	20
Persico trota	30
Temolo	35
Tinca	35
Trota fario	25 (in gare o manifestazioni di pesca svolte nei campi Fissi di gara cm 22)
Trota iridea	18
Trota marmorata ed Ibridi fario x marmorata	40

Periodi divieto:**ACQUE A – LAGO D'ISEO**

Specie ittica	Periodo di divieto di cattura
Agone*	15 maggio - 15 giugno*
Carpa	1° giugno - 30 giugno
Cavedano	20 maggio - 20 giugno
Coregone lavarello	1° novembre - 15 gennaio
Luccio	1° marzo - 30 aprile
Persico reale	1° aprile - 15 maggio
Persico trota	1° maggio - 15 giugno
Pigo	20 aprile - 20 maggio
Salmerino alpino	1° dicembre - 20 gennaio
Tinca	15 maggio - 30 giugno
Trote di tutte le specie	1° dicembre - 20 gennaio

*Dal 15 al 30 giugno compresi: per i pescatori dilettanti la cattura e la detenzione dell'agone è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica; mentre per i pescatori professionisti la cattura e la detenzione dell'agone è consentita esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì.

ACQUE B

Specie ittica	Periodo di divieto di cattura
Cavedano	20 maggio - 20 giugno
Vairone	15 aprile - 31 maggio

ACQUE C**Laghi Endine e Gaiano**

Specie ittica	Periodo di divieto di cattura
Carpa	20 maggio - 20 giugno

Cavedano	20 maggio - 20 giugno
Luccio	Nel lago di Endine: 1 febbraio - 31 marzo
Persico reale	1° aprile - 31 maggio
Persico trota	1° aprile - 15 giugno

Fiume Oglio Sub-Lacuale

Specie ittica	Periodi di divieto di cattura
Barbo	1° maggio - 30 giugno
Carpa	15 aprile - 15 giugno
Cavedano	1° maggio - 30 giugno
Luccio	1° gennaio - 15 aprile
Lucioperca	1° aprile - 31 maggio
Persico reale	1° aprile - 31 maggio
Persico trota	1° maggio - 30 giugno
Pigo	1° aprile - 31 maggio
Tinca	1° maggio - 30 giugno
Vairone	1° aprile - 31 maggio

Altre acque C

Specie ittica	Periodo di divieto di cattura
Carpa	15 aprile - 15 giugno
Cavedano	1° maggio - 30 giugno
Luccio	1° gennaio - 15 aprile
Persico reale	1° aprile - 31 maggio
Persico trota	1° aprile - 31 maggio
Scardola	1° maggio - 31 maggio
Vairone	1° aprile - 31 maggio

Specie ittiche **sempre protette** con divieto assoluto di pesca di cui è disposto obbligo di reimmissione immediata:

- Acque di tipo A Lago d'Iseo: Alborella
- Acque di tipo B e C (escluso Oglio sublacuale): Alborella, Barbo canino, Cobite comune, Cobite mascherato, Ghiozzo padano, Lasca, Lampreda padana, Panzarolo, Scazzone, Pigo, Savetta, Spinarello
- Acque C fiume Oglio sub lacuale: Alborella, Barbo canino, Cheppia, Cobite comune, Cobite mascherato, Ghiozzo padano, Lasca, Lampreda padana, Panzarolo, Scazzone, Savetta, Spinarello, Temolo, Trota marmorata ed ibridi

3.2 Limiti di cattura giornalieri per pescatore

Lago di Iseo

- 10 capi di Coregone

Lago di Endine e Gaiano ed altre Acque di tipo C

- 4 capi complessivi di salmonidi (Trote di tutte le specie e Salmerini, ad eccezione dei Coregoni) con il limite di:

- 1 capo di Trota marmorata e suoi ibridi
- 1 capo di Temolo
- b) 1 capo di Luccio – obbligo di rilascio nel Lago di Gaiano
- c) 3 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere a) b) e con eccezione della singola cattura superiore ai 3 Kg, con il limite di:
 - 1 Kg di Vaironi
 - 500 gr di Triotto

Nel Fiume Oglio sub lacuale:

- a) 1 capo di Luccio
- b) 4 capi complessivi di salmonidi
- c) 10 capi di Persico reale
- d) 500 gr di Vairone
- e) 500 gr di Triotto

3.3 Attrezzi di pesca consentitiAcque A – Lago d’Iseo:

1. esclusivamente per la pesca al Coregone da barca è consentito l'uso di non più di 2 canne armate con amettiera da 10 ami cadauna;
2. tirlindana o timoniera ad un amo o cucchiaino con esca terminale specialmente usata per la pesca del Luccio e del Persico reale. Dotazione consentita di 1 attrezzo per pescatore. È vietata nel periodo di divieto del Luccio e del Persico reale;
3. bilancia o bilancella di lato non superiore a m 1,5 e maglia non inferiore a mm 25, montata su palo di manovra. L'attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto. Ne è vietato l'uso e la detenzione durante il periodo di divieto di pesca dell'Agone e del Coregone.

È sempre vietato:

- usare la bilancia o bilancella nelle acque del Lago di Iseo in comune di Castro nel tratto di sponda compreso fra lo Stabilimento Lucchini (ex Italsider) e la località Bògn;
- usare la bilancia o bilancella nel raggio di m. 30 dallo sfocio nel Lago d’Iseo dei seguenti torrenti o dalle seguenti località:
 - Zù in comune di Riva di Solto
 - Valle dei Foppi in comune di Parzanica
 - Rino in comune di Predore
 - Rino in comune di Tavernola - località Sirena: dal pontile ausiliario del battello sino allo scivolo in cemento del Circolo Velico.

Acque C - laghi di Endine e Gaiano:

1. è consentito l'uso di una sola tirlindana, con un solo amo;
2. è sempre vietata la pesca con la bilancia e con qualsiasi altro tipo di rete.

Per l'esercizio del carp-fishing sul lago di Endine:

1. è consentita la pesca nelle ore diurne e notturne - anche con attendamento nelle apposite piazzole e secondo le indicazioni impartite dal PLIS "Lago di Endine" - con un

- massimo di tre canne e con l'obbligo di rilascio immediato del pesce pescato di notte;
- nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione dalle ore 20,30 e ritirata entro e non oltre le 6,30 del giorno successivo; nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione dalle ore 18,00 e ritirata entro e non oltre le 8,00 del giorno successivo. Nei predetti orari può essere portata al largo anche la pasturazione, sempre nei limiti previsti dalla normativa. Sia l'esca che la pasturazione devono essere posate tassativamente entro la mezzera del lago antistante la postazione;
 - al di fuori degli orari sopra riportati la pasturazione deve essere effettuata solo con l'ausilio della fionda o con attrezzi simili e non può essere portata al largo con imbarcazioni;
 - è altresì consentito l'uso dell'imbarcazione, nei medesimi orari notturni, anche per il recupero del pesce, che deve essere immediatamente rilasciato vivo;
 - fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture pronte all'uso. I limiti si riferiscono alla pastura asciutta. Per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi. Tale quantitativo è da intendersi giornaliero e per singolo pescatore;
 - durante l'attività di pesca è fatto obbligo di utilizzare appositi tendi-lenza;
 - al termine dell'attività di pesca è fatto obbligo di rimuovere dal lago tutti gli attrezzi eventualmente usati come "segnalini".

Deroghe a quanto sopra stabilito potranno essere concesse con apposito provvedimento del Dirigente della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca di Bergamo e solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di gare e/o manifestazioni di interesse nazionale.

Per la pesca al Siluro sul lago di Endine:

- è consentita la pesca nelle ore diurne e notturne con un massimo di tre canne;
- nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione dalle ore 20,30 e ritirata entro e non oltre le 6,30 del giorno successivo; nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione dalle ore 18,00 e ritirata entro e non oltre le 8,00 del giorno successivo. Nei predetti orari può essere portata al largo anche la pasturazione, sempre nei limiti previsti dalla normativa. Sia l'esca che la pasturazione devono essere posate tassativamente entro la mezzera del lago antistante la postazione;
- al di fuori degli orari sopra riportati la pasturazione deve essere effettuata solo con l'ausilio della fionda o con attrezzi simili e non può essere portata al largo con imbarcazioni.

Fiume Oglio Sub-lacuale e altre Acque di Tipo C

- Bilancia o bilancella: l'uso della bilancia è consentito secondo le seguenti disposizioni: il lato massimo della rete deve essere di 1,5 m; le maglie della rete non devono essere inferiori a 10 mm; la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di 10 m; deve essere utilizzata esclusivamente da riva, a piede asciutto; è proibito appendere la rete ad una fune che attraversa il corpo idrico; è vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno ad eccezione della forcilla (pendice antislittamento); è ammesso l'ausilio della carrucola; la pesca

con la bilancia è vietata ad una distanza inferiore di 15 metri da un altro pescatore che utilizza il medesimo attrezzo, sia che si trovino sulla stessa riva, sia su rive opposte; è vietato l'uso "guadando e ranzando"; l'uso della bilancia è vietato nei corpi idrici dove venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua; è vietato l'uso della bilancia dal 1° maggio al 30 giugno; è vietato pescare con la bilancia a meno di 40 metri da: sbarramenti, ponti, grate e paratoie, sbocchi delle centrali idroelettriche, dalle scale di monta, dalle cascate e delle idrovore; l'uso della bilancia è sempre vietato da natante, anche se questo poggia con un'estremità alla riva.

2. Raffio: esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.

È sempre vietato usare la bilancia nelle acque del Fiume Cherio dall'incile del Lago di Endine in comune di Monasterolo del Castello sino al Ponte Vecchio in Comune di Gorlago.

Prescrizioni riguardanti esche e pasture

Lago d'Iseo e acque di tipo C

Esche: Fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture pronte all'uso. I limiti si riferiscono alla pastura asciutta. Per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi.

Per la pesca con il pesce vivo possono essere utilizzate unicamente specie ittiche autoctone limitatamente a scardola, triotto e vairone.

Durante il periodo di divieto di pesca alla carpa è vietato utilizzare mais, boiles, pellet e sfarinati come esca.

Acque B

La pesca con il pesce vivo come esca è vietata in tutte le acque del bacino classificate di Tipo B

Nelle Zone di pesca no-kill con esche artificiali e naturali (solo lombrico) la pesca è consentita con un solo amo senza ardiglione innescato solo con esche artificiali. L'unica esca naturale ammessa è il lombrico, montato su amo senza ardiglione.

Nelle zone a regolamentazione speciale di seguito elencate sono in vigore ulteriori limitazioni in merito ai tempi di pesca e/o agli attrezzi consentiti

ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO CON DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA

Acque Tipo A

Corpo idrico	Lago d'Iseo – Comune di Sarnico
Identificazione	Tratto di lago compreso fra il Lido Nettuno a sud e i Cantieri Riva a nord in comune di Sarnico, per una distanza di m. 100 dalla riva

Acque Tipo B

Corpo idrico	Torrente Guerna – Comune di Adrara San Rocco (BG)
Identificazione	Dalla località Segrone basso al ponte di Valle Sentiero Cucche
Lunghezza	m. 600

Acque Tipo C

Corpo idrico	Fiume Cherio – Comune di Monasterolo del Castello (BG)
Identificazione	Fra l'incile del Fiume Cherio e il "Ponte Castello" in Comune di Monasterolo del Castello

Lunghezza	m 300
-----------	-------

Corpo idrico	Torrente Zerra e Roggia Borgogna – Comune di Albano Sant'Alessandro (BG)
Identificazione	nei tratti ricompresi nel centro abitato del comune di Albano Sant'Alessandro

Corpo idrico	Lago d'Endine – Riservino – in Comune di Monasterolo del Castello (BG)
Identificazione	Località Foppa

Corpo idrico	Lago d'Endine – in Comune di Endine Gaiano (BG)
Identificazione	Località Canneto

Corpo idrico	Canale Centrale Niggeler e Kupfer – in Comune di Capriolo (BS)
Identificazione	Comune di Capriolo
Lunghezza	m. 514

ZONE DI TUTELA ITTICA

Nelle zone di tutela ittica è ammessa la pesca dilettantistica, esercitata da terra con una sola canna lenza armata con non più di tre ami. È inoltre ammesso l'utilizzo della rete denominata pala da posta per la cattura del siluro, nel rispetto delle norme che disciplinano l'utilizzo di questa rete.

Zone di tutela ittica perenni

Corpo idrico	Lago d'Iseo - Comuni di Predore e Tavernola Bergamasca (BG)
Identificazione	Tratto compreso tra l'imbocco della galleria "del Corno" in comune di Tavernola e Villa Stoppani in comune di Predore, per una distanza di 250 metri dalla riva. Nel periodo dal 1° luglio al 15 settembre è ammesso da parte dei pescatori di professione l'utilizzo della rete denominata "pala volante" sino a 30 metri dalla riva.

Corpo idrico	Lago d'Iseo - ZT Foce Fiume Oglio - Comune di Costa Volpino (BG)
Identificazione	Tratto che si estende per 100 metri in ciascuno dei due lati della foce del fiume Oglio, per una distanza di 100 metri dalla riva. La pesca deve sempre essere praticata a piede asciutto.

Corpo idrico	Lago d'Iseo - Comune di Costa Volpino (BG)
Identificazione	Tratto compreso fra la ZT Foce Fiume Oglio e il confine di provincia in Località Pizzo. La zona di tutela ittica si estende: <ul style="list-style-type: none"> • dal 1 novembre al 20 giugno per una distanza di 100 metri dalla riva; • dal 21 giugno al 31 ottobre per una distanza di 30 metri dalla riva. La pesca deve sempre essere praticata a piede asciutto.

Corpo idrico	Lago d'Iseo - Comune di Riva di Solto (BG)
Identificazione	Tratto in località "Bogn", compreso tra l'inizio della strada vecchia con sbarra a sud e la spiaggetta (compresa) situata a nord dell'uscita della galleria nuova, per una distanza di 100 metri dalla riva. La pesca deve sempre essere praticata a piede asciutto.

Corpo idrico	Lago d'Iseo - Comune di Pisogne (BS)
Identificazione	Tratto compreso tra la località Govine e il confine con il comune di Costa Volpino. La zona di tutela ittica si estende: <ul style="list-style-type: none"> • dal 1° dicembre al 31 gennaio per una distanza di 250 metri dalla riva; • dal 1° febbraio al 30 novembre per una distanza di 30 metri da riva. La pesca deve sempre essere praticata a piede asciutto.

Corpo idrico	Lago d'Iseo - Comune di Marone (BS)
Identificazione	Tratto compreso tra la località Calchera prima dell'abitato di Marone e l'inizio del porto nuovo, per una distanza di 30 metri dalla riva. La pesca deve sempre essere praticata a piede asciutto.

Corpo idrico	Lago d'Iseo – Comune di Iseo (BS)
Identificazione	Tratto compreso tra la punta est dell'ospedale civile e il confine con la riserva naturale (zona denominata Lamette), per una distanza di 30 metri dalla riva. La pesca deve sempre essere praticata a piede asciutto.

Zone di tutela ittica temporanee

Corpo idrico	Lago d'Iseo – Comune di Montisola (BS)
Identificazione	Tratto compreso tra il Porto di Peschiera Maraglio e il Porto di Carzano, per una distanza di 250 metri dalla riva. La pesca deve sempre essere praticata a piede asciutto. Zona di tutela ittica in vigore dal 1° dicembre al 31 gennaio.

Corpo idrico	Lago d'Iseo – Comune di Marone (BS)
Identificazione	Tratto compreso tra la galleria Colomberi in località Vello di Marone (inizio pista ciclopedonale del Sebino) e la località Calchera, per una distanza di 250 metri dalla riva. La pesca deve sempre essere praticata a piede asciutto. Zona di tutela ittica in vigore dal 1° dicembre al 31 gennaio.

ZONE DI PESCA NO KILL (PRENDI E RILASCIA)

Corpo idrico	Fiume Cherio – Comune di Luzzana ed Entratico (BG)
Identificazione	Tratto compreso fra la Valle dell'Acqua in comune di Luzzana e il Ponte di Entratico,
Lunghezza	900 m

Corpo idrico	Fiume Oglio – Comune di Paratico (BS)
Identificazione	Dallo sbarramento del Lago d'Iseo sino alla prima briglia in cemento a valle
Lunghezza	630 m

Nelle zone no kill sono in vigore le seguenti norme particolari:

- la pesca è consentita unicamente con un solo amo senza ardiglione;
- è consentito l'uso di tutte le esche artificiali, mentre l'unica esca naturale ammessa è il lombrico;
- il pesce pescato deve sempre essere immediatamente rilasciato vivo, adottando ogni accorgimento utile al fine di arrecargli il minor danno possibile, slamando il pesce in acqua oppure recidendo il filo più vicino possibile all'apparato boccale;
- è obbligatorio avere il guadino in dotazione personale;

- è obbligatorio usare il guadino per ogni cattura;
- prima di maneggiare il pesce è fatto obbligo di bagnarsi le mani;
- prima di esercitare la pesca nelle Zone No-kill, è fatto obbligo al pescatore di depositare il pesce precedentemente pescato e trattenuto.

ZONE DI PESCA SUBACQUEA

La pesca subacquea è consentita solo nelle acque del Lago d'Iseo, limitatamente ai seguenti tratti di sponda:

- Zona di Pesca subacquea 1 – dal limite Sud del Bogn di Castro al Km. 5.700 della S.S. 469 Sebinia in comune di Riva di Solto (inizio Zona di pesca a riva con reti professionali) – con l'esclusione del tratto di lago ove è stata istituita la Zona di Tutela in "Località Bogn" in comune di Riva di Solto - per un tratto di circa 2.800 m e per una distanza di 60 m dalla riva);
- Zona di Pesca subacquea 2 - dal Campeggio Trentapassi allo sfocio del torrente Zù in comune di Riva di Solto per un tratto di circa 1.000 m. e per una distanza di 60 m dalla riva;
- Zona di Pesca subacquea 3 - dalla punta della Pietra in comune di Parzanica alle Fabbriche Cementifere di Tavernola per un tratto di circa 2.000 m. e per una distanza di 60 m. dalla riva;
- Zona di Pesca subacquea 4 - dal confine della ZPR "Lido Nettuno" in località Cantieri Riva in comune di Sarnico sino a Villa Nicotra in comune di Predore per un tratto di circa 2.300 m. e per una distanza di 60 m. dalla riva.
- Zona di Pesca subacquea 5 - dall'inizio della galleria Colomber in frazione Vello di Marone fino alla località "Cavallo" all'inizio dell'abitato di Govine in comune di Pisogne per un limite di 60 metri dalla riva.

ZONE DEL LAGO DI ISEO OVE È CONSENTITO AI PESCATORI DI PROFESSIONE L'ESERCIZIO DELLA PESCA CON RETI SINO A RIVA

In sponda bergamasca:

1. dal confine comunale tra Riva di Solto e Parzanica alla punta della Pietra in comune di Parzanica (m. 2.300 circa)
2. dalla chilometrica 6.200 alla chilometrica 5.700 della S.S. 469 Sebinia in comune di Riva di Solto (m. 500 circa)
3. da m. 200 dal porto nel comune di Costa Volpino in località Bersaglio (m. 700 circa)
4. da m. 50 dal porto di Cornasola in comune di Lovere fino a Nord del canale di sbocco delle acque dell'Acciaieria in comune di Castro (m. 1.000 circa).

Nei restanti tratti di sponda vige il divieto di collocare reti ad una distanza inferiore a 30 metri dalla riva.

In sponda bresciana è possibile l'esercizio della pesca con reti sino a riva, ad esclusione delle Zone di tutela con divieto assoluto di pesca professionale e limitazione alla pesca dilettantistica sopra dettagliate.

4 ATTREZZI DI PESCA TRADIZIONALI

- a) Nel Lago di Iseo per la pesca dilettantistica sono altresì consentite:
 - la tirlindana, timoniera e cavedanera con un massimo di 15 ami o cucchiaini

montati su braccioli specialmente usata per la pesca della Trota, del Salmerino e del Cavedano. Dotazione consentita di 1 attrezzo per pescatore. E' vietata nel periodo di divieto del Salmerino e della Trota;

- la lanzettiera (max 15 lanzette consentite con una sola canna) specialmente usata per la pesca all'Alborella. L'attrezzo è attualmente vietato in conseguenza del divieto di pesca all'Alborella.
- b) Nel Lago di Iseo, per il solo censuario di Monteisola ai pescatori residenti è consentito l'uso della spaderna nella misura di 1 spaderna per pescatore con non più di 50 ami di misura non superiore al n. 4 con l'obbligo dell'apposizione del contrassegno. L'attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'anguilla.

5 DEROGHE AL DIVIETO DI PESCA NELLE ORE NOTTURNE

- Lago d'Iseo: è consentita la pesca notturna all'Anguilla, alla Carpa (con la tecnica denominata "carpfishing") e al Siluro da esercitarsi con l'uso di non più di tre canne e solo da riva a piede asciutto.
- Lago di Gaiano: è consentita la pesca notturna solo all'Anguilla da riva a piede asciutto da esercitarsi con non più di tre canne.
- Lago di Endine: è consentita la pesca notturna all'Anguilla, al Siluro ed alla Carpa con regolamentazioni specifiche sopra riportate.
- Acque C: è consentita unicamente da riva, con massimo 3 canne lenza con o senza mulinello, da usarsi esclusivamente "a fondo", con l'esclusione delle attrezzature radenti quali la ballerina e simili, alle seguenti specie ittiche: Anguilla, Carpa, Pesce gatto di tutte le specie, Siluro. Per la pesca notturna è consentito l'uso del lombrico, del pesce vivo o morto e di boiles.

6 MODALITA' DI UTILIZZO DEI CAMPI GARA

Le gare e le manifestazioni di pesca soggette ad autorizzazione sono quelle che comportano l'uso esclusivo di tratti di corpo idrico e/o che comportano l'immissione di fauna ittica e/o che comportano deroghe alle norme generali di pesca.

I tratti dove è possibile autorizzare lo svolgimento delle gare di pesca sono definiti dalla DGR 7852 del 31.01.2023.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca nei campi gara sono rilasciate:

- nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca, dal titolare/gestore del diritto;
- nelle acque in concessione ai sensi dell'art. 134 della l.r. 31/2008, dal concessionario;
- nelle restanti acque, dal dirigente territorialmente competente.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca dovranno comprendere:

- Il nome dell'organizzatore;
- Il nome e i recapiti del responsabile;
- Il carattere della gara o manifestazione (sociale, provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- Il giorno e l'orario;
- Il numero approssimativo di partecipanti;

- Il numero identificativo del campo gara e degli eventuali settori interessati;
- La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l'orario di immissione. Il responsabile di gara dovrà esibire in caso di controlli idonea certificazione sanitaria del pesce oggetto d'immissione qualora questa sia prevista.

La pesca è sempre vietata a partire dall'avvenuta immissione di fauna ittica fino all'inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti a posizionare opportune tabelle segnaletiche in corrispondenza dei tratti utilizzati. Le tabelle devono riportare la data della manifestazione, l'orario di inizio e di fine gare e la denominazione dell'organizzatore e del responsabile di gara. Le tabelle devono essere posizionate con almeno 24 ore di anticipo e devono essere rimosse al termine della gara.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PESCA DILETTANTISTICA ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE "TORBIERE DEL SEBINO"

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le attività di gestione della fauna ittica e le modalità di pesca all'interno della Riserva Naturale "Torbiere del Sebino" con le seguenti finalità:
 - a) La tutela delle specie ittiche di interesse conservazionistico citate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat);
 - b) La tutela delle specie ittiche i cui popolamenti risultano in forte contrazione;
 - c) Le misure di salvaguardia a protezione del periodo di smonta dell'Anguilla (*Anguilla anguilla*), come previsto dai piani nazionali e regionali di gestione degli stock di Anguilla europea;
 - d) Il mantenimento ed incremento delle specie ittiche autoctone vocazionali delle acque della Riserva, anche con ripopolamenti ittici di specie quali l'Anguilla (*Anguilla anguilla*) ed il Luccio (*Esox lucius*) e con interventi per tutelare gli habitat riproduttivi delle specie ciprini cole e di altre specie quali il persico reale;
 - e) Il controllo ed il contenimento, con azioni mirate, delle specie ittiche alloctone dannose che costituiscono una minaccia alle comunità ittiche presenti.
2. Tutti gli interventi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ittico nonché per la riqualificazione degli ambienti acquatici devono essere approvati dall'ente gestore della riserva naturale;
3. Le attività di prelievo ittico a scopo scientifico con l'ausilio di elettrostorditore, reti ed attrezzi, immersioni subacquee sono approvati dall'ente gestore previa autorizzazione della Regione.

ART. 2 – REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

1. Il piano di gestione della riserva naturale delle Torbiere del Sebino approvato con D.G.R. 6.6.2012 n. IX/3578 ha individuato, nell'ambito del territorio vincolato, le zone nelle quali è consentita l'attività della pesca dilettantistica. Nella cartografia allegata sono così evidenziate:
AREA 1 – individuata lungo la sponda nord-est delle *Lame*;
AREA 2 – individuata nei bacini meridionali derivanti dall'escavazione dell'argilla.
2. Le acque degli specchi d'acqua siti in area 1 e in area 2, escluso gli specchi d'acqua in disponibilità privata, sono classificate di tipo C ai sensi dell'art. 137 comma 4 della legge regionale 31/2008. L'attività di pesca può essere esercitata con il possesso della licenza di pesca.
3. I proprietari degli specchi d'acqua in disponibilità privata nei quali il piano di gestione ha esteso la pesca dilettantistica possono richiedere l'autorizzazione come centri privati di pesca. Al fine di valutare la possibile deroga alle condizioni generali di pesca previste dal regolamento regionale in materia di pesca, nonché la conformità alle previsioni del piano di gestione, la Regione acquisisce, in sede istruttoria, il parere dell'ente gestore.

4. Nelle acque della riserva naturale nelle quali è consentita la pesca, ad esclusione degli specchi d'acqua in disponibilità privata, le gare o manifestazioni di pesca sportiva sono vietate.

5. Nell'area di pesca n. 1 la pesca dilettantistica è esercitata da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto esclusivamente dalle apposite piazzole numerate ed a piede asciutto in numero massimo di due persone per piazzola. Nell'area 1 vige il divieto assoluto di pesca, al fine di salvaguardare la riproduzione dell'avifauna e dell'ittiofauna, dall'1 febbraio al 15 giugno di ogni anno. Devono altresì essere rispettati i periodi di divieto di cattura delle specie ittiche di cui al comma 9.

6. Nell'area di pesca n. 2, la pesca è esercitata esclusivamente da riva da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto per tutto l'anno, fatta eccezione per i periodi di divieto di cattura delle specie ittiche di cui al comma 9.

7. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 l'attrezzatura consentita è soltanto la canna con o senza mulinello, in numero massimo di due canne. La lenza può essere armata solo da un amo, con o senza ardiglione, oppure da un solo artificiale purché con una sola ancoretta. Non è consentito l'utilizzo di alcun strumento di pesca al di fuori di quanto previsto nel presente comma.

8. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 sono consentite esche naturali e artificiali. E' vietato l'uso di pasture con eccezione del mais, polenta, pane e loro impasti. E' vietato l'uso del pesce vivo per la pesca se non proveniente dalle acque della Riserva naturale o appartenente a specie già presenti. E' vietata la detenzione, l'uso ed il trasporto nella Riserva di un quantitativo di larva di mosca carnaria superiore a 50 gr.

9. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 vige il rispetto dei seguenti periodi di divieto e misure minime di cattura:

Specie	Periodo di divieto	Misura minima cm
Persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	Dal 5 aprile al 20 maggio	18
Luccio (<i>Esox lucius</i>)	Dal 20 febbraio al 30 aprile	50
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	Dal 20 maggio al 20 giugno	30
Barbo comune (<i>Barbus plebejus</i>)	Dal 20 maggio al 20 giugno	25
Vairone (<i>Leuciscus souffia</i>)	Dal 15 aprile al 31 maggio	-
Cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	Dall'1 maggio al 31 maggio	25
Carpa spp (<i>Ciprinus carpio</i>)	Dal 15 maggio al 30 giugno	35
Scardola (<i>Scardinius crythrophthalmus</i>)	Dall'1 maggio al 31 maggio	-
Persico trota (<i>Micripterus salmoides</i>)	Dal 15 aprile al 31 maggio	35
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	Dall'1 ottobre al 31 dicembre	50

E' sempre vietata la cattura di esemplari delle seguenti specie ittiche: Lasca (*Chondrostoma genei*); Barbo canino (*Barbus meridionalis*); Scazzone (*Cottus gobio*); Cobite comune (*Cobitis*

taenia); Cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*); Lampreda padana (*Lethenteron zanandreae*); Pigo (*Rutilus pigus*); Savetta (*Condrostoma soetta*); Storione cobice (*Acipenser naccarii*); Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*); Ghiozzo padano (*Padogobius martensii*); Panzarolo (*Orsinigobius punctatissimus*); Alborella (*Alburnus alburnus alborella*); Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*).

La cattura di un soggetto appartenente alle specie vietate comporta la sua immediata liberazione.

10. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 sono fissati i seguenti quantitativi massimi di cattura giornaliera per pescatore: luccio, 1 capo; persico-trota, tinca, anguilla e carpa s.p.p., 2 capi; vairone, gobione e sanguinerola, 1 kg complessivamente; 5 kg complessivi di pesce comprese le specie di cui sopra.

Il limite quantitativo non si applica alle seguenti specie: Carassio e Siluro. Gli esemplari catturati appartenenti alle due specie non possono essere di nuovo immessi e devono essere soppressi.

11. In tutte le acque della riserva naturale nelle quali è consentito pescare:

- devono essere rispettati i divieti di cui all'art. 146 commi 1 lett. a) b) c) d) e) f) g) i) l) n) o) p) q) della L.R. 31/2008;
- è vietato pescare di notte;
- è vietato immettere specie alloctone.

Nelle acque della riserva naturale, ad esclusione delle acque in disponibilità privata, è vietato effettuare semine ittiche senza il preventivo consenso dell'ente gestore.

12. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, nelle aree n. 1 e n. 2, vigono le disposizioni del titolo IX della L.R. 5.12.2008 n. 31 s.m.i. - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale e del Regolamento regionale 15 gennaio 2018 n. 2. Si richiamano altresì i divieti generali del vigente piano di gestione previsti all'art. 2.1 delle NTA.

ART. 3 GESTIONE DELLA PESCA

1. La pesca nelle aree n. 1 e n. 2, ad esclusione degli specchi d'acqua in disponibilità privata, è gestita dall'Ente gestore della Riserva naturale che potrà avvalersi del supporto organizzativo ed operativo di un'associazione di pescatori;

2. Ai fini statistici e di controllo dell'attività piscatoria è fatto obbligo ai pescatori che accedono alle aree di pesca n. 1 e n. 2, ad esclusione degli specchi d'acqua in disponibilità privata, di essere in possesso di idoneo ticket da ritirare presso gli erogatori posti all'ingresso di ciascuna area di pesca. E' previsto di fissare un importo per ciascun accesso quale rimborso spese per le attività di gestione e di manutenzione delle aree di pesca. L'importo verrà fissato con apposita deliberazione del Consiglio di gestione.

**CORPI IDRICI IN CUI E' CONSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE, ELENCO DEGLI ATTREZZI E
MODALITA' DI UTILIZZO ex art 13 r.r. 2/2018 NEL BACINO N.14 - SEBINO**

La pesca professionale può essere esercitata esclusivamente nel Lago d'Iseo secondo specifica Regolamentazione.

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE NELLE ACQUE DEL LAGO DI ISEO

Norme di carattere generale per la pesca di professione

La pesca professionale è consentita senza limitazioni di orario fatto salvo il periodo di divieto di pesca per ogni specie ittica e le modalità di uso degli attrezzi.

Dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, tutte le reti dovranno essere salpate dalle ore 17 di ogni sabato per essere riposte in pesca ogni successiva domenica dalle ore 17.

Dall'1 ottobre al 30 marzo tutte le reti dovranno essere salpate alle ore 17 di ogni sabato e messe in posa dalle ore 14 di ogni domenica.

- Ai sensi della l.r. 31/2008 e del r.r. 2/2018, la pesca professionale è consentita, ai soli pescatori titolari di Licenza di tipo A, esclusivamente con le reti e gli attrezzi indicati nell'elenco sotto riportato nel rispetto di quanto riportato al comma 2 dell'art.13 del R.R. 2/2018, secondo le modalità e nei tempi consentiti per ogni singola rete o attrezzo, ed altresì con gli attrezzi e nei modi previsti per la pesca dilettantistica.
- Vigè il rispetto delle misure minime di cattura e dei periodi di divieto delle specie ittiche previste nel lago d'Iseo.
- I pescatori di professione devono munire ogni attrezzo di pesca di un contrassegno inamovibile (sigillo) recante il codice identificativo del pescatore e la sigla della tipologia di rete o attrezzo. Detto contrassegno va apposto anche sui gavittelli di segnalazione e di sospensione delle reti e degli attrezzi in esercizio di pesca.
- Tutti gli attrezzi di pesca, ad eccezione del forone e di quelli consentiti anche per la pesca dilettantistica, le reti o file di reti devono essere dotate di 1(un) galleggiante (gavittello) avente misura minima di cm 15 di colore giallo, recante il contrassegno inamovibile (sigillo)
- Le reti "volanti" devono essere munite di 2 (due) gavittelli posti all'inizio ed alla fine di ogni tesa.
- Le reti e gli attrezzi di pesca all'interno delle imbarcazioni adibite alla pesca di professione sono considerate a tutti gli effetti in esercizio di pesca. Per tale motivo devono essere tutti dotati di contrassegno inamovibile e deve esserne consentito l'utilizzo in quel determinato periodo.
- Se la pesca viene esercitata contemporaneamente da due o più pescatori sul medesimo natante, le dotazioni di cui sopra possono, come massimo, essere raddoppiate.
- E' sempre vietato ad un pescatore calare o salpare le reti di proprietà di altro pescatore, nonché utilizzare gli attrezzi di pesca di un altro pescatore.
- E' consentito, per la pesca a cacciata, l'uso del battacchio, o sasso o pertica.
- Non possono essere unite fra di loro reti o parti di esse, aventi caratteristiche diverse.
- L'attività di pesca di professione deve altresì essere esercitata nel rispetto delle norme che regolano la Navigazione
- L'adempimento previsto dall'art 13, comma 5 del RR 2/2018 va espletato tassativamente prima della vendita del pescato e comunque entro le ore 12:00 successive allo sbarco.

Elenco degli attrezzi consentiti

La pesca professionale nel lago d'Iseo è consentita con gli attrezzi sotto riportati:

RETI A MANTELLO (TREMAGLI):

- **TENCARO** (*tencher*) cattura prevalente: tinca, luccio; lunghezza max 450 m; altezza massima 2 metri; Lato della maglia della rete interna: misura minima mm 35; nel tratto di lago a sud della congiungente la "Torre" nel Comune di Predore al Lido di Sassabanek in Comune di Iseo la misura minima della maglia della rete interna deve essere di mm. 40. Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) m 450. L'uso della rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca. E' vietato l'uso della rete in acque di profondità inferiore a m. 5 durante il periodo di divieto di pesca del coregone. Durante il periodo di divieto di pesca del luccio è consentito, per ogni pescatore, l'uso di soli 50 m. di detta rete, utilizzabile unicamente a cacciata.

RETI SEMPLICI:

- **OLTANINA** (*antanina*) cattura prevalente: persico, salmerino, agone; lunghezza max 200 m; altezza massima 2 metri; Lato della maglia della rete interna: misura minima mm 25; misura massima mm 26; Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) m 300. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico. L'uso di detta rete, nel periodo di divieto di pesca del luccio e del salmerino è consentito solo a cacciata e non da posta. Durante il periodo di divieto di pesca della tinca l'uso di detta rete è vietato nel tratto di Lago a sud della congiungente la "Torre" nel comune di Predore al Lido Sassabanek in comune di Iseo.
- **SARDENERA** (*sardenera*) cattura prevalente: agone; lunghezza max 300 m; altezza minima 3,60 m; altezza massima 6 m; Lato della maglia della rete interna: misura minima mm 24; misura massima 25 mm; Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) m 300. L'uso di detta rete è consentito dal 1 novembre al 31 marzo, a non meno di 250 metri dalla riva e in acque di profondità non inferiore a 20 metri solo da posta anche se ancorata su un solo lato. Si precisa inoltre che anche un solo tratto di detta rete non può entrare nella zona di divieto dei m. 250 dalla riva e nelle acque di profondità inferiore a m. 20. L'uso della rete è consentito dal 15 giugno al 15 luglio nelle zone di lago ove è consentita la pesca a riva con le reti entro i 50 m dal battente dell'onda e in acque di profondità non inferiore a 20 metri. Nel periodo tra il 15 e il 30 giugno compresi, la rete può essere utilizzata esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì
- **PALA VOLANTE** (*pala*) cattura prevalente: coregone; lunghezza max 600 m; altezza massima 12 metri; Lato della maglia della rete interna: misura minima mm 37; Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) m 600. Divieto di utilizzo durante il periodo di divieto del coregone. Sino al 20 gennaio la rete non può essere collocata nel tratto di lago compreso nei 250 m ai lati della foce del fiume Oglio in comune di Costa Volpino, per una profondità di m. 250 dalla riva. Detta rete deve essere munita di un galleggiante almeno ogni 25 m di lunghezza. Dal 15 luglio al 15 settembre è consentito l'utilizzo di ulteriori 300 m. identificati con bolli particolari. L'uso di detta rete è vietato a cacciata.

- **PALA DA POSTA** (*pala da posta*) cattura prevalente: luccio, tinca, carpa; lunghezza max 300 m; altezza massima 4 metri; Lato della maglia della rete interna: misura minima mm 50; Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) m 300. Durante il periodo di divieto di pesca del coregone, della tinca e del luccio è vietato usare la rete in acque di profondità inferiore a 20 m. Durante il periodo di divieto di pesca del salmerino e della trota la rete non può essere collocata nel tratto di lago compreso nei 250 m ai lati della foce del fiume Oglio in comune di Costa Volpino, per una profondità di m. 250 dalla riva. L'uso di detta rete è vietato a cacciata.

- **PALA DA POSTA** per la cattura del Siluro. Lunghezza massima 350 metri; altezza massima 4 metri; lato della maglia della rete interna misura minima 80 mm; dotazione massima per pescatore 350 metri, congiunzione compresa. L'uso della rete è vietato durante il periodo di divieto di cattura del Luccio; durante il periodo di divieto di cattura della Carpa l'uso della rete è consentito esclusivamente con il lato della maglia della rete interna di misura minima 100 mm. Inoltre, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 14 giugno la rete può essere posata sino a riva anche nelle aree in cui è normalmente vietato, comprese le zone di tutela ittica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ✓ L'uso della rete resta vietato nella zona di protezione e ripopolamento in Comune di Sarnico e nell'area ricadente all'interno della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino
 - ✓ la maglia della rete interna deve avere una misura minima di 100 mm
 - ✓ nelle Zone di Pesca Subacquea le reti devono essere calate dopo le 22.00 e devono essere salpate prima delle 5.00;
 - ✓ possono essere tratti esclusivamente gli esemplari di pesce siluro. Le altre specie ittiche diverse dal siluro eventualmente catturate devono essere immediatamente rilasciate;
 - ✓ è fatto obbligo ai pescatori di professione di comunicare per iscritto (e.mail, SMS, whatsapp) alla Polizia Provinciale di Bergamo e Brescia, entro le ore 12:00 di ogni giorno di attività e comunque prima della posa delle reti, la località in cui verranno posate le reti.

- **PALETTA** (*paleta*) cattura prevalente: salmerino, persico, agone; lunghezza max 300 m; altezza minima 3,80 m; altezza massima 4,20 metri; Lato della maglia della rete interna: misura minima mm 28; misura massima mm 30. Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) m 300. L'uso della rete è consentito solo da posta ed è vietata sia a cacciata che in forma volante. E' vietato l'uso della rete durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico, del salmerino e dell'agone. E' vietato l'uso della rete nel periodo di divieto di pesca del luccio e della tinca in acque di profondità inferiore a m 20.

- **GEROLA** (*Gerola*) cattura prevalente alborella; vairone; lunghezza massima m 150; altezza massima m. 5; Lato della maglia della rete misura minima mm 7; misura massima mm 10; Dotazione massima per pescatore (congiunzione compresa) m. 150. L'uso di detta rete è vietato per tutto l'anno a posta ed è consentito solo a cacciata. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'alborella. In conseguenza al divieto assoluto di pesca dell'alborella l'uso della rete Gerola è vietato tutto l'anno.

ATTREZZI VARI:

- BERTOVELLO (*bertael*) cattura prevalente anguilla; lunghezza minima m 2; lunghezza massima m. 3; Lato della maglia della rete interna misura minima mm 14; misura massima mm 25. Diametro massimo di apertura della bocca: m 1,50. Dotazione massima per pescatore n. 25. L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio e della tinca.
- TAMBURELLO (*tamburel*) cattura prevalente scardola, vairone. Lunghezza massima metri 1,50. Diametro massimo di apertura della bocca m. 0,50; Dotazione massima per pescatore n. 25. L'uso dell'attrezzo è consentito solo dal 15 marzo al 31 maggio di ogni anno per tutti i giorni della settimana compresi sabato e domenica.
- AEROPLANO CON BERTOVELLO cattura prevalente anguilla; lunghezza massima 20 m (aeroplano 6,50 m; Bertovello 5 m); altezza massima m 1; lato della maglia della rete interna misura minima mm 22; bertovello lato della maglia della rete interna mm 14; Dotazione massima per pescatore n. 5. È consentito l'uso di una rosta di mm. 25; altezza max m. 1,50; lunghezza m. 25. Nei periodi consentiti l'uso dell'attrezzo è esteso al sabato ed alla domenica.
- PESCAIE FISSE Consentite solo nei diritti esclusivi di pesca esistenti. Cattura prevalente: anguilla. Con reti *parade*, *pesche* con reti o bertovello con le caratteristiche e le prescrizioni stabilite per questo attrezzo.
- PALAMITI (*spaderna*) Cattura prevalente anguilla. Ogni palamite non può avere più di 500 ami di misura non superiore al n. 4, intendendo amo di detta misura quello la cui distanza dalla punta all'asta non sia inferiore a mm. 10. L'uso dell'attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'anguilla.
- FORONE (*furù*). Cattura prevalente tinca e luccio. Peso dell'attrezzo: non superiore a kg. 5. Distanza tra le punte: non inferiore a cm. 4

D.d.s. 27 maggio 2026 - n. 7022
Misure di sostegno per interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, recupero e manutenzione straordinaria impianti e attrezzature per allevamenti zootecnici in aree montane - Edizione 2026

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO
 DELLA MONTAGNA, FORESTE E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Vista la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31, la quale, all'articolo 24 «Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane», prevede che, al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane, Regione Lombardia può attivare contributi per linee di intervento, quali:

- miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole e della produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani;
- razionalizzazione e miglioramento delle produzioni agricole e zootecniche;
- adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria e per le attività di allevamento;
- introduzione di attività agricole e zootecniche che valorizzino le caratteristiche, le risorse produttive e territoriali e le tradizioni locali della montagna, che presentino competitività economica e si prestino a trasformazioni tecnologiche in loco;
- riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario;
- promozione e valorizzazione delle produzioni;
- realizzazione, sistemazione e adeguamento di acquedotti rurali, elettrodotti e strade al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, realizzazione di impianti energetici alimentati con energie rinnovabili;

Visto l'art. 12 della l. 241/1990 e ss.mm.ii. «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici» laddove prescrive che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Vista la d.g.r. n. 6067 del 27 aprile 2026, che approva i criteri e le modalità per l'attribuzione dei fondi destinati alle «Misure di sostegno per interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, recupero e manutenzione straordinaria impianti e attrezzature per allevamenti zootecnici in aree montane»;

Ritenuto che il sostegno fornito dalla Regione possa valorizzare le attività zootecniche del territorio montano lombardo, in quanto attività essenziali per lo sviluppo economico ed il presidio del territorio medesimo;

Richiamati:

- il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24 dicembre 2013), come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 3118/2024 della Commissione del 10 dicembre 2024 (GUUE 13 dicembre 2024);
- il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE 15 dicembre 2023);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5,6 e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di Stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nei Registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la l.r. 21 novembre 2011, n. 17 «Partecipazione della Regione

Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea»;

Preso atto che i contributi di cui al presente atto sono assegnati nel rispetto:

- per l'attività di produzione primaria, del regolamento (UE) n. 1408/2013 e ss.mm. ed in particolare degli artt. 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Controllo»;
- in tutti gli altri casi, del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt. 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;
- delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) e in particolare dell'art. 14 c.4 che consente di rideterminare la quota cedibile in de minimis sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

Visti:

- la l.r. 34/78 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 «Bilancio di previsione 2026-2028»;
- la d.g.r. 30 dicembre 2025, n. XII/5605 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2026-2028 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2026 - Piano di studi e ricerche 2026-2028 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;
- il decreto del Segretario generale del 30 dicembre 2025, n. 19197 «Bilancio finanziario gestionale 2026-2028»;

Preso atto che le risorse necessarie per assicurare il sostegno alla presente misura trovano idonea copertura finanziaria sul capitolo di spesa 16.01.203.15529 per euro 2.500.000,00 complessivi, di cui euro 1.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2027 ed euro 1.500.000,00 sull'esercizio finanziario 2028;

Vista la comunicazione del giorno 8 maggio 2026 della Direzione competente in materia di semplificazione, in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G della d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare il Bando «Misure di sostegno per interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, recupero e manutenzione straordinaria impianti e attrezzature per allevamenti zootecnici in aree montane - Edizione 2026», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- far decorrere i termini di presentazione delle domande di contributo a partire dal giorno 7 luglio 2026 ed entro il giorno 8 settembre 2026;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo, attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggio economico a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare il Bando «Misure di sostegno per interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, recupero e manutenzione straordinaria impianti e attrezzature per allevamenti zootecnici in aree montane - Edizione 2026», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 03 giugno 2026

2. di far decorrere i termini di presentazione delle domande di contributo a partire dal giorno 7 luglio 2026 ed entro il giorno 8 settembre 2026;

3. di attestare che le risorse necessarie per assicurare il sostegno alla presente misura trovano idonea copertura finanziaria sul capitolo di spesa 16.01.203.15529 per euro 2.500.000,00 complessivi, di cui euro 1.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2027 ed euro 1.500.000,00 sull'esercizio finanziario 2028;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Francesco Brignone

— • —

ALLEGATO A

MISURE DI SOSTEGNO PER INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI IN AREE MONTANE EDIZIONE 2026

Sommario

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	
A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI.....	
A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	
A.3 AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO	
A.4 SOGGETTI BENEFICIARI	
A.5 SOGGETTI DESTINATARI	
A.6 DOTAZIONE FINANZIARIA.....	
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE.....	
B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	
B.2 PROGETTI FINANZIABILI.....	
B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ	
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
<i>C.1.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA</i>	
<i>C.1.2 MODIFICHE E RITIRO DI UNA DOMANDA GIÀ PRESENTATA</i>	
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	
C.3 ISTRUTTORIA.....	
<i>C.3.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....</i>	
<i>C.3.2 ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA</i>	
C.4 CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA	
C.5 PRESENTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED EVENTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO	
C.6 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	
C.7 CARATTERISTICHE DELLA FASE DI RENDICONTAZIONE	
<i>C.7.1 EROGAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI.....</i>	
<i>C.7.2 EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO</i>	
C.8 VARIAZIONI PROGETTUALI E RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI	
<i>C.8.1. RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO</i>	
<i>C.8.2. VARIANTI</i>	
C.9 RICORSI	
D. DISPOSIZIONI FINALI	
D.1 REGIME DI AIUTO	
D.2 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....	

D.3 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE	
D.3.1 <i>DECADENZA E REVOCA</i>	
D.3.2 <i>RINUNCIA</i>	
D.4 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	
D.5 PROROGHE DEI TERMINI	
D.6 CONTROLLI.....	
D.7 MONITORAGGIO DEI RISULTATI	
D.8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
D.9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
D.10 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	
D.11 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI.....	
D.12 RIEPILOGO TEMPORICHE (CRONOPROGRAMMA).....	
D.13 ALLEGATI.....	
ALLEGATO 1 – FAC SIMILE DI DOMANDA GENERATO DA BES	
ALLEGATO 2 – DOCUMENTO DI SINTESI DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO	
ALLEGATO 3 - MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS REG. (UE) N° 1408/2013 E SS.MM. E REG (UE) N° 2831/2023.....	
ALLEGATO 4 - MODULO PER LA RINUNCIA ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	
ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE DETRAIBILITÀ IVA	
ALLEGATO 6 - MODULO DI ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	
ALLEGATO 7 – RICHIESTA DI ANTICIPO	
ALLEGATO 8 - DOMANDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE S.A.L. – <i>FACSIMILE GENERATO DA BES</i>	
ALLEGATO 9 - DOMANDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE A SALDO FACSIMILE GENERATO DA BES	
ALLEGATO 10 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI	

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

La misura promuove e sostiene l'agricoltura in area montana, mediante il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole e delle strutture produttive ivi ubicate.

In particolare, Regione Lombardia persegue i seguenti obiettivi:

- migliorare la produttività delle strutture e degli impianti pubblici per allevamenti zootecnici;
- favorire lo sviluppo delle attività collegate alla produzione zootecnica primaria, quali la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione e la vendita diretta dei prodotti trasformati;
- aumentare l'efficienza energetica delle strutture;
- sostenere la digitalizzazione delle strutture montane;
- recuperare il patrimonio edilizio storico montano (maggenghi, alpi, malghe, ecc.);
- favorire la multifunzionalità delle strutture.

Regione Lombardia riconosce nell'agricoltura di montagna uno strumento atto a consentire la valorizzazione del patrimonio, a rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, anche per contrastare il fenomeno dei terreni abbandonati. Pertanto, la misura intende supportare le strutture zootecniche di montagna, al fine di valorizzare e potenziare le attività già presenti, rafforzandone l'economia e il ruolo nella difesa del territorio e del paesaggio.

A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24.12.2013), come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 3118/2024 della Commissione del 10 dicembre 2024 (GUUE 13 dicembre 2024);
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE 15 dicembre 2023);
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" in particolare l'art. 52 commi 5, 6, e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di Stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici." e ss.mm.ii;
- Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", in particolare l'articolo 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" e 24 ter "Conservazione, salvaguardia e valorizzazione delle malghe – valorizzazione della transumanza e dei relativi percorsi";
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- DGR 4 febbraio 2019 n. 1209 - Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 – art. 24 ter - Approvazione delle «Linee guida per la gestione delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio»;
- DGR 19 dicembre 2019 n. 2611 "Classificazione del territorio montano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25, classificazione dei piccoli comuni non montani e classificazione generale dei piccoli comuni della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socioeconomico e infrastrutturale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11";
- DGR 27 aprile 2026 n. 6067 "L.R. 31/2008 – Misure di sostegno per interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, recupero e manutenzione straordinaria impianti e attrezzature per allevamenti zootecnici in aree montane – Edizione 2026";
- DDS 25 marzo 2026 n. 3877 Approvazione del «Manuale del fascicolo aziendale: contenuti e modalità operative». Versione 7.

A.3 AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

La misura si applica nelle aree montane del territorio di Regione Lombardia.

L'elenco dei Comuni ricadenti nelle aree montane è quello dell'Allegato B della DGR 9 dicembre 2019, n. 2611 "Classificazione del territorio montano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25, classificazione dei piccoli comuni non montani e classificazione generale dei piccoli comuni della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socioeconomico e infrastrutturale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11"; tale elenco è pubblicato in Bandi e Servizi (BES) alla pagina del bando.

A.4 SOGGETTI BENEFICIARI

Sono soggetti beneficiari i seguenti soggetti pubblici proprietari di terreni agricoli e/o di fabbricati e strutture ad uso zootecnico, situate nell'ambito territoriale di riferimento:

- Province;
- Comuni;
- Comunità Montane;
- Università;
- Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette;
- Enti Sanitari pubblici;
- Enti dipendenti del SIREG (LR 30/2006).

A.5 SOGGETTI DESTINATARI

Sono soggetti destinatari i gestori/conduttori di aziende agricole zootecniche pubbliche in area montana.¹

A.6 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva della presente misura è pari a 2.500.000,00 euro, di cui 1.000.000,00 euro per l'anno 2027 e 1.500.000,00 euro per l'anno 2028 e trova copertura, ai sensi dell'art. 59 comma 8 della l.r. 34/78, negli stanziamenti iscritti al titolo 2, missione 16, programma 01.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

La misura è finanziata da Regione Lombardia attraverso risorse autonome del proprio bilancio. L'agevolazione è concessa per gli anni 2027 e 2028 ed è costituita da un contributo a fondo perduto per spese legate ad un "Progetto di investimento" (come specificato in seguito).

Sono ammissibili progetti per un valore minimo di investimento pari a 50.000,00 euro e massimo di 400.000,00 euro, di cui almeno 30.000,00 euro per interventi finalizzati alla produzione primaria. Gli importi si intendono comprensivi di tutte le spese ammissibili.

Il contributo è erogato, ai sensi dell'art. 28 sexies, della l.r. 34/78, con i seguenti massimali:

- **fino al 90%** della spesa ammessa a finanziamento per i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti (risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di Statistica), gli Enti gestori delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000, le Comunità montane;
- **fino al 50%** della spesa ammessa a finanziamento per gli altri soggetti beneficiari.

Ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato², è inoltre applicato:

- per gli interventi finalizzati **alla produzione primaria**³, un massimale di contributo pari a **50.000,00 euro**, in coerenza col Reg (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg (UE) n. 3118/2024 che all'art. 3, par. 2, prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 50.000 € nell'arco di tre anni;

¹ l'ente pubblico deve avere la proprietà dei terreni e dei fabbricati su cui propone il Progetto di investimento; la gestione può essere affidata ad azienda privata.

² al link <https://www.rna.gov.it/trasparenza/aiuti> il richiedente può verificare la propria situazione in merito agli aiuti di Stato

³ produzione agricola primaria: produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento prima della loro trasformazione

- per tutti gli **altri interventi**, un massimale di contributo pari a **300.000,00 euro** ai sensi del reg (UE) n. 2831/2023 che all'art. 3, par. 2, prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 300.000 € nell'arco di tre anni.

In ogni caso, anche per progetti di investimento che prevedono interventi sia per la produzione primaria che per altre tipologie, non potrà essere superato il contributo massimo erogabile di 300.000,00 euro.

È sempre vietato il doppio finanziamento.

Gli interventi finanziati dal presente bando sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 18 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 e in particolare alle lettere:

- l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.

Le opere realizzate andranno ad incrementare il patrimonio pubblico di enti pubblici economici e non saranno iscritte al patrimonio di Regione Lombardia.

B.2 PROGETTI FINANZIABILI

Il soggetto beneficiario che presenta domanda di contributo è chiamato a redigere e presentare un "Progetto di investimento", inerente strutture a prevalente uso zootecnico (malghe, alpeggi, maggenghi, stalle, ecc.), che presenti un adeguato mix di tipologie di intervento a scelta fra le seguenti:

	A - INTERVENTI PER LA PRODUZIONE PRIMARIA	B – ALTRI INTERVENTI
1	Nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria (come definiti dall'art 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) di edifici rurali e manufatti esistenti, a fini produttivi degli allevamenti di montagna (stalle e ricoveri, sale di mungitura, deposito alimenti, strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento, compreso l'alloggio degli operatori d'alpeggio)	Nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria (come definiti dall'art 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) di edifici rurali e manufatti esistenti, finalizzati alla trasformazione, alla conservazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta dei prodotti trasformati
2	Interventi di efficientamento energetico relativi a edifici rurali e manufatti esistenti, a fini produttivi degli allevamenti di montagna	Interventi di efficientamento energetico di edifici rurali e manufatti esistenti finalizzati alla trasformazione, alla conservazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta dei prodotti trasformati
3	Realizzazione/acquisto di impianti e dotazioni fisse per la movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento	Realizzazione/acquisto di impianti e dotazioni fisse per l'attività di lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti di allevamento
4	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili , da utilizzare per la produzione primaria quali centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali di autoproduzione	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili , da utilizzare per l'attività di trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta quali centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali di autoproduzione
5	Realizzazione/adequamento di impianti tecnologici (impianti termici, idrosanitari, elettrici) , anche attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico da utilizzare per attività di produzione primaria	Realizzazione/adequamento di impianti tecnologici (impianti termici, idrosanitari, elettrici) , anche attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico da utilizzare per attività di trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti trasformati

	A - INTERVENTI PER LA PRODUZIONE PRIMARIA	B – ALTRI INTERVENTI
6	Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua piovana da superfici captanti (es. tetti) di edifici collegati alla produzione primaria	Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua piovana da superfici captanti (es. tetti) di edifici collegati all'attività di trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti trasformati
7	Realizzazione di nuove reti idriche a servizio delle malghe: acque destinate alla produzione primaria (l'alloggio ad uso esclusivo degli operatori d'alpeggio, stalle e ricoveri, sale di mungitura, fontane e pozze di abbeverata)	Realizzazione di nuove reti idriche a servizio delle malghe: acque destinate all'attività di trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti trasformati
8		Potenziamento/nuova installazione di impianti volti ad aumentare la connettività digitale in alpe, malghe e maggenghi (reti satellitari, sistemi WiFi, ecc.).
9		Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria (come definiti dall'art 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) di fabbricati non produttivi appartenenti al patrimonio del complesso produttivo in contesto di alpi, malghe o maggenghi, da valorizzare ai fini storico culturali e/o per attività di pubblica utilità (bivacchi, strutture per il soccorso alpino e/o per la gestione di emergenze quali pronto intervento, pronto soccorso, ecc.)

Il valore della spesa ammessa per gli interventi b.9 non può superare complessivamente il 20 % della spesa ammessa totale.

Non sono ammesse a contributo, né saranno valutate per la redazione della graduatoria, altre tipologie di intervento.

Gli investimenti possono interessare più edifici dello stesso complesso produttivo.

Per complesso produttivo si intende un insieme funzionalmente integrato e territorialmente contiguo di strutture, superfici e impianti destinati all'allevamento estensivo e stagionale del bestiame, alla trasformazione dei prodotti agro-zootecnici e alla gestione sostenibile delle risorse pastorali.

È ammessa la possibilità di prevedere interventi in strutture/edifici tra loro distanti, purché rientrino nello stesso complesso produttivo (alpeggio censito sul [geoportale](#), layer alpeggi, o terreni e fabbricati oggetto di un unico contratto di affitto).

B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, che devono essere dettagliate in un quadro economico sintetico complessivo di progetto, riportato nel documento di sintesi progettuale (allegato 2):

1. spese strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi o per l'acquisizione di impianti e attrezzature (da quadro economico di progetto) al lordo dei costi per la sicurezza non soggetti al ribasso;
2. spese tecniche per progettazione e/o direzione lavori, le consulenze specialistiche a supporto della progettazione, i collaudi, fino a un massimo del 15% dell'importo totale dei lavori esclusa IVA.
Tali spese comprendono anche gli oneri connessi alle procedure di affidamento dei lavori, comprensivi di incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (per le attività tecniche prestate da personale interno al beneficiario, sono riconosciute spese fino ad un massimo del 2% dell'importo dei lavori, posti a base di gara);
3. imprevisti sui lavori, per una percentuale massima pari al 10% dell'importo dei lavori a base di gara;
4. IVA nella misura di legge, solo nel caso in cui il beneficiario non possa recuperarla, in virtù della propria natura giuridica e delle disposizioni specifiche in materia. All'atto della richiesta di finanziamento il richiedente deve dichiarare la sua posizione nei confronti dell'IVA (allegato 5).

Le spese di cui al punto 1 sono comprensive delle spese di trasporto di materiali anche mediante elicottero.

Per acquisti di impianti e attrezzature i beni devono essere beni “nuovi di fabbrica”, intendendo beni mai usati, fatturati dal costruttore o dal rappresentante o dal rivenditore.

SPESE NON AMMISSIBILI

Si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo un elenco di interventi/spese non ammissibili e che per loro natura potrebbero ingenerare dubbi o fraintendimenti in relazione all’ammissibilità:

- spese effettuate precedentemente alla data di apertura del bando;
- spese non strettamente correlate agli interventi di cui al paragrafo B.2;
- spese relative a beni di consumo;
- acquisto di terreni e/o di edifici rurali e manufatti;
- realizzazione e/o acquisto di dotazioni tramite locazione finanziaria, ossia acquisizione in leasing.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi (BES) all’indirizzo www.bandiregione.lombardia.it a partire **dalle ore 10:00 di martedì 7 luglio 2026, entro le ore 16:00 di martedì 8 settembre 2026.**

La mancata osservanza delle modalità di presentazione della domanda, di seguito descritte, costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi (BES) al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale.

La persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- registrarsi alla piattaforma BES, solo tramite CNS, CIE o SPID;
- provvedere, sulla piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente, che consiste nel compilarne le informazioni anagrafiche e allegare il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante e l’Atto costitutivo che rechi le cariche associative.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.

L’autenticazione in BES può avvenire attraverso una delle seguenti modalità di riconoscimento:

- Sistema Pubblico Identità Digitale - SPID: è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione (per richiedere e ottenere il codice SPID consultare [Come attivare SPID - Spid](#));
- Carta Nazionale dei Servizi – CNS: per richiedere il codice PIN consultare : [“Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi \(TS - CNS\): come funziona e come usarla”](#);
- Carta di Identità Elettronica - CIE: per informazioni sul suo funzionamento consultare <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/>.

La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento «eIDAS» (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l’utilizzo di una

versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».

Ogni richiedente potrà presentare una sola domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante (allegato 1).

Al fine della registrazione del contributo sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, i richiedenti devono avere, ai sensi del DPR 1[^] dicembre 1999, n.503, un **Fascicolo Aziendale aggiornato sull'applicativo Sis.Co** (Sistema delle Conoscenze, il portale applicativo per le politiche agricole della Regione Lombardia raggiungibile tramite il seguente link: <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>).

Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione e in particolare del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Al fine del presente bando, i beneficiari devono provvedere, qualora ne fossero sprovvisti, ad aprire un Fascicolo Aziendale (anche di tipo "semplificato" così indicato come tipo fascicolo anche in Sis.Co.), il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni anagrafiche.

C.1.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile la seguente documentazione (* documentazione non integrabile):

1. **Documento di sintesi del Progetto di investimento*** (allegato 2) dove si descrivono:
 - 1.1. inquadramento territoriale e produttivo e stato di fatto complesso produttivo;
 - 1.2. descrizione dell'intervento;
 - 1.3. destinazioni d'uso attuali e di progetto;
 - 1.4. scheda riassuntiva dei principali temi emersi in fase di analisi e risposte progettuali;
 - 1.5. quadro economico di progetto;
 - 1.6. quadro con voci di spesa suddivise per tipologia di intervento;
 - 1.7. cronoprogramma della spesa e della fase esecutiva.

2. **Progetto* di fattibilità tecnico – economica (PFTE contenuti minimi D.Lgs. 36/2023 - allegato I.7 articolo 6) o progetto esecutivo (PE contenuti minimi del PE D.Lgs. 36/2023 - allegato I.7 articolo 22)** redatto secondo normativa vigente sui contratti pubblici, anche in merito all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi – CAM (art. 57 del D.Lgs. 36/2023 – Relazione CAM), comprensivo computo metrico analitico estimativo delle opere, redatto e firmato a cura del tecnico progettista⁴.

Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili utilizzare i codici e i prezzi unitari del prezzario regionale delle Opere Pubbliche valido al momento della presentazione della domanda di aiuto.

In assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario regionale possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari dei prezzari della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia di riferimento validi al momento della presentazione della domanda di aiuto. Il computo deve essere fornito anche in versione foglio di calcolo.

Nel caso di "lavori e opere compiute" non comprese nei suddetti prezzari deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 o in alternativa devono essere presentati **due preventivi**⁵.

⁴in caso di Enti pubblici che presentano la domanda, il tecnico progettista incaricato, se parte dello stesso Ente, deve essere abilitato e può non essere iscritto all'albo.

⁵ preventivi di spesa devono essere indirizzati al richiedente, su carta intestata dei fornitori, firmati digitalmente dai fornitori stessi, riportanti data di formulazione e periodo di validità del preventivo; riportare la descrizione analitica della fornitura, in modo che il bene oggetto della fornitura sia chiaramente identificabile per tipologia, quantità e marca/modello; proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro; comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche, dimensioni e quantità; formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino; in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Si ricorda che il prezzario regionale dal 2025 ha introdotto dei *fattori di variabilità* tra cui:

- indicazione di un set predefinito di voci utilizzabili in termini di costi della sicurezza;
- complessità di gestione e aggiornamento (modesta ed elevata) con variazione entità spese generali da 15% a 16 o 17%.⁶

3. **Cartografie formato “shapefile”** con coordinate in sistema UTM32N WGS84 e **documentazione fotografica georeferenziata** e con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84.
4. **Pareri obbligatori e/o autorizzazioni e/o conferenza di servizi** in rapporto alla tipologia di interventi e alla localizzazione degli stessi (in caso di presentazione del PFTE sono sufficienti le richieste di pareri/autorizzazioni/indizione di conferenza di servizi).
5. **Documentazione attestante la concessione della malga/alpeggio*** (contratto) secondo i criteri che valorizzino l’offerta economicamente più vantaggiosa in coerenza con la DGR 1209/2019, reperibile in BES alla pagina del bando.
6. **Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis** di cui all’art.2.2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e/o di cui all’art.2.2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118 (allegato 3).
7. **Dichiarazione detraibilità iva** (allegato 5).

Il richiedente dovrà inoltre dichiarare:

- a) di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando;
- b) di essere a conoscenza dei contenuti del bando, delle tempistiche previste, dei criteri valutativi adottati (paragrafo C.3.2), della normativa di riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente;
- c) che il Progetto di investimento interessa un unico complesso produttivo ed è gestito in alternativa:
 - i. direttamente dal richiedente (con svolgimento diretto di attività economiche);
 - ii. dato in gestione secondo i criteri che valorizzino l’offerta economica più vantaggiosa in coerenza con la DGR 1209/2019;
 - iii. dato in gestione con altri tipi di contratti di affitto, concessione, ecc;
 - iv. attualmente non gestito.
- d) di non aver ricevuto contributi pubblici o privati per i medesimi interventi sulle strutture/edifici oggetto del Progetto di investimento presentato in domanda;
- e) di garantire il rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità nella selezione dei professionisti per gli incarichi di progettazione o altri servizi connessi al progetto di intervento e nella selezione degli operatori economici per l’affidamento dei lavori e/o dei contratti di acquisizione di servizi e forniture (relativi a impianti e attrezzature).

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell’art. 21 bis, all. B, del DPR n. 642/1972.

La domanda di contributo deve essere sottoscritta elettronicamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La documentazione tecnico progettuale e i relativi elaborati devono essere sottoscritti elettronicamente dal tecnico professionista incaricato della progettazione.

C.1.2 MODIFICHE E RITIRO DI UNA DOMANDA GIÀ PRESENTATA

Non sono ammesse variazioni di qualsiasi natura ad una domanda presentata.

⁶ Prezzario 2026 – Parte 1 “Elenco prezzi” pagine A-J

In caso di errori o altre necessità di variazione di una domanda già protocollata, **entro le ore 16:00 di martedì 8 settembre 2026**, è possibile inserire una nuova domanda solo dopo aver annullato (rinuncia) la domanda precedentemente protocollata, che pertanto è considerata non più valida.

È possibile formalizzare l'annullamento/rinuncia, tramite il modulo presente in BES; il modulo deve essere firmato digitalmente dal richiedente e ricaricato nell'applicativo (allegato 4).

Dal giorno successivo alla chiusura del termine per la presentazione delle domande, la rinuncia può essere formalizzata come descritto nel successivo paragrafo D.3.2 "RINUNCIA".

C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Le domande sono valutate attraverso una procedura valutativa in seguito alla quale è redatta una graduatoria sulla base di criteri di ammissibilità, valutazione e premialità.

La graduatoria viene redatta valutando i progetti ammissibili, secondo criteri di valutazione e premialità, per un punteggio massimo di 60 punti, come dettagliato al par. C.3.2.

Sono ammessi a finanziamento i progetti che raggiungono il punteggio minimo di 28 punti.

A parità di punteggio, ai fini della determinazione dell'ordine di graduatoria, vale l'ordine di presentazione della domanda di finanziamento, come determinato da data e ora di invio al protocollo di Regione Lombardia della domanda; in caso di ulteriore parità si darà preferenza all'intervento con maggiore importo di spesa richiesto.

C.3 ISTRUTTORIA

L'istruttoria di ammissibilità della domanda è in capo alla Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste - Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo.

C.3.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

La Struttura verifica che la domanda sia stata presentata secondo le modalità previste al paragrafo C.1, il rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti paragrafi A.3, A.4, B.1, B.2 e la completezza della documentazione di cui al paragrafo C.1.1.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di chiarimenti sulla documentazione presentata, Regione Lombardia può richiedere per **una sola volta** al beneficiario le integrazioni necessarie tramite Bandi e Servizi (BES), all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica della medesima piattaforma.

La trasmissione delle integrazioni tramite BES deve avvenire entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali la domanda sarà istruita con la documentazione presentata con la domanda stessa. La richiesta di integrazioni determina l'interruzione dei termini del procedimento.

Non sono ammesse integrazioni di elementi che possano incidere sull'assegnazione dei punteggi.

C.3.2 ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

L'istruttoria della domanda prosegue con la valutazione dei contenuti tecnici della proposta, la quantificazione del contributo concedibile e l'attribuzione del punteggio secondo i criteri valutativi e premiali sotto riportati.

CRITERI VALUTATIVI (MASSIMO 50 PUNTI):

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i seguenti criteri di valutazione:

1. qualità del Progetto di investimento presentato (capacità di rispondere alle problematiche evidenziate in fase di analisi e inserimento degli interventi proposti nel contesto territoriale/produttivo);
2. mix delle tipologie di intervento previste (tra gli interventi ammissibili).

1. QUALITÀ DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO PRESENTATO – massimo 30 punti

Il progetto, redatto come nel facsimile allegato 2, è valutato utilizzando i seguenti criteri

1.1 ANALISI	PUNTEGGIO
Analisi del contesto territoriale, produttivo e socioeconomico con livello di approfondimento NON sufficiente	0
Analisi del contesto territoriale, produttivo e socioeconomico con un sufficiente livello di approfondimento	2
Analisi del contesto territoriale, produttivo e socioeconomico con un buon livello di approfondimento	4
Analisi del contesto territoriale, produttivo e socioeconomico con un discreto livello di approfondimento	6
Analisi del contesto territoriale, produttivo e socioeconomico con un ottimo livello di approfondimento	8

1.2 PROGETTO	PUNTEGGIO
Il progetto risponde in modo NON sufficiente alle problematiche/criticità riscontrate in fase di analisi del contesto territoriale, produttivo e socioeconomico	0
Il progetto risponde in modo sufficiente alle problematiche/criticità riscontrate in fase di analisi del contesto territoriale, produttivo e socioeconomico	6
Il progetto risponde in modo buono alle problematiche/criticità riscontrate in fase di analisi del contesto territoriale, produttivo e socioeconomico	8
Il progetto risponde in modo discreto alle problematiche/criticità riscontrate in fase di analisi del contesto territoriale, produttivo e socioeconomico	10
Il progetto risponde in modo ottimo alle problematiche/criticità riscontrate in fase di analisi del contesto territoriale, produttivo e socioeconomico	12

1.3 INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI NEL CONTESTO TERRITORIALE/PRODUTTIVO	PUNTEGGIO
1.3.1 USO DI MATERIALI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E/O CERTIFICATI (CAM PREMIANTI)	
Il progetto non presenta ricorso a materiali a basso impatto ambientale e/o certificati (rif. CAM di tipologia premiante) ⁷	0
Il progetto presenta il ricorso ad almeno 2 materiali/prodotti a basso impatto ambientale e/o certificato (rif. CAM di tipologia premiante)	2
Il progetto presenta il ricorso ad almeno 4 materiali/prodotti a basso impatto ambientale e/o certificati (rif. CAM di tipologia premiante)	4
1.3.2 USO DI MATERIALI LOCALI E RICORSO ALLA TRADIZIONE ARCHITETTONICA LOCALE**	
Nessun riferimento o uso documentato all'uso di materiali locali	0
Uso marginale o decorativo di materiali tradizionali, coerenti con la tradizione architettonica locale (es. pietra, legno, calce) o limitata coerenza compositiva o strutturale nell'utilizzo di questi;	2
Uso prevalente di materiali tradizionali coerenti con la tradizione architettonica locale (es. pietra, legno, calce) e buona coerenza compositiva o strutturale nell'utilizzo di questi.	4
1.3.3 ATTENZIONE AGLI SPAZI DI PERTINENZA	PUNTEGGIO
Il progetto non presenta soluzioni che lo integrino nel progetto degli spazi di pertinenza e nel più ampio contesto paesaggistico	0
Il progetto presenta soluzioni che coniugano efficacemente la qualità estetica con la funzionalità degli spazi di pertinenza integrandosi nel contesto paesaggistico	2

Il punteggio relativo al punto 1.3.1 è attribuito **solo** a fronte di adeguata documentazione, firmata digitalmente e con data antecedente alla presentazione della domanda, attestante l'uso dei materiali e solo se l'oggetto della valutazione risulta univocamente rilevabile sia dal documento di sintesi (v. allegato 2 al bando) che dal computo metrico estimativo.

Per i criteri 1.3.2 e 1.3.3 è necessaria anche la loro rappresentazione grafica nelle tavole di progetto.

⁷ CAM - Interventi Edilizi: 3.2.5 Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione - 3.2.7 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori - 3.2.8 Emissioni Indoor - 3.2.9 Utilizzo di materiali e prodotti a costruzione prodotti in impianti appartenenti a Paesi ricadenti in ambito EU/ETS (Emission Trading System) - 3.2.10 Etichettature ambientali

2. MIX DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE TRA GLI INTERVENTI AMMISSIBILI NEL PROGETTO DI INVESTIMENTO – massimo 20 punti

Con riferimento al paragrafo B.2. riportante le tipologie di interventi ammissibili, si riporta di seguito il punteggio relativo ai vari mix di intervento:

MIX INTERVENTI TIPOLOGIE A) PRODUZIONE PRIMARIA E B) ALTRI INTERVENTI	PUNTEGGIO
Realizzazione di soli interventi di tipologia A	5
Realizzazione contestuale di almeno n.1 intervento di tipologia A) e n.1 intervento di tipologia B) a eccezione di B8	10
Realizzazione contestuale di almeno n.1 intervento di tipologia A) e n. 2 interventi di tipologia B) – a eccezione di B8	15
Realizzazione contestuale di 2 o più interventi di tipologia A) e 2 o più interventi di tipologia B) – a eccezione di B8	20

Sono ammissibili al finanziamento le sole domande i cui progetti raggiungono nella valutazione tecnico – amministrativa il punteggio minimo di 28 punti.

PREMIALITÀ (MASSIMO 10 PUNTI)

Il punteggio non concorre al raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità del Progetto di investimento, pari a 28 punti.

GESTIONE STRUTTURA	PUNTEGGIO
Strutture in gestione diretta del beneficiario (con svolgimento diretto di attività economiche)	10
Strutture affidate in gestione a terzi secondo i criteri che valorizzino l'offerta economicamente più vantaggiosa in coerenza con la DGR 1209/2019 ⁸	10
Strutture affidate in gestione a terzi (contratti di affitto, concessione, ecc. delle strutture oggetto di intervento)	5
Strutture attualmente non gestite	0

L'ordine della graduatoria è determinato dal punteggio totale calcolato secondo i criteri di valutazione e premialità. A parità di punteggio tra due o più domande l'ordine di priorità è dato dall'ordine progressivo di protocollo delle domande (protocollo di ricezione di Regione Lombardia). In caso di ulteriore parità si darà preferenza all'intervento con maggiore importo di spesa richiesto.

C.4 CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA

Regione Lombardia conclude l'istruttoria in 40 giorni, dal termine di chiusura del periodo di raccolta delle domande, salvo interruzioni dei termini per richieste di integrazione di cui al paragrafo C.3.1.

Per i progetti ammissibili e finanziabili in graduatoria vengono rideterminate le spese ammissibili e la quantificazione del contributo in base ai criteri esplicitati nel par. B.1.

Nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato e pertanto entro i limiti dei massimali concedibili ai sensi del "de minimis" di cui al Reg. (UE) 2023/2831 (300.000,00 euro nell'arco di tre anni ad un'impresa unica) per le attività non di produzione primaria e del "de minimis agricolo" di cui al Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii. (50.000,00 euro nell'arco di tre anni ad un'impresa unica) per le attività di produzione primaria, l'entità dell'agevolazione è ridotta in funzione del rispetto dei già menzionati massimali nei limiti del plafond "de minimis" ancora disponibile, ai sensi di quanto previsto all'art. 14, comma 4, del D.M. 115/2017.

⁸ Per l'attribuzione del punteggio è necessario allegare alla domanda la documentazione (manifestazione di interesse, schema di contratto e capitolato) comprovante il ricorso, in fase di affidamento della malga/alpeggio, a criteri basati in modo prevalente sulla qualità della proposta gestionale della malga (con attribuzione di punteggi specifici alla gestione aziendale, alla valorizzazione del territorio e agli obiettivi ambientali e produttivi).

Alla conclusione dell'istruttoria, Regione Lombardia comunica tramite pec l'esito istruttorio e l'eventuale contributo concedibile.

Il beneficiario ha 10 giorni di tempo, continuativi dalla ricezione della nota di comunicazione dell'esito, per presentare eventuali osservazioni.

Regione Lombardia provvede alla redazione della graduatoria e la comunica ai beneficiari, i quali hanno 7 giorni continuativi per l'accettazione del contributo su BES (allegato 6).

Con l'accettazione del contributo il beneficiario provvede a comunicare a Regione Lombardia il Codice Unico di Progetto (CUP), che accompagna ciascuna domanda dall'approvazione, nell'avanzamento lavori e fino alla liquidazione finale.

In caso di non accettazione, da parte del beneficiario ammesso e finanziabile, si procede con lo scorrimento della graduatoria dei progetti con istruttoria positiva, ma non finanziati per esaurimento fondi.

L'ammissione a contributo è determinata, scorrendo la graduatoria, fino alla copertura del plafond disponibile. Nel caso in cui l'ultima domanda ammissibile sia finanziabile parzialmente, Regione Lombardia chiede al richiedente l'accettazione del contributo parziale; in caso di rifiuto non si procede con gli ulteriori beneficiari in graduatoria.

A conclusione della fase di accettazione dei contributi da parte dei beneficiari ammissibili a contributo, **il Responsabile del procedimento di Regione Lombardia approva gli esiti delle istruttorie, la graduatoria con Decreto dirigenziale entro mercoledì 25 novembre 2026 e trasmette il decreto a tutti i richiedenti.**

Il provvedimento è pubblicato sul portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it

Prima dell'approvazione del decreto di concessione, il Responsabile del Procedimento provvederà a eseguire le verifiche propedeutiche, ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012 e del D.M. 115/2017, nonché a registrare gli aiuti sulla piattaforma pertinente, Registro Nazionale Aiuti e/o Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

La graduatoria ha validità di 12 mesi dalla pubblicazione su BURL; in caso di rinunce o decadenze successive al provvedimento di approvazione degli esiti istruttori, si procederà con lo scorrimento delle domande ammesse e non finanziate.

C.5 PRESENTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED EVENTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari ammessi a finanziamento, che in fase di domanda hanno presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), sono tenuti a presentare tramite piattaforma BES il progetto esecutivo (PE) (contenuti minimi del PE come da D.Lgs. 36/2023 - allegato I.7 articolo 22).

La data ultima per la presentazione del PE è venerdì 1° ottobre 2027.

Il progetto esecutivo, sviluppato sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, definisce puntualmente gli interventi da realizzare e le attrezzature da acquisire, definendo nel dettaglio ogni elemento, per forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, **come previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.**

Per i documenti di natura economico – finanziaria il riferimento è il prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia, redatto ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 41, comma 13, e dell'allegato I.14 "Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali" del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), aggiornato e valido al momento della redazione dei documenti ([Prezzario regionale dei lavori pubblici](#)).

Il progetto esecutivo è corredato dalle autorizzazioni, dai pareri necessari e dal provvedimento di approvazione del progetto dell'ente richiedente. **In mancanza dei pareri, delle autorizzazioni e dell'atto di approvazione del progetto, la domanda decade.**

Il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Regione Lombardia valuta la coerenza del progetto esecutivo con i contenuti del progetto di fattibilità tecnico - economica, presentato in fase di domanda, verifica il punteggio di valutazione assegnato e la relativa posizione in graduatoria. **In caso il progetto esecutivo non sia coerente con il progetto di fattibilità tecnico - economica, la domanda decade.**

A seguito di queste verifiche, Regione Lombardia ridetermina il contributo, dandone comunicazione al beneficiario tramite pec; in caso di nessuna risposta nei successivi 10 giorni continuativi, a partire dalla ricezione della comunicazione di rideterminazione del contributo da parte di Regione Lombardia, il contributo rideterminato si ritiene accettato (vale il principio del silenzio-assenso). **In caso di non accettazione del contributo rideterminato da parte del beneficiario la domanda decade.**

La mancata presentazione del progetto esecutivo entro il 1° ottobre 2027 comporta la decadenza della domanda, salvo eventuale proroga autorizzata ai sensi del paragrafo D.5.

C.6 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione avverrà in sede di ammissione a finanziamento, previa verifica del documento di regolarità contributiva (DURC). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Il beneficiario, con domanda presentata in BES, può richiedere l'erogazione del contributo con le seguenti tempistiche e modalità:

- **dal 4 gennaio al 30 giugno 2027** per la richiesta di anticipo, pari al 40% del contributo ammesso in istruttoria;
- **dal 3 gennaio 2028** per la richiesta di stato avanzamento lavori (SAL) (40% del contributo ammesso);
- **entro il 16 ottobre 2028** per la richiesta di saldo (restante % del contributo).

Per l'erogazione dell'anticipo è sufficiente inoltrare la richiesta in BES, senza aggiunta di alcuna documentazione; Regione Lombardia eroga l'anticipo entro 30 giorni dalla richiesta.

C.7 CARATTERISTICHE DELLA FASE DI RENDICONTAZIONE

I beneficiari che in fase di domanda abbiano presentato il PFTE sono tenuti a presentare il PE **prima** della richiesta di erogazione di SAL o SALDO.

C.7.1 EROGAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI

Dopo l'approvazione del PE da parte di Regione e l'accettazione da parte del richiedente dell'eventuale rideterminazione del contributo, il beneficiario può presentare la domanda di stato avanzamento lavori (SAL) tramite BES al **raggiungimento della soglia di spesa pari al 40% dell'importo totale ammesso in istruttoria del PE.**

La domanda di SAL è presentata allegando la seguente documentazione (allegato 7):

1. stato di avanzamento lavori rilasciato dalla direzione lavori e certificato di ultimazione delle prestazioni per i contratti relativi a servizi e forniture rilasciato dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto;
2. contratti di appalto relativi ai lavori, impianti e attrezzature oggetto di finanziamento, giustificativi di spesa e relative quietanze di pagamento, con evidenza della tipologia di spesa (voci relative a interventi par. B.2). La documentazione giustificativa delle spese deve essere archiviata in singole cartelle aventi come nome il numero della fattura e contenenti la stessa fattura e i relativi giustificativi. Tale documentazione deve essere caricata in Bandi e Servizi in formato .zip;
3. documentazione fotografica, significativa georeferenziata, datata e associata alle singole voci di intervento;

4. computo metrico estimativo dello stato avanzamento lavori (anche in formato Excel);
5. quadro economico secondo quanto riformulato in sede di esecutivo (es. formato Excel) o di eventuale variante.

Regione Lombardia, verifica la documentazione allegata alla domanda e procede all'erogazione di quanto dovuto entro 30 giorni.

C.7.2 EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO

Al fine dell'erogazione del contributo a saldo, i **lavori dovranno concludersi ed essere rendicontati entro e non oltre il 16 ottobre 2028**, salvo eventuali proroghe approvate da Regione Lombardia.

Alla richiesta di erogazione del **saldo del contributo** (allegato 9) dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. stato finale dei lavori e certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione (CRE) e/o verifica di conformità delle prestazioni per contratti relativi a servizi e forniture dell'ente beneficiario, rilasciati dal direttore dei lavori e/o dal direttore dell'esecuzione del contratto;
2. atto di approvazione dell'ente beneficiario del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione CRE e/o certificato di ultimazione delle prestazioni per contratti;
3. contratti di appalto relativi ai lavori, servizi e forniture oggetto di finanziamento (giustificativi di spesa e relative quietanze di pagamento, con evidenza della tipologia di spesa -voci relative a interventi par. B.2.) La documentazione giustificativa delle spese deve essere archiviata in singole cartelle aventi come nome il numero della fattura e contenenti la stessa fattura e i relativi giustificativi. Tale documentazione deve essere caricata in Bandi e Servizi in formato .zip;
4. documentazione fotografica, significativa georeferenziata, datata e associata alle singole voci di intervento;
5. quadro economico a consuntivo lavori (es. anche in formato Excel).

Regione Lombardia verifica la documentazione allegata alla domanda e procede all'erogazione di quanto dovuto entro 30 giorni, eventualmente rideterminando il contributo in base al quadro economico a consuntivo.

Il ribasso d'asta può essere importo riconoscibile solo a patto che sia stato reimpiegato nella realizzazione dell'intervento e quindi rendicontato.

Le economie di progetto determinate in fase di rendicontazione finale non sono riconosciute ed erogate al beneficiario.

C.8 VARIAZIONI PROGETTUALI E RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

C.8.1. RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Durante il percorso istruttorio della domanda di adesione, nel caso di riduzione dell'agevolazione ai fini del rispetto dei massimali previsti dal presente bando, Regione Lombardia e il beneficiario possono concordare una ridefinizione del Progetto di investimento, nel rispetto delle caratteristiche del progetto che hanno consentito l'ammissibilità al finanziamento (garantendo pertanto la parità di punteggio ottenuto in sede di istruttoria di ammissione a finanziamento).

C.8.2. VARIANTI

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, che **non comportino modifiche agli obiettivi e alle caratteristiche degli interventi** che hanno reso il progetto ammissibile a contributo. Le varianti del progetto originario sono ammissibili a condizione che rispettino la normativa di riferimento.

È possibile presentare una sola richiesta di variante e solo a seguito dell'ammissione a finanziamento della domanda.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti le soluzioni tecniche migliorative degli impianti e delle attrezzature o i cambi di fornitore, a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

La spesa ammessa in sede di istruttoria della domanda di variante non può superare quella ammessa con l'ultima istruttoria validata; viceversa, eventuali importi inferiori, generati dalla proposta di variante, comportano una riduzione della spesa ammessa a contributo.

Il beneficiario, a fronte di oggettive motivazioni, può proporre **una sola variante progettuale** e deve formalizzare la richiesta di variante tramite BES.

Regione Lombardia, a seguito di istruttoria, autorizza o rigetta la richiesta di variante dandone comunicazione formale al beneficiario tramite BES.

Nel caso di esito negativo alla richiesta di variante, rimane valido il progetto inizialmente approvato.

In ogni caso i progetti oggetto di variante devono garantire i requisiti che hanno determinato la finanziabilità della domanda.

C.9 RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da Regione Lombardia, relativi a istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

A) Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

B) Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione:

- relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a contributo, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 REGIME DI AIUTO

I contributi sono assegnati per le attività inerenti alla produzione primaria ai sensi del Reg (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come modificato dal Reg. (UE) n. 2024/3118 (con massimale a 50.000,00 € nell'arco di tre anni concessi ad un'impresa unica), in tutti gli altri casi ai sensi del Reg (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (con massimale a 300.000,00 € nell'arco di tre anni concessi ad un'impresa unica).

D.2 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario del contributo, se Ente locale, è tenuto a:

- evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
- apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe/spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia.

D.3 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE

D.3.1 DECADENZA E REVOCA

Il mancato rispetto degli impegni sottoelencati comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati secondo il tasso legale, calcolati dalla data di pagamento.

Sono impegni del beneficiario:

- a. presentare il Progetto esecutivo entro il **1° ottobre 2027**, fatta salva l'eventuale proroga autorizzata ai sensi del par. D.5;
- b. realizzare gli interventi e concludere ogni procedura amministrativa e tecnico-contabile collegata alla realizzazione degli stessi entro il **16 ottobre 2028**, fatta salva l'eventuale proroga autorizzata ai sensi del par. D.5;
- c. in caso di realizzazione parziale del progetto, realizzare investimenti per almeno il 50% della spesa ammessa, garantendo una spesa minima pari a euro 50.000,00;
- d. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- e. presentare tutta la documentazione prevista nei paragrafi C.5 e C.7 nei termini stabiliti;
- f. mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità nei dieci anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo nel caso di opere e nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo nel caso di dotazioni così come riportato nel capitolo D.6. "Controlli".

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente anche nei casi di:

- mancato mantenimento delle condizioni di ammissibilità in tutte le fasi dell'iter istruttorio;
- esito negativo nella verifica di coerenza tra progetto esecutivo e progetto di fattibilità tecnico – economica;
- mancata accettazione della rideterminazione del contributo di cui al par. C.5;
- irregolarità non sanabili verificate in sede di controlli di cui al par. D.6.

D.3.2 RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione a Regione Lombardia tramite pec all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it.

Qualora sia stato già erogato il contributo, i beneficiari devono restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al paragrafo D.4.

La rinuncia non è ammessa qualora l'Amministrazione competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

D.4 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, alla realizzazione degli interventi programmati. In caso di cause di forza

maggiora e circostanze eccezionali riconosciute, la domanda decade dal contributo ma ciò non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati, non riprogrammabili.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiora e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

1. rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda gli interventi e le spese già sostenute, non realizzabili con proroghe o varianti;
2. ritardi nella realizzazione degli interventi e rendicontazione delle spese al saldo, non realizzabili con ulteriori proroghe.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiora sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata a Regione Lombardia mediante pec (agricoltura@pec.regione.lombardia.it) entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiora.

Regione Lombardia invia al beneficiario, tramite pec, l'esito del riconoscimento delle cause di forza maggiora e delle circostanze eccezionali.

D.5 PROROGHE DEI TERMINI

Ai fini del presente bando, il beneficiario, a fronte di motivate e oggettive ragioni di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo o nella realizzazione degli interventi programmati può presentare richiesta di proroga, fino a un massimo di otto mesi, rideterminando il cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento dimostrandone l'effettiva fattibilità.

La richiesta va formalizzata **entro il 15 settembre 2028** tramite l'invio della richiesta con pec (agricoltura@pec.regione.lombardia.it) corredata da cronoprogramma lavori aggiornato.

Regione Lombardia, istruita la richiesta, autorizza o nega la proroga dandone comunicazione formale al beneficiario tramite pec.

In caso di proroga, tutti i lavori dovranno comunque essere conclusi e rendicontati entro il 18 giugno 2029 pena la decadenza del contributo relativo ai lavori non eseguiti.

D.6 CONTROLLI

Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli a campione (sul 10% delle domande finanziate) presso la sede dei beneficiari, per la verifica della documentazione inviata con la domanda adesione ed erogazione, e in loco per la verifica dei lavori realizzati e degli impianti e attrezzature acquisiti.

Allo scopo di favorire i controlli, i beneficiari dovranno **conservare gli originali della documentazione tecnico - contabile** relativa al progetto **per dieci anni** dalla data **di rendicontazione dell'intervento**.

Qualora in sede di procedura di controllo dovessero essere verificate irregolarità, non sanabili, si procederà con la decadenza totale e la richiesta di restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

D.7 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati alla misura gli indicatori individuati sono i seguenti:

- Numero di beneficiari (numero di complessi produttivi oggetto di miglioramento);
- Risorse impegnate / dotazione finanziaria

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance, al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, vista la DGR 4449/2026, è individuato quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Dirigente pro tempore della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste di Regione Lombardia.

D.9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 10.

D.10 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente provvedimento è:

- pubblicato sul BURL;
- pubblicato sul portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della l.r. 1/2012, si rimanda alla "Scheda informativa" di seguito riportata:

TITOLO	MISURE DI SOSTEGNO PER INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E SERVIZI E FORNITURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI IN AREE MONTANE – EDIZIONE 2026
DI COSA SI TRATTA	La misura intende supportare le strutture zootecniche di montagna, al fine di valorizzare e potenziare le attività già presenti, rafforzandone l'economia e il ruolo nella difesa del territorio e del paesaggio. Sono finalità specifiche della misura: <ul style="list-style-type: none"> - migliorare la produttività delle strutture e degli impianti pubblici per allevamenti zootecnici; - favorire lo sviluppo delle attività collegate alla produzione zootecnica primaria, quali la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione e la vendita diretta dei prodotti trasformati; - recuperare il patrimonio edilizio storico montano (maggenghi, alpi, malghe, ecc.); - favorire la multifunzionalità delle strutture; - aumentare l'efficienza energetica delle strutture.
TIPOLOGIA	Agevolazione
CHI PUÒ PARTECIPARE	Soggetti pubblici proprietari di terreni agricoli e/o di fabbricati e strutture ad uso zootecnico ubicati in comuni montani (Allegato B alla D.g.r. 9 dicembre 2019, n. 2611).
RISORSE DISPONIBILI	La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.000.000,00 euro sull'esercizio finanziario 2027 e 1.500.000,00 euro sull'esercizio finanziario 2028.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto erogato con i seguenti massimali: <ul style="list-style-type: none"> • fino al 90% della spesa ammessa a finanziamento per i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti (risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di Statistica), gli Enti gestori delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000, le Comunità montane; • fino al 50% della spesa ammessa a finanziamento per gli altri soggetti beneficiari.
DATA DI APERTURA	Ore 10:00 di lunedì 7 luglio 2026
DATA DI CHIUSURA	Ore 16:00 di martedì 8 settembre 2026

TITOLO	MISURE DI SOSTEGNO PER INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E SERVIZI E FORNITURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI IN AREE MONTANE – EDIZIONE 2026
COME PARTECIPARE	Le domande devono essere presentate a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, tramite la piattaforma www.bandiregione.lombardia.it Documentazione da allegare al momento della domanda: <ol style="list-style-type: none"> 1. documento di sintesi del Progetto di investimento 2. progetto di fattibilità tecnico – economica (PFTE) o progetto esecutivo (PE) 3. cartografie formato “shapefile” con coordinate in sistema UTM32N WGS84 e documentazione fotografica georeferenziata e con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84 4. pareri obbligatori e/o autorizzazioni e/o conferenza di servizi 5. documentazione attestante la concessione della malga/alpeggio secondo i criteri che valorizzino l’offerta economicamente più vantaggiosa in coerenza con la DGR 1209/2019 6. modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis 7. dichiarazione detraibilità minimo iva.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa a graduatoria sulla base di criteri di ammissibilità, valutativi e di premialità.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Responsabile del procedimento: Francesco Brignone Referenti: <ul style="list-style-type: none"> • Daniela Bergamo Tel. 02.6765.5390 – daniela_bergamo@regione.lombardia.it • Stefano Asti Tel. 02.6765.5277 – stefano_asti@regione.lombardia.it • Andrea Cadei Tel. 02.6765.3302 – andrea_cadei@regione.lombardia.it • Michela di Noia Tel. 02.6765.2531 – michela_di_noia@regione.lombardia.it Per richiedere supporto tecnico nell’accesso ai servizi e alle funzionalità di Bandi e Servizi: <ul style="list-style-type: none"> • contattare il numero 800.131.151 • oppure inviare una mail a bandi@regione.lombardia.it

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo del presente bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.11 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

È possibile esercitare il diritto di accesso agli atti per la documentazione relativa al presente bando con le modalità previste dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

L’istanza di accesso deve essere inoltrata attraverso pec all’indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it.

D.12 RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all’applicazione del bando.

FASE		PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda di adesione	da	martedì 7 luglio 2026
	a	martedì 8 settembre 2026
Chiusura istruttorie di Regione Lombardia comprensive di riesame	entro	lunedì 19 ottobre 2026
Decreto di Regione Lombardia di approvazione degli esiti istruttori	entro	mercoledì 25 novembre 2026
Richiesta dell’anticipo	da	lunedì 4 gennaio 2027
	a	mercoledì 30 giugno 2027
Richiesta di stato avanzamento lavori	da	lunedì 3 gennaio 2028
Presentazione del progetto esecutivo (se non presentato in domanda)	entro	venerdì 1° ottobre 2027
Richiesta di proroga presentazione saldo lavori	entro	venerdì 15 settembre 2028
Domanda di saldo (rendicontazione finale)	entro	lunedì 16 ottobre 2028

D.13 ALLEGATI

ALLEGATO 1 – FAC SIMILE DI DOMANDA GENERATO DA BES

BANDO “MISURE DI SOSTEGNO PER INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E SERVIZI E FORNITURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI IN AREE MONTANE – EDIZIONE 2026” – DOMANDA DI ADESIONE

Il/La Sottoscritto/a _____

Codice Fiscale _____

in qualità di legale rappresentante/ RUP del (comune, provincia, parco, Comunità montana, Università, etc.)

_____ con sede legale nel Comune di _____ Prov. (____) Cap _____ in via/piazza _____

e-mail _____

PEC _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto

CHIEDE

di essere ammesso al contributo sul bando “MISURE DI SOSTEGNO PER INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI IN AREE – EDIZIONE 2026”.

A tal fine, DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1. di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando;
2. di essere a conoscenza dei contenuti del bando, dei criteri valutativi adottati (par. C.3.2), della normativa di riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente;
3. di non aver ricevuto contributi pubblici o privati per i medesimi interventi sull'unità produttiva oggetto della richiesta di finanziamento;
4. di garantire il rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità nella selezione dei professionisti per gli incarichi di progettazione o altri servizi connessi al progetto di intervento e nella selezione degli operatori economici per l'affidamento dei lavori e/o dei contratti per servizi e forniture;
5. che il progetto prevede, in relazione al paragrafo B.2 del bando, la realizzazione contestuale di:
 - più interventi di tipologia A;
 - di almeno n.1 intervento di tipologia A) e n.1 intervento di tipologia B) a eccezione di B8;
 - di almeno n.1 intervento di tipologia A) e n. 2 interventi di tipologia B) – a eccezione di B8;
 - 2 o più interventi di tipologia A) e 2 o più interventi di tipologia B) – a eccezione di B8.

In relazione alle premialità di cui al capitolo C.3.2, DICHIARA che il progetto prevede interventi su fabbricati e strutture che afferiscono a un complesso produttivo:

- gestito direttamente (con svolgimento diretto di attività economiche);
- dato in gestione a terzi secondo i criteri che valorizzano l'offerta economica più vantaggiosa in coerenza con la DGR 1209/2019;

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 03 giugno 2026

- dato in gestione a terzi (contratti di affitto, concessione, ecc. delle strutture oggetto di intervento);
- attualmente non gestito.

COMUNICA che la persona autorizzata ad intrattenere i contatti con la Regione Lombardia è:

Cognome Nome _____

Telefono _____ E-mail _____

Data _____

Il legale rappresentante/ RUP

Si allegano i seguenti documenti:

1. documento di sintesi del progetto di investimento (allegato 2);
2. progetto di fattibilità tecnico – economica (PFTE) o, in alternativa, progetto esecutivo (PE) redatto secondo normativa vigente sui contratti pubblici comprensivo di computo estimativo di calcolo su foglio di calcolo (es. formato Excel);
3. **cartografie formato “shapefile”** e documentazione fotografica georeferenziata e con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84;
4. pareri obbligatori e/o autorizzazioni e/o conferenza di servizi in rapporto alla tipologia di interventi e alla localizzazione degli stessi se presentato il PE, le richieste di pareri / autorizzazioni/ indizione di conferenza di servizi se presentato il PFTE;
5. documentazione attestante la concessione della malga/alpeggio (contratto) secondo i criteri che valorizzano l’offerta economica più vantaggiosa in coerenza con la DGR 1209/2019;
6. dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all’art.2.2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e/o di cui all’art.2.2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118 (allegato 3);
7. dichiarazione detraibilità IVA (allegato 5).

_____ • _____

ALLEGATO 2 – DOCUMENTO DI SINTESI DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

PROGETTO DI INVESTIMENTO:

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PRODUTTIVO E STATO DI FATTO COMPLESSO PRODUTTIVO

- a. Contesto territoriale e localizzazione manufatti comprensiva di dati territoriali
- b. Cartografia con individuazione del complesso produttivo, comprensiva del riferimento a eventuali piani di settore quali, ad esempio PIF, PAF, PAI, ecc.
- c. Elenco mappali immobili e terreni relativi al complesso produttivo
- d. Elenco vincoli presenti (paesaggistico, idrogeologico, ...)
- e. Contesto produttivo e attività complesso produttivo, attuali e passati
- f. Stato di fatto del complesso produttivo

2. DESCRIZIONE INTERVENTO

- a. Motivazioni alla base della proposta presentata, evidenziando i punti di forza e debolezza delle attuali strutture e le prospettive di rilancio/potenziamento, definendone gli obiettivi di risultato e di realizzazione
- b. Descrizione lavorazioni e interventi previsti, suddivisi per tipologie di intervento legate alla produzione primaria e altri tipi di intervento (paragrafo B2 del bando)
- c. Descrizione di soluzioni che coniugano efficacemente la qualità estetica con la funzionalità degli spazi di pertinenza integrandosi nel contesto paesaggistico
- d. Materiali di progetto, con particolare riferimento all'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale e/o certificati (CAM), ricorso a materiali locali e/o tecniche della tradizione locale.

3. DESTINAZIONI D'USO ATTUALI E DI PROGETTO

- a. Descrizione delle destinazioni d'uso attuali (riportare eventuale azienda affittuaria, se presente) e di progetto delle strutture oggetto del progetto
- b. Modalità di gestione attuali e post progetto, con riferimento gli eventuali contratti in essere

4. SCHEDA RIASSUNTIVA PRINCIPALI TEMI EMERSI E RISPOSTE PROGETTUALI

PROBLEMATICA RISCONTRATA	RISPOSTA PROGETTUALE	note
...	...	

5. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Note: con riferimento alle voci 2.1 e 2.3 delle somme a disposizione si precisa che gli importi eccedenti le soglie indicate non saranno riconosciuti.

VOCI DI COSTO		IMPORTO RICHiesto
1. LAVORI E FORNITURE		
1.1	spese afferenti ai lavori e forniture utili e pertinenti alla realizzazione degli interventi	
1.2	costi per la sicurezza di cui alla voce 1.1.	
TOTALE LAVORI E FORNITURE		0
2. SOMME A DISPOSIZIONE		
2.1	spese tecniche iva esclusa (max. 15% dell'importo dei lavori di cui alla voce 1) compreso	0
	2.1.1 oneri connessi alle procedure di affidamento dei lavori, comprensivi di incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (max 2% dell'importo dei lavori)	0
2.2	imprevisti iva esclusa (max 10% dell'importo lavori di cui alla voce 1)	0
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		0
3. ONERI FISCALI		
3.1	IVA sul totale per lavori e forniture (voce 1)	0
3.2	IVA sulle somme a disposizione esclusi imprevisti	0
3.3	IVA sugli imprevisti (voce 2.3)	0
TOTALE ONERI FISCALI		
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (1+2+3) minimo 50.000,00 €- massimo 400.000,00 €		0

6. VOCI DI SPESA SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

A - INTERVENTI PER LA PRODUZIONE PRIMARIA		IMPORTO RICHiesto €	% INCIDENZA SUL PROGETTO*
1			
2			
3			
N°			
TOTALE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE PRIMARIA		€	0,00%
B - ALTRI INTERVENTI		IMPORTO RICHiesto €	% INCIDENZA SUL PROGETTO*
1			
2			
3			
N°			
TOTALE ALTRI INTERVENTI		€	0,00%
SPESE LAVORI E FORNITURE (A+B)		€	100,00%

*Il dato relativo all'incidenza del costo dei lavori/servizi/forniture degli interventi A e B sul totale dell'importo dei lavori al netto di iva e costi della sicurezza, sarà utilizzato in fase di istruttoria per ripartire i costi delle spese tecniche, dell'iva e dei costi della sicurezza.

7. CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA E DELLA FASE ESECUTIVA

	SPESA TOTALE DA QUADRO ECONOMICO (€)	RICHIESTA CONTRIBUTO (€)
2027		
2028		
TOTALE		

FASE	MESE E ANNO
Approvazione progetto esecutivo	
Inizio lavori	
Fine lavori	
Collaudo	

Data

Il legale rappresentante/ RUP

 •

ALLEGATO 3 - MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS REG. (UE) N° 1408/2013 E SS.MM. E REG (UE) N° 2831/2023

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000,
N. 445

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ⁹	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	
	Comune di residenza		CAP	Via	n. Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
	Sede legale ¹⁰				
	Comune	CAP	Via	n.	Prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal Bando “Misure di sostegno per interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, recupero e manutenzione straordinaria impianti e attrezzature per allevamenti zootecnici in aree montane – Edizione 2026”.

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione e/o di cui al Regolamento (UE) 1408/2013 e ss.mm, nel rispetto di quanto previsto dai predetti Regolamenti ed **esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 dei predetti regolamenti** per la definizione del perimetro di impresa unica; **le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tali articoli non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio.**

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

⁹ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

¹⁰ Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

DICHIARA

(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____, li ____/____/____

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa*)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza e non da un delegato

Riferimenti per la dichiarazione degli aiuti de minimis - Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm. e Reg. (UE) 2023/2831

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS», AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 e/o del Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm., è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente, all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2023/2831 e del Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.:

Art. 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e del Regolamento (UE) 1408/2013 e ss.mm.,

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

1. *un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
2. *un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
3. **un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;**
4. **un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.**

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardanti l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) dei sopracitati Regolamenti *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) *le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) *le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) *le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (1).*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati (2).

Note:

- (1) *Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.*
- (2) *Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.*

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcuni contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

ALLEGATO 4 - MODULO PER LA RINUNCIA ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

A Regione Lombardia
Direzione Generale Agricoltura,
sovranità alimentare e foreste
Struttura valorizzazione e sviluppo della
montagna, uso e tutela del suolo agricolo

Oggetto: Misure di sostegno per interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, recupero e manutenzione straordinaria impianti e attrezzature per allevamenti zootecnici in aree montane - Edizione 2026. **RINUNCIA ALLA DOMANDA.**

Il/La Sottoscritto/a _____

Codice Fiscale _____

in qualità di Legale rappresentante dell'Associazione fondiaria

_____ con sede
legale nel Comune di _____ Prov. (____) Cap _____ in via/piazza
_____ codice fiscale _____ n.
_____, e-mail _____ PEC

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto,

CHIEDE

formale rinuncia alla domanda n° _____ presentata il _____
protocollo _____ presentata a valere sul bando in oggetto.

.

Data _____

Il legale rappresentante

_____ . _____

ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE DETRAIBILITÀ IVA

Il/La Sottoscritto/a _____ nato/a a _____ () il _____

Codice Fiscale _____

in qualità di rappresentante legale dell'Ente: _____
__________ con sede a (_____)
in (via/piazza) _____ consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che codesta Amministrazione
effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese**dichiara**

che l'imposta sul valore aggiunto, relativa alle spese proposte nel Progetto di investimento, è:

- interamente detraibile (artt.19, 1° comma e 19 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
- parzialmente detraibile nella percentuale del ____ % (art. 19, 3° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
- non detraibile perché riguardante attività non rientranti nella fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- non detraibile perché riguardante attività commerciale rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 36/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Inoltre, il sottoscritto **dichiara** che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall'art. 149 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in riferimento alla perdita della qualifica di ente non commerciale).

Data _____

Il legale rappresentante/ RUP

_____ • _____

ALLEGATO 6 - MODULO DI ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO

**BANDO “MISURE DI SOSTEGNO PER INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI IN AREE MONTANE – EDIZIONE 2026”.
ACCETTAZIONE CONTRIBUTO.**

Il/La Sottoscritto/a _____

Codice Fiscale _____

in qualità di Legale rappresentante/RUP dell'ente _____

che ha presentato domanda di contributo su bando “Misure di sostegno per interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, recupero e manutenzione straordinaria impianti e attrezzature per allevamenti zootecnici in aree montane – Edizione 2026”

id domanda _____

protocollo RL M1.2026. _____ **data protocollo RL** _____

- DICHIARA di accettare il contributo di € _____
- ALLEGA il CUP _____ identificativo del Progetto d'investimento, come previsto dal par. C.4 del bando.

Data _____

Il Legale Rappresentante

_____ • _____

ALLEGATO 7 – RICHIESTA DI ANTICIPO

Il/La Sottoscritto/a _____

Codice Fiscale _____

in qualità di Legale rappresentante/RUP dell'ente _____

che ha presentato domanda di contributo su bando “Misure di sostegno per interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, recupero e manutenzione straordinaria impianti e attrezzature per allevamenti zootecnici in aree montane – Edizione 2026”

id domanda _____*protocollo RL M1.2026.* _____ *data protocollo RL* _____**RICHIEDE L'EROGAZIONE DELL'ANTICIPO PARI AL 40% DEL CONTIBUTO.**

Data _____

Il Legale Rappresentante

ALLEGATO 8 - DOMANDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE S.A.L. – *FACSIMILE GENERATO DA BES*

BANDO “MISURE DI SOSTEGNO PER INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI IN AREE MONTANE – EDIZIONE 2026”. RENDICONTAZIONE E RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI.

Il/La Sottoscritto/a _____
Codice Fiscale _____

in qualità di Legale rappresentante di

_____ con sede
legale nel Comune di _____ Prov. (____) Cap _____ in via/piazza

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii. e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto,

- di essere a conoscenza delle disposizioni specifiche, in materia di impegni del beneficiario, decadenza e revoca del contributo, dettate dal paragrafo D.3 del Bando;
- che per gli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto, relativamente agli stessi costi ammissibili, altri finanziamenti pubblici, e che non richiederà finanziamenti pubblici per le stesse spese effettuate;
- di consentire a Regione Lombardia, in ogni momento e senza restrizioni, i controlli sulla documentazione degli interventi realizzati e sugli impianti e attrezzature acquisiti, conservando la documentazione in originale per dieci anni;
- che, per il riconoscimento della quota di contributo regionale relativa al SAL, ha effettuato spese per _____€, e di avere raggiunto la soglia del 40% delle spese ammesse con l’istruttoria del progetto esecutivo (o eventuale variante presentata) .

Pertanto, **RICHIESTE la liquidazione del 40% del contributo ammesso pari a _____ € e a tal fine allega:**

1. stato di avanzamento lavori rilasciato dalla direzione lavori e/o certificato di ultimazione delle prestazioni per i contratti relativi a servizi e forniture rilasciato dal RUP o dal direttore dell’esecuzione del contratto;
2. contratti di appalto relativi ai lavori, impianti e attrezzature oggetto di finanziamento, giustificativi di spesa e relative quietanze di pagamento, con evidenza della tipologia di spesa (voci relative a interventi par. B.2) La documentazione giustificativa delle spese archiviata in singole cartelle aventi come nome il numero della fattura e contenenti la stessa fattura e i relativi giustificativi. La documentazione è in formato .zip;

3. documentazione fotografica significativa con riferimento agli interventi oggetto di finanziamento, georeferenziata e datata;
4. computo metrico estimativo dello stato avanzamento lavori (anche in formato Excel).

Data

Il legale rappresentante/ RUP

_____ • _____

ALLEGATO 9 - DOMANDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE A SALDO FACSIMILE GENERATO DA BES
BANDO "MISURE DI SOSTEGNO PER INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI IN AREE MONTANE – EDIZIONE 2026". RENDICONTAZIONE E RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO.

 Il/La Sottoscritto/a _____
 Codice Fiscale _____

in qualità di Legale rappresentante di _____

con sede legale nel Comune di _____ Prov. (___) Cap _____ in via/piazza _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii. e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto,

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle disposizioni specifiche, in materia di impegni del beneficiario, decadenza e revoca del contributo, dettate dal paragrafo D.3 del Bando;
- che per gli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto, relativamente agli stessi costi ammissibili, altri finanziamenti pubblici, e che non richiederà finanziamenti pubblici per le stesse spese effettuate;
- di consentire a Regione Lombardia, in ogni momento e senza restrizioni, i controlli sulla documentazione degli interventi realizzati e sugli impianti e attrezzature acquisiti, conservando la documentazione in originale per dieci anni;
- che per il riconoscimento della quota di contributo regionale relativa al SALDO, ha effettuato spese per _____ - euro, come da seguente prospetto riepilogativo:

VOCI DI COSTO		IMPORTO AMMESSO IN ISTRUTTORIA*	IMPORTO RICHIESTO A SALDO
1. LAVORI E FORNITURE			
1.1	spese afferenti ai lavori e forniture utili e pertinenti alla realizzazione degli interventi		
1.2	costi per la sicurezza di cui alla voce 1.1.		
TOTALE LAVORI E FORNITURE			
2. SOMME A DISPOSIZIONE			
spese tecniche iva esclusa (max. 15% dell'importo dei lavori di cui alla voce 1) compreso 2.1.1			
2.1	2.1.1 oneri connessi alle procedure di affidamento dei lavori, comprensivi di incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (max 2% dell'importo dei lavori)		
2.2	imprevisti iva esclusa (max 10% dell'importo lavori di cui alla voce 1)		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			
3. ONERI FISCALI			
3.1	IVA sul totale per lavori e forniture (voce 1)		
3.2	IVA sulle somme a disposizione esclusi imprevisti		
3.3	IVA sugli imprevisti (voce 2.3)		
TOTALE ONERI FISCALI			
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (1+2+3) minimo 50.000,00 €- massimo 400.000,00 €			

* ultimo progetto presentato (esecutivo/variante) approvato da Regione Lombardia

IMPORTO TOTALE RENDICONTATO AL SALDO (€)	CONTRIBUTO TOTALE RICHiesto (€)	CONTRIBUTO ACCONTO/SAL RICEVUTO** (€)	CONTRIBUTO RICHiesto A SALDO (€)

** anticipo ricevuto in sede di ammissione a finanziamento ed eventuale S.A.L.

ALLEGA:

1. stato finale dei lavori e certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione (CRE) e/o verifica di conformità per i contratti relativi a servizi e forniture dell'ente beneficiario, rilasciati dal direttore dei lavori e/o dal direttore dell'esecuzione del contratto;
2. atto di approvazione dell'ente beneficiario del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione CRE e/o verifica di conformità per contratti di servizi e forniture;
3. contratti di appalto relativi ai lavori, servizi e forniture oggetto di finanziamento (giustificativi di spesa e relative quietanze di pagamento, con evidenza della tipologia di spesa (voci relative a interventi par. b.2), laddove non già inviati in sede di S.A.L.). La documentazione giustificativa delle spese archiviata in singole cartelle aventi come nome il numero della fattura e contenenti la stessa fattura e i relativi giustificativi. La documentazione è in formato .zip;
4. documentazione fotografica, significativa georeferenziata, datata e.....;
5. quadro economico a consuntivo lavori (anche in formato Excel).

Data

Il legale rappresentante/ RUP

_____ • _____

ALLEGATO 10 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

RegioneLombardia
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO “MISURE DI SOSTEGNO PER INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI IN AREE MONTANE”

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

FINALITÀ	BASE GIURIDICA	CATEGORIE DI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali sono trattati al fine di consentire la partecipazione al bando “Misure di sostegno per interventi di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, recupero e manutenzione straordinaria impianti e attrezzature per allevamenti zootecnici in aree montane” e l'erogazione dell'eventuale contributo.	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. Par. 1 lett e) GDPR e nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003 L.R. 31/2008 art. 24 L.R. 21/2025 D.G.R. 6067/2026 D.d.u.o. 4413/2026	Dati anagrafici comuni dei rappresentanti legali degli enti: nome cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale Dati anagrafici e di contatto della persona incaricata dall'ente ad intrattenere rapporti con Regione Lombardia: nome, cognome, e-mail, numero di telefono Dati anagrafici e di contatto dei progettisti: nome cognome, recapito mail e recapito telefonico, codice fiscale, iscrizione all'albo Dati anagrafici e di contatto di imprese per la fornitura di strumenti e attrezzature; nome cognome, codice fiscale, ragione sociale, mail e recapito telefonico

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Qualora ammessi a finanziamento, i dati personali saranno pubblicati ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Lombardia e su Bandi e Servizi.

Il Titolare del trattamento ha nominato ARIA S.p.A. come Responsabile del trattamento, per la gestione della piattaforma Bandi e Servizi, attraverso la quale viene presentata la domanda di partecipazione al bando e della piattaforma EDMA, per eventuali comunicazioni in fase istruttoria e per l'erogazione del contributo.

Il destinatario dei Suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i Suoi dati personali, e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I dati personali saranno conservati per 10 anni dalla data di rendicontazione dell'intervento compreso l'espletamento di attività di controllo.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rp@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 26/05/2026

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 03 giugno 2026

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 26 maggio 2026 - n. 6935

Conferimento del permesso esclusivo di ricerca per risorse geotermiche denominato convenzionalmente «Milano Integrazione TLR» a favore della società A2A Calore & Servizi s.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL'AMBIENTE

Visti:

- il r.d. 29 luglio 1927, n.1443 recante «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno»;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9 recante «Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali»;
- il d.p.r. 27 maggio 1991, n. 395 recante «Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986 n. 896 recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche»;
- il d.p.r. 18 aprile 1994, n. 485 recante «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di carattere nazionale»;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - «Norme in materia ambientale»;
- il d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 «Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della l. 23 luglio 2009, n. 99»;

Visti in particolare:

- il Capo VI - «Miniere e risorse geotermiche» - del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli articoli 34 «Conferimento di funzioni alle regioni» e 35, comma 1, secondo il quale agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo 34 provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, conformemente alle norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia;
- la Parte Seconda, Titolo III del d.lgs. 152/2006 ed in particolare l'articolo 19 relativo alle procedure per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale di determinati progetti;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di valutazione d'impatto ambientale»;

Richiamato il decreto regionale n. 17998 del 05 dicembre 2025 «Aggiornamento dell'importo del canone annuo anticipato dovuto dai titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 11 febbraio 2010 n. 22 e dell'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 - annualità 2026.»

Vista l'istanza, in atti regionali n. T1.2025.0098533 del 31 luglio 2025, revisionata in data 28 agosto 2025, prof. n. T1.2025.0110554, presentata dalla Società A2A Calore & Servizi s.r.l. (PIVA 10421210153, sede legale in via Lamarmora n. 230 - Brescia), ai sensi del d.lgs. n. 22 del 11 febbraio 2010 e volta ad ottenere il conferimento del permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato convenzionalmente «Milano integrazione TLR»;

Dato atto che con comunicazione regionale, in atti al n. T1.2025.0131341 del 19 settembre 2025, si è dato avviso ai soggetti interessati di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90;

Dato atto che Regione Lombardia con comunicato regionale n. 96 del 5 settembre 2025 ha pubblicato, ai fini della ricezione delle domande di concorrenza, sul BURL n. 38 Serie Avvisi e Concorsi del 17 settembre 2025 l'istanza ricevuta e che, decorsi i 60 gg previsti dall'art. 5 comma 3 del d.p.r. 485 del 18 aprile 1994, non sono pervenute domande di concorrenza;

Vista la documentazione presentata dalla suddetta società istante in merito alle operazioni legate al permesso di ricerca di risorse geotermiche in argomento, che interessano un'area di estensione pari a 145,6 km², ricadente nei comuni di Milano, Bresso, Buccinasco, Carugate, Cinisello Balsamo, Cormano,

Corsico, Cusano Milanino, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni nella Città Metropolitana di Milano e nei comuni di Monza, Agrate Brianza e Brugherio in provincia di Monza e Brianza;

Preso atto del programma dei lavori allegato all'istanza che prevede, in sintesi, le seguenti fasi:

Fase 1

- Attività integrativa bibliografica, dataroom ENI, affinamento modello concettuale stratigrafico e geotermico e di letteratura integrativa e di verifica;
- Modellazione numerica complessiva del sistema geotermico.

Fase 2

- Indagine geofisica di sismica passiva/attiva (eventuale) incluso permitting;
- Perforazione esplorativa;
- Redazione progetto definitivo Redazione progetto esecutivo;
- Permitting;
- Accordi con proprietà (se esterno a proprietà A2A) e contrattualizzazione;
- Svolgimento gara d'appalto, contrattualizzazione;
- Perforazione esplorativa tramite pozzo profondo, compreso allestimento cantiere, condizionamento del perforo e smaltimento rifiuti di perforazione;
- Well testing;
- Monitoraggio sismico;
- Recupero ambientale parziale dell'area;
- Direzione lavori ed assistenza tecnica.

Dato atto che la società A2A Calore & Servizi s.r.l. con nota in atti regionali al n. T1.2025.0110554 del 28 agosto 2025, ha precisato che l'istanza in oggetto riguarda esclusivamente la Fase I dell'attività di ricerca, comprendente attività integrative bibliografiche, ricerca in dataroom ENI, affinamento del modello concettuale stratigrafico e geotermico desunto dalla letteratura e modellazione numerica complessiva del sistema geotermico. Ha, inoltre, richiesto di escludere tale fase del programma lavori dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in quanto non comporta lavori;

Ritenuto di non sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. la Fase I del programma lavori, in quanto non costituente progetto ai sensi del d.lgs. 152/2006, bensì attività propedeutica alla sua definizione;

Richiamata la nota regionale n. T1.2025.0193799 del 15 dicembre 2025 con cui è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi all'art. 14-bis della legge 241/1990, finalizzata ad autorizzare la fase 1, attività integrativa bibliografica, dataroom ENI, affinamento modello concettuale stratigrafico e geotermico di letteratura integrativa e di verifica, modellazione numerica complessiva del sistema geotermico;

Preso atto che nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi è avvenuto il seguente parere:

- parere favorevole espresso da parte della Provincia di Monza e Brianza, in atti regionali al n. T1.2026.0030664 del 10 marzo 2026, allo svolgimento della FASE 1 del progetto presentato consistente in attività integrativa bibliografica, ricerca dataroom ENI, affinamento modello concettuale stratigrafico e geotermico di letteratura e modellazione numerica complessiva del sistema geotermico, precisando che:
 - Si evidenzia, tuttavia, che nella porzione del comune di Monza individuata nella Relazione Tecnica è stato istituito il Parco della Media Valle del Lambro e le aree sono altresì interessate dalle seguenti previsioni:
 - ampliamento del Parco Regionale della Valle del Lambro;
 - prolungamento del tracciato della metropolitana M5 e realizzazione del relativo deposito nella porzione agricola cosiddetta «Casignolo».

Preso atto che la Conferenza dei Servizi di cui sopra, sulla base della normativa applicabile, dei pareri e delle osservazioni degli Enti interessati, ha espresso parere favorevole al rilascio del Permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato «Milano integrazione TLR» a favore della società A2A Calore & Servizi s.r.l., relativamente alle Fase I del programma dei lavori;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 22/2010, il rilascio del permesso di ricerca è subordinato

alla presentazione di idonea fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito dell'attività;

- la fase I autorizzata dal presente decreto, non prevede impatto ambientale;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni di cui al punto precedente, di non richiedere la fideiussione bancaria od assicurativa di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 22/2010 e di demandarne la puntuale definizione alle eventuali ed ulteriori fasi del programma lavori presentato, da autorizzarsi con successivo decreto regionale;

Valutate e fatte proprie le risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta relativamente all'istanza di permesso di ricerca per risorse geotermiche di cui all'oggetto;

Ritenuto che, sulla base delle considerazioni di cui ai punti precedenti, sussistono le condizioni per il conferimento del permesso esclusivo di ricerca per risorse geotermiche denominato convenzionalmente «Milano integrazione TLR» a favore della società A2A Calore & Servizi s.r.l. (PIVA 10421210153);

Considerato che per l'esercizio finanziario 2026, sulla base del rilascio del presente permesso di ricerca, si ritiene di introitare proventi derivanti dalla riscossione di canoni geotermici per un totale di euro euro 33.871,67 (trentatremilaottocentotantuno/67) sul capitolo di entrata 7510, da parte della società A2A Calore & Servizi s.r.l. (PIVA 10421210153) (cod. 803788);

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2023;

Dato atto che la tipologia di entrata oggetto del presente atto non prevede il CUP;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di 240 giorni previsti dall'articolo 9 del d.p.r. n. 485/94, al netto delle interruzioni dello stesso, pari a 60 giorni, dovuti alla pubblicazione sul BURL ai fini della presentazione di eventuali istanze in concorrenza;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XII legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Economia circolare e tutela delle risorse naturali individuate dalla d.g.r. XII/546 del 03 luglio 2023;

DECRETA

1. Di conferire a favore della società A2A Calore & Servizi s.r.l. (PIVA 10421210153) con sede legale in Brescia 25124, via Lamarmora, 230, il permesso esclusivo di ricerca per risorse geotermiche convenzionalmente denominato «Milano integrazione TLR», per la durata pari a 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto;

2. Di disporre che le attività del programma di lavori autorizzate con il presente atto è esclusivamente quella individuata nella fase I del programma lavori e descritte in premessa ovvero:

Fase I: Attività integrativa bibliografica, dataroom ENI, affinamento modello concettuale stratigrafico e geotermico e di

letteratura integrativa e di verifica, modellazione numerica complessiva del sistema geotermico.

3. Di dare atto che l'area entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca copre una superficie di km² 145,6 ed è delimitata con linea continua che congiunge 10 (dieci) vertici con coordinate geografiche rilevate graficamente sullo stesso piano, come da carta corografica allegata, parte integrante del presente decreto;

4. Di dare atto che, come indicato e descritto nelle premesse, le fasi iniziali del programma lavori, autorizzata con il presente decreto e descritta al punto 2, non determinano impatto sul territorio e non costituiscono «progetto» ai sensi della Direttiva 2014/52/CE e al d.lgs. 152 del 3 aprile 2006, bensì attività propedeutica alla sua definizione; non risultano pertanto da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

5. Di disporre che sarà necessario espletare le relative procedure di assoggettabilità a V.I.A. per l'approvazione delle fasi successive del programma lavori proposto e di seguito descritte:

Fase 2: indagine geofisica di sismica passiva/attiva (eventuale) incluso permitting; perforazione esplorativa; redazione progetto definitivo redazione progetto esecutivo; permitting; accordi con proprietà (se esterno a proprietà A2A) e contrattualizzazione; svolgimento gara d'appalto, contrattualizzazione; perforazione esplorativa tramite pozzo profondo, compreso allestimento cantiere, condizionamento del perforo e smaltimento rifiuti di perforazione; well testing; monitoraggio sismico; recupero ambientale parziale dell'area; direzione lavori ed assistenza tecnica.

6. Di disporre che la Società titolare del permesso di ricerca, pena la decadenza del titolo ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 22/2010, è inoltre tenuta a:

- versare alla Regione Lombardia il canone annuo anticipato di euro 397,71 (trecentonovantasette/71) per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nel permesso di ricerca stesso, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, che corrisponde ad un importo di euro 33.871,67 (trentatremilaottocentotantuno/67), calcolato per la superficie sopra indicata di 145,6 km², arrotondato ad intero di superficie;
- attenersi al programma lavori autorizzato con il presente atto ed in particolare a presentare istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A./V.I.A. per la fase II del programma lavori non autorizzata con il presente atto;
- non effettuare attività impattanti sul territorio per nessuna delle fasi autorizzate con il presente decreto, che si intendono esclusivamente limitate a ricerca bibliografica, studi, analisi ed elaborazioni dati nonché misurazioni in campo non impattanti sul territorio;
- informare Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente e Clima, con relazione tecnica conclusiva, circa l'esito delle ricerche condotte e i risultati di modellazione geologica e geotermica ottenuti entro 7 (sette) mesi a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto;
- concludere le fasi autorizzate con il presente decreto entro 7 (sette) mesi dalla data di efficacia dello stesso;

7. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di pagamento del canone di cui al punto 6;

8. Di accertare l'importo complessivo di euro 33.871,67 a carico di A2A Calore & Servizi s.r.l. (cod. 803788), imputato al capitolo di entrata 3.0100.03.7510 dell'esercizio finanziario 2026, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

9. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto;

10. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

11. Di provvedere alla pubblicazione sul BURL del presente decreto, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del d.lgs. 22/2010;

12. Di provvedere a notificare il presente decreto alla società FRI-EL GEO s.r.l. e ai seguenti soggetti destinatari:

- Comune di Milano;
- Comune di Bresso;
- Comune di Buccinasco;

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 03 giugno 2026

- Comune di Carugate;
- Comune di Cinisello Balsamo;
- Comune di Cormano;
- Comune di Corsico;
- Comune di Cusano Milanino;
- Comune di Novate Milanese;
- Comune di Paderno Dugnano;
- Comune di Sesto San Giovanni;
- Comune di Monza;
- Comune di Agrate Brianza;
- Comune di Brugherio;
- Provincia di Monza e Brianza;
- Città metropolitana di Milano;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano;
- Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Lombardia;
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) della Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) dell'Italia Settentrionale);
- A2A Calore & Servizi s.r.l.

Il dirigente
Filippo Dadone